Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 | Roma — Sabato 19 settembre | **Supplemento al numero 221**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* || Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi || **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L.	22;	semestre L.	12;	trimestre L.	9
» a domicilio e nel Regno:	» »	35;	» »	19;	» »	10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» »	80;	» »	41;	» »	22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO
pei commissariati regionali e per le residenze

Capo I.
Norme generali

Rappresentanza del Governatore.

Art. 1.

I commissari regionali ed i residenti hanno la rappresentanza del Governatore e agiscono in suo nome nella regione affidata alla loro amministrazione con decreto governatoriale.

Art. 2.

Nelle funzioni ufficiali, ne hanno la rappresentanza, ove non intervenga uno dei direttori di Governo, o altra persona appositamente delegata. In occasione delle funzioni ufficiali, e sempre quando non sia provveduto direttamente dal Governo, diramano gli inviti alle autorità, ai funzionari ed ai privati.

Divisa.

Art. 3.

Nelle funzioni ufficiali e nelle pubbliche udienze i commissari regionali ed i residenti vestono, quando non siano ufficiali del R. Esercito o della R. Marina, la divisa prescritta dall'ordinanza governatoriale 1° ottobre 1899 (1).

Residenze.

Art. 4.

Quando il Governatore istituisce una residenza in una parte del territorio assegnato ad un commissariato regionale, le attribuzioni del commissario regionale sono delegate al residente, per quella parte di territorio, salvo il disposto dei RR. decreti indicati nell'articolo 8 e salvo le eccezioni stabilite col presente regolamento.

Reggenze.

Art. 5.

Salvo diversa disposizione del Governatore, quando un commissario o residente sia assente dal suo ufficio per licenza o malattia o altra causa, è normalmente sostituito dal funzionario di grado immediatamente inferiore, se ufficiale coloniale o ufficiale del R. Esercito, o, in mancanza, da altro commissario o residente. Il sostituto assume il titolo di facente funzioni di commissario o facente funzioni di residente.

Responsabilità.

Art. 6.

I commissari regionali ed i residenti titolari, reggenti o facenti funzioni, sono direttamente e personalmente responsabili verso l'Amministrazione di ogni loro atto, e verso i privati, di ogni atto che ecceda la competenza stabilita dal presente regolamento, salvo l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51 (2).

Dipendenza dal Governo.

Art. 7.

I commissariati regionali e le residenze agiscono come organi esecutivi del Governo con cui corrispondono e da cui ricevono le istruzioni e le norme relative ai vari servizi.

Relazioni colle autorità giudiziarie.

Art. 8.

Per quanto riguarda le speciali attribuzioni conferite ai commissari regionali ed ai residenti col R. decreto 27 giugno 1901, n. 336 (Stato civile) (1), col R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51 (ordinamento giudiziario) e con l'altro R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466 (regolamento giudiziario), essi sono in diretta relazione con le competenti autorità giudiziarie e cogli ufficiali di stato civile secondo le disposizioni di legge.

Relazioni colle autorità civili.

Art. 9.

I commissari regionali ed i residenti corrispondono fra di loro e con le altre autorità civili della Colonia per tutto quanto riguarda il loro servizio.

Relazioni colle autorità militari.

Art. 10.

Non hanno invece corrispondenza con le autorità militari se non pel tramite del Governo.

Art. 11.

È fatta eccezione a questa regola, e possono corrispondere direttamente con i comandanti di battaglione e dei vari reparti, non

(1) V. *Bullettino ufficiale della Colonia*, n. 88, del 6 ottobre 1899.

(1) Art. 55 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51. — « I commissari regionali ed i residenti non possono esser chiamati a « render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimenti pe- « nali per alcun atto di tale esercizio, senza autorizzazione del « Governatore ».

mai col comando del R. Corpo di truppe coloniali, quando trattisi:

a) dell'esercizio delle attribuzioni per le quali sono autorizzati a corrispondere coll'autorità giudiziaria o cogli ufficiali di stato civile, a norma dei RR. decreti precitati;

b) quando i commissari ed i residenti assumano la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, o di giudice istruttore per delegazione dell'autorità giudiziaria (2);

c) quando debbano comunicare disposizioni emanate per ragioni di ordinaria polizia, di ordine pubblico o d'igiene;

d) quando in casi di improvvisi disastri, epidemie, incendi, gravi disordini o consimili circostanze, abbiano bisogno di cooperazione da parte della forza militare, e sieno nell'assoluta impossibilità di richiedere e ricevere in tempo gli ordini del Governo. Di questa facoltà si valgono solo in eccezionali e gravi circostanze, informandone il Governo con la maggior sollecitudine possibile;

e) possono pure corrispondere colle autorità militari per quanto riguarda informazioni su indigeni da arruolarsi, pubblicazione di avvisi o bandi, informazioni sulla milizia mobile e sul chitèt, disciplina dei mercati e delle carovane, servizio di guardia alle carceri, informazioni relative a cittadini italiani appartenenti a classi in congedo, acquisti di paglia, bestiame, orzo, legna, accordi per salve d'artiglieria in occasione di feste, per tiri al bersaglio, per onori funebri, richieste di scorte, pratiche relative a disertori, pratiche relative al ricovero nei luoghi di cura e al pagamento delle rette, pratiche inerenti ai registri di carico;

f) corrispondono infine coi comandanti di presidio o di distaccamento per l'esazione delle tasse dovute all'Erario, quali le tasse per gli animali macellati negli accampamenti, le tasse demaniali, quelle per diboscamento, le quote di tributo, le tasse e multe giudiziarie ed altre simili, dovute da indigeni militari.

Relazioni coi carabinieri Reali.

Art. 12.

I commissari regionali ed i residenti corrispondono direttamente col comando, colle tenenze, colle stazioni dei Reali carabinieri e colla compagnia costiera, per tutto quanto può interessare il servizio di pubblica sicurezza. Corrispondono direttamente colle stazioni dei Reali carabinieri per informazioni d'ogni sorta, per l'esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, e per l'esazione di somme dovute all'Erario.

Attribuzioni generali.

Art. 13.

I commissari regionali ed i residenti, oltre alle attribuzioni di cui ai RR. decreti precitati, a quelle specificate nel presente regolamento, e a quelle altre che fossero loro affidate dal Governo, studiano, riferiscono, provvedono, nelle rispettive regioni, per quanto si riferisce all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione finanziaria, alla colonizzazione, ai tributi, al demanio, alle tasse di pascolo, all'usufrutto dei terreni, ai capi ed ai notabili, al clero, alle bande, al chitèt, alle imposizioni alle popolazioni indigene, ai bandi, al diritto tradizionale indigeno, alle armi, alle feste e alle solennità religiose, alla statistica, al diboscamento, alla pubblica sicurezza, alle informazioni, agli studi generali sulla regione e sui suoi abitanti, all'istruzione, all'igiene, all'edilizia, alle carceri, ai mercati ed ai servizi pubblici in genere.

Terreni di confine.

Art. 14.

Nelle controversie per godimento di terre site ai confini del territorio coloniale, fra indigeni sudditi italiani ed indigeni d'oltre confine, i commissari ed i residenti subordinano ogni decisione alle particolari istruzioni del Governo, che può in qualunque tempo chiamare a sè le parti, e provvedere direttamente.

Avvisi, ordinanze, bandi.

Art. 15.

I commissari regionali ed i residenti possono, mediante avvisi, ordinanze, bandi, rendere di pubblica ragione alcuni provvedimenti o notificare ordini, diffide od altro. La pubblicazione deve sempre essere autorizzata dal Governo.

Commercio.

Art. 16.

I commissari regionali ed i residenti attendono, con speciale cura, allo studio di ogni questione che abbia attinenza al commercio. Raccolgono ogni sorta di dati sull'andamento dei mercati; sulla quantità, sulla qualità, sulla provenienza, e sul prezzo dei generi; compilano riassunti statistici; propongono al Governo quanto ravvisano utile per l'incremento del commercio; studiano e riferiscono sulle risorse locali.

Imposizioni.

Art. 17.

I commissari e i residenti vegliano inoltre che nessuna imposizione, nessuna prestazione, di alcun genere, sia ordinata da chicchessia alle popolazioni indigene, se non espressamente autorizzata, volta per volta, dal Governo. Ad esso è riservato di accordare, in determinati casi, il beneficio di percepire regalie d'uso in occasioni di feste o di solennità tradizionali.

Art. 18.

È peraltro obbligo imprescindibile delle popolazioni indigene di sorvegliare e portare il loro incondizionato concorso per l'arresto di malfattori, per la conservazione delle strade, per la custodia dei fili telegrafici, per la conservazione dei termini demaniali.

Pedaggi.

Art. 19.

Non è ammesso alcun diritto di pedaggio e nessuno, per veruna ragione, può pretenderne.

Esenzioni.

Art. 20.

I commissari regionali ed i residenti vegliano pure che nessun privilegio od esenzione sieno goduti da individui o da categorie di individui. Epperciò non ammettono esenzioni dal tributo, oltre quelle stabilite dal R. decreto pubblicato annualmente in esecuzione del disposto del R. decreto 29 ottobre 1891, n. 631 (1); non dalle imposte demaniali, in nessun caso; e non ammettono esenzioni dalle prestazioni di cui all'art. 18, nè da quelle eventuali di cui all'art. 17.

CAPO II.

Giustizia

Conciliatore.

Art. 21.

I commissari regionali ed i residenti titolari, reggenti e facenti funzioni, possono essere nominati giudici conciliatori per la regione affidata alla loro amministrazione, giusta il disposto del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51. (2).

Competenza.

Art. 22.

I conciliatori osservano le leggi ed i regolamenti del Regno, oltre quelli speciali della Colonia, limitatamente alle cause e questioni nelle quali sono interessati europei od assimilati. (3).

---

(1) V. allegato I, lettera N.

(2) Art. 13 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51. — « Il procuratore del Re .... esercita pure le funzioni di giudice istruttore e può delegare gli assessori, i commissari ed i residenti per atti d'istruttoria da compiersi fuori della sua sede ..... »

(1) V. allegato I, lettera A.

(2) Art. 3 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51. — « .... Con decreto del Governatore le funzioni di conciliatore possono essere affidate altresì ai commissari regionali ed ai residenti ».

(3) Art. 1 del R. decreto ora detto. — « Nelle cause in cui siano interessati europei od assimilati, la giustizia è amministrata dal conciliatore .... ».

Cancelleria.

Art. 23.

Il cancelliere di conciliazione, che può essere un qualsiasi impiegato, tiene sotto la sua responsabilità i registri, le rubriche, i fascicoli prescritti dalle leggi del Regno.

Tribunale indigeno.

Art. 24.

I commissari regionali ed i residenti tengono pubblica udienza per gli indigeni almeno due volte per settimana, in giorni determinati con pubblici bandi. Pronunciano in essa le loro decisioni, in merito alle cause od ai ricorsi che vengono sottoposti al loro giudizio, in materia civile e penale e in merito a qualsiasi altra controversia di loro competenza.

Competenza speciale.

Art. 25.

È data facoltà ai commissari regionali ed ai residenti di risolvere le controversie di cui all'art. 79 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51 (1), osservate le disposizioni contenute nel presente capo, le norme prescritte ai capi III e IV del regolamento e le direttive generali del Governo, e salvo l'eccezione di cui all'art. 14.

Registro delle decisioni.

Art. 26.

Ogni decisione, in qualunque materia, è trascritta nell'unico registro prescritto dall'art. 39 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466, (2) conforme all'unito modello n. 1 (3)

Mensilmente copia del registro suddetto è trasmesso dai commissari e dai residenti al Governo.

Esecuzione.

Art. 27.

Le decisioni dei commissari regionali e dei residenti sono provvisoriamente esecutive, salvo i rimedi della revisione di cui all'art. 31 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51 (4) da esperirsi ne modi previsti dall'art. 50 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466 (5) e quello della revocazione come è previsto dall'art. 49 del R. Decreto 9 febbraio 1902, n. 51 (1).

Revisione.

Art. 28.

I commissari regionali ed i residenti hanno obbligo assoluto, sotto la loro personale responsabilità, di chiedere alle parti in causa, dopo ogni decisione, se intendono di ricorrere per la revisione al Governatore.

Della risposta è fatta menzione nella colonna annotazioni del registro delle decisioni.

Art. 29

Il Governatore, ove lo stimi opportuno, esercita il diritto di revisione mediante i diritti di Governo.

Oltre a chiedere spiegazioni al commissario o al residente ed assumere informazioni, può ordinare istruttorie, delegando il competente direttore di Governo o un magistrato.

Se conferma la decisione, restituisce gli atti, con semplice dichiarazione.

Ove invece accolga il reclamo o riformi d'ufficio la decisione, provvede con disposizione motivata.

Nei casi di maggiore importanza la revisione può essere eseguita con le norme prescitte dall'art. 61 od anche con quelle dell'art. 66.

I commissari e i residenti comunicano alle parti interessate l'esito della revisione.

Procedimento.

Art. 30.

Le forme dei procedimenti sono, per massima generale, regolate dalle consuetudini del luogo in cui avviene il giudizio e dai precetti della religione professata dalle parti.

Per le controversie fra indigini appartenenti a diverse religioni, si osservano le consuetudini, secondo equità.

Garanti.

Art. 31.

Come atto introduttivo di causa, le parti costituiscono i loro garanti.

Difesa.

Art. 32.

Nei giudizi innanzi ai commissari regionali ed ai residenti è ammesso che le parti possano presentare le proprie ragioni per iscritto.

« Dagna ».

Art. 33.

I *dagna*, di cui all'art. 42 (2) del vigente regolamento giudiziario, possono percepire le indennità d'uso dalla parte soccombente.

Obbligazioni

Art. 34.

I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle consuetudini del luogo cui appartengono le parti. Se queste appartengono a diverse regioni, in cui vigono diverse consuetudini, le prove sono quelle ammesse nel luogo in cui l'atto fu compiuto.

Scommessa.

Art. 35.

È ammessa, nei giudizi, la tradizionale scommessa (*urdi*). Le

---

(1) Art. 79 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51. — « Sono escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le controversie vertenti fra famiglie o aggregati di famiglie indigene, « tribù, villaggi o provincie, circa il godimento di proprietà collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributi, coltivazione e simili: sono escluse attresì le controversie fra indigeni, concernenti diritti a titoli o gradi, o materie esclusivamente religiose. « Per tali controversie sarà provveduto in linea amministrativa « con apposito regolamento da emanarsi dal Governatore della « Colonia ».

(2) Art. 39 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466. — « I commissari e i residenti trascrivono le loro decisioni su apposito « registro, ove in rispettive colonne sono segnati:

« *a*) il numero d'ordine delle decisioni;

« *b*) il nome delle parti ed il paese o la tribù cui appartengono;

« *c*) l'esposizione dei fatti i quali dànno luogo al ricorso;

« *d*) il nome dei testimoni uditi ed un cenno sommario delle loro deposizioni;

« *e*) il testo delle decisioni e del provvedimento;

« *f*) il nome dei notabili con voto consultivo presenti all'udienza;

« *g*) le speciali annotazioni ».

(3) V. allegato III.

(4) Art. 31 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51. — « Avverso « le sentenze civili e penali pronunziate in rapporto agli indigeni, « dai commissari o residenti, spetta al Governatore il diritto di « revisione ».

(5) Art. 50 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466. — « Per le « sentenze civili il diritto di revisione spettante al Governatore per « l'art. 31 dell'ordinamento, si esercita su reclamo dei direttamente « interessati, purchè presentato entro il termine di giorni trenta « dalla pronunzia della sentenza; ove il reclamo risulti infondato, « il reclamante può essere condannato ad una pena pecuniaria a « favore dell'Erario coloniale ed ai danni verso gli altri interessati. Per le sentenze penali il diritto di revisione può essere « sempre esercitato, anche d'ufficio ».

(1) « Art. 49 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51. — « Sono inappellabili le sentenze . . . . e quelle pronunziate dai « commissari e dai residenti, salvo per queste ultime il rimedio « di cui all'art. 31 del presente ordinamento. Sono però esse soggette al rimedio della revocazione, quale è regolata nel capo III, « titolo V, libro I del Codice di procedura civile ».

(2) Art. 42 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466. — « Le prove « testimoniali per le cause ed i procedimenti da svolgersi avanti « i commissari ed i residenti possono essere raccolte da *dagna* o « *damin* (notabili delegati per atti istruttori) ».

cose oggetto della scommessa hanno il valore in talleri che è loro attribuito dalle varie tradizioni. E così il muletto è generalmente valutato 25 talleri M. T., la vacca 15, la pecora 5, la bottiglia di assenzio 1.

Art. 36.

Il valore delle scommesse è sempre devoluto all'Erario, quando superi i due talleri di M. T., in caso contrario è devoluto al giudice indigeno, sempre quando sia confermata la sua decisione in merito.

Prova.

Art. 37.

L'attore in causa ha il dovere della prova; il convenuto non può fare la riprova se non autorizzato dal giudice. I testi depongono sui fatti o per semplice notorietà dei fatti stessi o per propria scienza diretta.

Art. 38.

Non sono ammessi a testimoniare coloro che appartengono a stirpe nemica, per vendetta di sangue, di una delle parti in causa; coloro che abbiano parentela colle parti sino alla quinta generazione inclusivamente; coloro che abbiano con le parti interessi comuni.

Il divieto cessa, ed ognuno può testimoniare, sull'accordo delle parti.

Giuramento decisorio.

Art. 39.

In qualunque stadio della causa, ed ove non sia possibile mezzo di prova con testimoni, ovvero sull'accordo delle parti, è ammesso il giuramento decisorio (*mahlà*), che deve essere accettato o riferito.

Art. 40.

Il giuramento è fatto sulla Croce o sul Corano, a mano del Cascì o del Cadì, secondo la religione cui appartiene la parte e con le forme tradizionali.

Art. 41.

Nei casi più gravi, il giuramento può essere deferito ad un determinato numero di persone della stessa stirpe, o altrimenti aventi causa comune.

Art. 42.

Il rifiuto a giurare forma prova definitiva e contraria a chi ha rifiutato.

« Fezmi ».

Art. 43.

La parte soccombente s'impegna con giuramento (*fezmi*) all'osservanza del giudicato, costituendo i suoi garanti nei modi tradizionali, se non dichiara di ricorrere in revisione.

Art. 44.

L'inosservanza del *fezmi* importa la multa tradizionale di talleri 120 M. T.

Il condono non è ammesso se non autorizzato dal Governo.

« Ghezzi ».

Art. 45.

È ammessa la tradizionale intimazione in nome dell'Autorità (*ghezzi*) di fare o non fare una determinata cosa; e così di comparire in giudizio, di sospendere l'aratura di un campo, di non usufruire di un dato pascolo o terreno, ecc.

Art. 46.

Chi ha intimato il *ghezzi* ha l'obbligo di presentarsi al giudice nella prima udienza successiva all'intimazione, e può essere condannato al pagamento del prezzo tradizionale di esso, in 60 talleri M. T., in caso di abusiva o intempestiva intimazione.

Il trasgressore al *ghezzi* soggiace alla stessa pena.

Vendetta di sangue.

Art. 47.

È obbligo assoluto dei commissari regionali e dei residenti di promuovere in ogni occasione la pacificazione fra individui o stirpi nemici per vendetta di sangue. La pacificazione è fatta colle forme tradizionali, dev'essere giurata, importa l'obbligo della costituzione di garanti, ed il pagamento del consuetudinario prezzo del sangue, in talleri 120 M. T.

Trasgressioni.

Art. 48.

Ogni trasgressione agli ordini dell'autorità competente, dati nel pubblico interesse, importa la pena consuetudinaria del pagamento della multa fino a talleri 120 M. T.

Multe.

Art. 49.

Pel pagamento delle multe inflitte dalle autorità giudiziarie o da quelle amministrative, sono tenuti tutti i beni particolari del debitore; in difetto, tutti i beni in comunione della famiglia cui egli appartiene; in mancanza ancora, la multa grava sui beni della stirpe.

Art. 50.

La divisione è fatta d'accordo fra gl'interessati, nel termine fissato dall'autorità, scaduto il quale infruttuosamente essa è fatta dall'autorità stessa.

Se la divisione deve compiersi fra i membri d'una famiglia, essa è in proporzione delle quote che ciascuno avrebbe nella successione del debitore; se invece dev'essere fatta fra le famiglie componenti della stirpe, essa è in proporzione della quota di tributo da ciascuna corrisposto.

Stirpi.

Art. 51.

Per massima generale, le multe collettive sono inflitte a determinate stirpi anzichè ai paesi. I commissari regionali ed i residenti tengono accuratamente, in apposito registro, le genealogie dei componenti le stirpi, delle quali è popolata la regione affidata alla loro amministrazione.

Beni mobili e immobili.

Art. 52.

I beni mobili sono soggetti alla legge tradizionale del paese del proprietario, salvo le contrarie disposizioni delle autorità italiane, emanate pel paese sul quale si trovano. I benni immobili sono soggetti alle leggi od alle tradizioni dei luoghi nei quali si trovano.

Successioni.

Art. 53.

Le successioni legittime e testamentarie, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successori e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla tradizione del paese al quale appartengono le persone, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni, ed in qualunque luogo si trovino.

Atti tra vivi.

Art. 54.

Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalle consuetudini tradizionali del luogo in cui gli atti sono compiuti

È però in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della tradizione del loro paese, purchè questa sia comune a tutte le parti, o da esse sia stata espressamente preferita.

Donazioni e obbligazioni.

Art. 55

La validità e gli effetti delle donazioni e delle obbligazioni si reputano regolati dalle consuetudini dei paesi dei contraenti.

È permessa in ogni caso la dimostrazione che le parti hanno convenuto di seguire altre norme.

Diritto indigeno.

Art. 56.

A cura dei commissari regionali e dei residenti sono raccolte, coordinate, commentate, le massime di diritto indigeno, e tras-

messe mensilmente alle autorità menzionate nell'art. 51 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466. (1)

Assemblee.

Art. 57.

I commissari regionali ed i residenti favoriscono le consuetudinarie assemblee dei componenti le stirpi, nelle quali si debbono stabilire norme di diritto, patti, riconoscimento di parentele, pacificazioni, ecc.

Ne prendono atto e rendono esecutivi i deliberati delle assemblee, coll'assenso del Governo nei casi di maggiore importanza.

Sconfinamento.

Art. 58.

È considerato come trasgressione e punito con la tradizionale multa fino a talleri 120 M. T., lo sconfinamento, dei nativi, dal territorio eritreo quando avvenga senza permesso del Governo.

Confische.

Art. 59.

La pena tradizionale indigena della confisca, che può essere applicata ai sensi dell'articolo 34 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51 (2), non può essere inflitta senza espressa autorizzazione del Governo.

Art. 60.

Se la confisca è autorizzata, le cose confiscate sono vendute al pubblico incanto od a trattativa privata a favore del miglior offerente. Il ricavato, dedotte le spese, è versato alla Regia Tesoreria. Il versamento è accompagnato da copia del verbale di vendita.

Diritto mussulmano.

Art. 61.

Le norme suddette per quanto si riferiscono ai mussulmani, sono completate dallo statuto personale mussulmano.

CAPO III.

Terreni

—

Accertamento di confini.

Art. 62.

A cura dei commissari regionali e dei residenti sono accertati, gradatamente, ed ogni volta che si presentino contestazioni, i confini di terreni il cui godimento spetti alle singole tribù, stirpi e villaggi, ed agli enti di culto. I commissari regionali ed i residenti debbono, possibilmente, far procedere a rilievi, con riferimento alla carta al 100,000 dell'Istituto geografico militare. Gli accertamenti sono fatti con le norme generali prescritte dal R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23. (3)

Contestazioni.

Art. 63.

Le decisioni, in caso di contestazioni, anche su detta materia, sono date dai commissari regionali e dai residenti, a norma dell'art. 25.

Revisione.

Art. 64.

Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso al Governatore, e la revisione d'ufficio, negli stessi modi stabiliti per le ordinarie controversie.

Commissione consultiva.

Art. 65.

In caso di revisione, il Governatore trasmette immediatamente gli atti ad una commissione composta: dal direttore di Governo competente, da un magistrato e da un altro funzionario governativo scelti dal Governatore. La commissione è presieduta dal funzionario più elevato in grado, si riunisce almeno una volta al mese per dare il suo avviso, con relazione scritta, sulle questioni propostele.

Il suo avviso è semplicemente consultivo.

Le parti interessate possono far pervenire alla Commissione memorie scritte.

Il Governatore tiene presente il detto parere nel decidere della controversia.

Art. 66.

Nei casi di maggiore importanza, e concorrendo speciali circostanze, il Governatore fissa una pubblica udienza, per udire personalmente le parti e decidere della controversia. Alla solenne udienza intervengono il Commissario o il residente, che ha pronunziata la decisione, le autorità italiane ed i notabili indigeni che sono designati dal Governatore.

La procedura delle udienze e le formalità del giudizio, sono rimesse al suo prudente criterio.

Registri fondiari.

Art. 67.

I registri fondiari, di cui al R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23, sono tenuti dai commissari regionali e dai residenti, per le rispettive regioni.

Delegati del Governo.

Art. 68.

I commissari regionali ed i residenti sono delegati del Governo, per quanto riguarda l'esercizio delle facoltà di cui al R. decreto 30 luglio 1901, n. 250. (1)

Regime giuridico.

Art. 69.

Le terre, comunque ed in qualunque luogo direttamente occupate da europei o assimilati, o da indigeni entro le aree edilizie, debbono considerarsi soggette al regime giuridico italiano, salvo le particolarità ammesse dagli speciali ordinamenti della Colonia

Art. 70.

Le terre usufruite dagli indigani soggiacciono al regime dato dalle varie consuetudini dei luoghi ove sono situate, in quanto non sieno manifestamente contrarie agli interessi coloniali, o contrarie alle disposizioni ed ai concetti espressi nel presente regolamento.

Art. 71.

Con le riserve ora dette, sono rispettate le tradizioni e le leggi avite, particolarmente se avvalorate dai libri sacri o dalle consuetudini; tradizioni e leggi che i commissari regionali ed i residenti sono tenuti a raccogliere con la massima diligenza.

Diritto fondiario consuetudinario abissino.

Art. 72.

I commissari regionali ed i residenti informano le loro decisioni al concetto generale, universalmente ammesso, che la terra è di diritto comune, per quanto riguarda il godimento di essa, ma di proprietà permanente, indiscussa ed assoluta dell'Autorità Regia.

Perciò, i diritti proposti innanzi alle competenti autorità, debbono ritenersi come diritti di godimento, salvo specialissime particolarità.

Diritti di godimento della terra.

Art. 73.

I commissari regionali ed i residenti, tenendo debito conto delle

---

(1) Art. 51 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466. — « Ogni « autorità che amministra giustizia in rapporto agli indigeni, ove « pronunci una decisione di massima o che possa giovare alla mi- « glior conoscenza delle costumanze e tradizioni indigene o che « per qualsiasi ragione possa avere un' importanza scientifica, deve « trasmetterne due copie, una all'ufficio di governo, l'altra al pre- « sidente del tribunale d'appello ».

(2) Art. 34 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51. — « Nell'ap- « plicazione delle pene il giudice può attenersi alle pene più miti « che sono in vigore nelle singole tribù e villaggi, preferendo le « multe a favore della parte o dello Stato, ovvero la prestazione « di opere all'amministrazione ».

(3) V. allegato I, lettera *B*.

(1) V. allegato I, lettera L.

singole tradizioni locali, ammettono i varii diritti di godimento della terra, senza nulla innovare, in quanto però non costituiscano privilegi a danno di altri, e non ostacolino concessioni di terre ad europei.

Utenti della terra.

Art. 74.

Ammettono perciò che gli utenti della terra sieno, in relazione al diritto di godimento, e colle riserve suespresse:

restegña: coloro che per primi hanno occupato il suolo e perciò se ne dicono i proprietari, salvo sempre il diritto sovrano;

sedbegna: coloro che hanno terre dai *restegna* in godimento trasmissibile e revocabile;

gultegna: coloro che per particolare concessione o delegazione sovrana, revocabile anch'essa, esercitano sulla terra alcuni diritti;

ghebbar: tributarii, aventi diritto a coltivare la terra, sia perchè compresi nelle suddette classi di utenti, sia pel solo fatto di essersi obbligati a pagare il tributo.

Art. 75.

Il godimento della terra può spettare o ad una singola persona o alla collettività.

Le collettività riconosciute sono:

1° — *seb*: gente, stirpe;

2° — *addi*: comunità di genti o stirpi, ossia paese, villaggio.

« Medrì ».

Art. 76.

I varii diritti di godimento si esercitano sul *medrì* (terra) Con questo nome si intende una qualunque estensione di terreno che, per condizioni particolari o per avvenimenti storici, abbia avuto una speciale denominazione propria, o abbia assunto una caratteristica particolare. Essa è una designazione puramente geografica, che il più delle volte non ha nessuna relazione col nome patronomico delle popolazioni che godono o abitano il *medrì*, nè col sistema con cui questo fu ripartito fra di loro,

I commissari regionali ed i residenti debbono perciò tenere presente tale estremo di fatto nello stabilire le circoscrizioni per stirpi, per genti e per tribù.

Modi di godimento della terra.

Art. 77.

Circa la modalità del godimento del *medrì* i commissari regionali ed i residenti ammettono i varii sistemi in uso. Quelli generalmente da favorire sono i seguenti:

medrì dasà: terra goduta collettivamente dallo *addi*, che però non vi ha alcun diritto preciso ed esclusivo;

medrì scefà, o *scehnà*, o *discì*, o *oròt*: terra goduta pure collettivamente dallo *addi*, ma divisa tra i membri della comunità per l'uso, e per un periodo di alcuni anni (generalmente cinque o sette), in parti proporzionali all'entità delle famiglie;

medrì mocùl: terra divisa fra famiglie o stirpi, in modo permanente o temporaneo.

Qualità del possesso.

Art. 78.

Quanto alla qualità del possesso, i commissari regionali ed i residenti ammettono che la terra possa essere:

medrì restì: e cioè di perpetuo godimento di una o più stirpi. o di un *addì*, salvo i diritti sovrani.

Essa è trasmissibile per eredità e divisibile fra i componenti la stirpe. Gli estranei che si sieno stabiliti su di essa, possono acquistare per prescrizione il diritto di godimento, ma non possono mai domandare la divisione della terra:

medrì ghebrì: e cioè terra usufruita a qualunque titolo, concessa per ricavarne il tributo;

medrì uerchì: cioè comprata con denaro, e considerata assoluta e particolare proprietà.

Regime particolare.

Art. 79.

I commissari regionali ed i residenti osservano le particolari norme dettate dal R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23 e le speciali istruzioni del Governo, per quanto si riferisce ai:

medrì felassi: specie di feudo di enti ecclesiastici;

medrì Negùs: equivalenti alle proprietà spettanti al patrimonio privato della Corona;

medrì tafì: ossia terreno perduto, nel senso che è estinta la stirpe che lo godeva.

« Gultì ».

Art. 80.

Salvo il disposto del R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23 e degli articoli seguenti, e con le limitazioni prescritte, caso per caso, dal Governo, i commissari regionali ed i residenti ammettono che sul *medrì* possa esercitarsi il diritto di godimento conosciuto col nome di *gultì*.

Il *gultì*, o feudo, deve intendersi come una determinata estensione di territorio sulla quale, per concessione sovrana, si stabilì una famiglia o una stirpe, o che fu assegnata in particolare feudo.

Su dette terre il godimento è permesso nelle sole forme prescritte dall'art. 82.

Varie specie di « Gultì ».

Art. 81.

Salvo sempre il disposto del R. decreto 19 gennaio 1893, le particolari istruzioni del Governo, e con le riserve contenute nel presente regolamento, i commissari regionali ed i residenti ammettono solo in specialissimi casi, ed in modo temporaneo, le altre varie forme di *gultì*. Vigilano affinchè non vengano esercitati diritti di *gultegna*, se non espressamente autorizzati dal Governo.

Art. 82.

I commissari regionali ed i residenti ritengono per *gultì nai seb*, o *gultì* delle genti, (denominazione questa che è poi seguita dal nome patronomico della stirpe), quelle terre che si danno ai lavoratori con la facoltà di godere direttamente dei frutti di esse. Tali si debbono ritenere i *gultì* più vasti, e generalmente goduti da intere stirpi che vi dimorano e vi si propagano. Si possono considerare come veri e proprî *gultì nai seb* anche quelle estensioni che in Colonia furono denominati distretti.

« Gultì » personali.

Art. 83.

Sono aboliti, nè possono ricostituirsi senza l'espressa autorizzazione del Governatore, i *gultì* personali, ossia quelli concessi, prima dell'occupazione italiana, a favoriti od a meritevoli, e che hanno termine con la morte del beneficato o del benefattore. Egualmente sono vietati quelli concessi a determinati cariche o comandi.

Art. 84.

Nei casi in cui sia stato autorizzato il *gultì* personale, ne sarà sempre proibito l'esercizio con la firma dello *hamès*, per la quale l'utente avrebbe diritto di far coltivare il terreno dagli abitanti coi loro attrezzi e coi loro bestiami senza dare alcun compenso.

Può essere ammessa l'altra forma, oggi eccezionalmente in uso, dell'*esciùr*, per la quale l'utente ha diritto di percepire la decima parte di tutte le produzioni agricole e del bestiame, dai lavoratori del terreno dato in *gultì*.

Art. 85.

Non sono ammessi, se non espressamente autorizzati, i *gultì* che danno diritto di prelevare da un determinato territorio un canone annuo, o di imporre ai lavoratori prestazioni di diversa natura. Questi generalmente sono i *gultì* dei quali sono investiti i conventi, i discendenti di stirpe nobile. gli ex-investiti di cariche presso il Sovrano.

Consuetudini.

Art. 86.

I commissari regionali ed i residenti tengono debito conto delle consuetudini locali, e quindi:

a) ammettono la prescrizione consuetudinaria, generalmente stabilita in 40 anni, salvo che non sia stata interrotta dal pubblico tradizionale *grido di protesta e di rivendicazione*, e salvo il disposto dell'art. 78, pel quale non può attribuirsi il titolo di *restegna* allo estraneo;

b) salvo particolari e gravi eccezioni, ammettono il possesso di fatto, se avvenuto prima del dominio italiano;

c) ammettono la consuetudine, limitatamente alle regioni ove esiste, che la donna, o suo avente causa, non possa ereditare diritti di godimento sulla terra, oltre quelli ad essa concessi ed ottenuti col bando di Re Giovanni;

d) ammettono che il diritto di *sedbi*, salvo i casi di prescrizione, possa essere fatto cessare da chi gode del diritto di *resti*, ma il *restegna*; in tal caso, non può concedere di nuovo ad altri il *sedbi*;

e) che la terra è goduta per il tempo ammesso dalle singole consuetudini;

f) che nessun indigeno può alienare terre, salvo che non sieno soggette al regime giuridico italiano, senza il consenso della Autorità;

g) ammettono ogni altra consuetudine, in quanto non sia contraria al disposto del presente capo;

h) ritengono che al beneficio del godimento della terra, corrispondono, nel diritto consuetudinario abissino, i seguenti obblighi permanenti, oltre quelli imposti dalla volontà sovrana: *fedeltà al Sovrano, pagamento del tributo, mantenimento delle truppe di passaggio o stabili a guardia del territorio concesso*, (cioè *fessès*), *servizio militare in guerra per tutti i validi alle armi*. (cioè *chitèt*, *residenza sul territorio concesso e coltivazione di esso*.

Diritto fondiario consuetudinario mussulmano.

Art. 87.

Le norme suddette hanno vigore per le popolazioni mussulmane che abbiano affinità di razza con quelle abissine, e ne seguano le consuetudini.

Art. 88.

Per quanto riguarda il territorio occupato da popolazioni mussulmane, e colle riserve di cui all'art. precedente, i commissari regionali ed i residenti ritengono che la tradizione e la coscienza indigena ne attribuiscono incondizionatamente l'assoluta proprietà all'autorità sovrana.

Art. 89.

Tuttavolta, nelle terre occupate da mussulmani, è ammesso il titolo di proprietà derivante da *hoggia*, il diritto di godimento nei modi stabiliti dalle consuetudini, compreso quello derivante dall'avere, in tempo antico, diboscato il terreno. È, infine, ammessa la prescrizione, secondo le consuetudini locali.

CAPO IV.

Demanio

Accertamenti.

Art. 90.

I commissari regionali ed i residenti provvedono, nelle rispettive regioni, alle operazioni per l'accertamento dei confini dei terreni spettanti allo Stato.

In tali operazioni si uniformano al disposto del R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23 ed alle direttive particolari del Governo.

Proposte.

Art. 91.

Le proposte di indemaniazione sono fatte, con particolareggiata relazione, al Governo.

Sono accompagnate da un rilievo del terreno, in triplice copia, con riferimento alla carta al 100,000 dell'Istituto geografico militare.

Documenti.

Art. 92.

I commissari regionali ed i residenti, sotto la rubrica d'archivio *accertamenti demaniali*, conservano i documenti riguardanti la materia.

Registri.

Art. 93.

Presso ogni commissariato ed ogni residenza è tenuto un registro conforme all'unito modello n. 2 (1), ove sono enumerati e descritti tutti i territori demaniali della regione.

Terre « tafi ».

Art. 94.

La proprietà della terra essendo devoluta all'Autorità Regia, che solo ammette nelle stirpi occupatrici del suolo il diritto di godimento, ne consegue che le terre abbandonate dalle stirpi concessionarie o già in possesso di stirpi estinte, (terre *tafi*), ritornano di pieno diritto in possesso diretto dell'Autorità Regia.

Vincoli demaniali.

Art. 95.

Son sottoposti a vincolo demaniale:

a) i terreni dichiarati demaniali, e quelli comunemente considerati tali, quali, in genere, i terreni goduti dalle popolazioni mussulmane;

b) i prati riservati all'Amministrazione;

c) tutte le zone boschive;

d) le cave, le miniere, e le saline;

e) le strade ed i pozzi costruiti a spese dell'Amministrazione;

f) le zone attraversate da ferrovie o da fili telegrafici;

g) le aree edilizie;

h) tutte le aree comunque occupate da edifici pubblici o di privati europei, eccetto che il suolo sia stato da essi acquistato;

i) le spiagge;

l) il letto e le sponde dei corsi d'acqua.

Terreni da indemaniarsi.

Art. 96.

Non si considerano demaniali i terreni dichiarati tali dai tribunali d'arbitrato o da altre cessate autorità, ove la dichiarazione di indemanazione non sia stata sanzionata da decreto governatoriale.

Tuttavolta, i commissari regionali ed i residenti hanno l'obbligo di fare, nel più breve termine possibile, al Governo, le proposte atte a sanzionare i diritti demaniali già di fatto acquisiti dell'Amministrazione.

Art. 97.

Uguali norme sono osservate per i *resti* già appartenenti a ribelli, di cui al decreto governatoriale 20 marzo 1895, n. 198 (2).

Norme generali per l'Amministrazione dei demani.

Art. 98.

I commissari regionali ed i residenti amministrano il demanio secondo le direttive del Governo, e tengono presenti le seguenti norme generali:

a) tutti gli attuali utenti conservano il godimento della terra secondo lo stato di possesso, in quanto esso non sia contrario al disposto del presente regolamento;

b) le terre abbandonate o comunque ritornate in possesso dello Stato, sono amministrate direttamente dall'autorità italiana;

c) nessuno può occupare terreni abbandonati, senza espressa autorizzazione;

d) i terreni abbandonati o illeggittimamente goduti sono proposti per la indemaniazione;

---

(1) V. allegato III.

(2) V. allegato II.

e) non può esserne fatta cessione a stranieri, a qualunq u titolo, senza espressa autorizzazione;

f) gli immigrati, se autorizzati, possono avere il godimento di terre;

g) in appositi registri sono annotate tutte le terre concesse ai paesi, alle stirpi, o alle tribù, ovvero indemaniate.

Terre concesse a mussulmani.

Art. 99.

Nelle zone abitate dalle tribù mussulmane, ognuno che intenda dissodare terreni, può domandarne la concessione a mezzo del capo tribù, o della frazione della tribù.

Art. 100.

Nessuna esenzione dall'imposta è ammessa, e vigono, nelle terre godute dalle tribù mussulmane, salvo particolari consuetudini, quelle stesse norme dettate in appresso, per le terre godute dalle popolazioni abissine, osservato il disposto dell'art. 89.

Amministrazione

Art. 101.

Per l'Amministrazione delle terre demaniali i commissari regionali ed i residenti osservano le seguenti prescrizioni di carattere generale:

a) possono valersi dell'opera di *meslenié*, di *scium*, di *cicca*, di *nebarà*, di *scech*, di *scium medrì* e *metaferì*;

b) costoro percepiscono una regalia uguale al 3 0[0 delle somme imposte e versate a loro cura;

c) generalmente i campi ove esista più di un concorrente, sono assegnati in fitto, col sistema del sorteggio, eseguito a mezzo di notabili o di anziani, per un tempo non eccedente il quinquennio, salvo le particolari eccezioni e le varie consuetudini;

d) possono concorrere al sorteggio solo le persone, o gli aggregati di persone, che ne abbiano ottenuto l'assenso dal commissario regionale o dal residente;

e) sulle terre demaniali i coltivatori di esse sono liberi di far pascolare il proprio bestiame, senza corrispondere tasse di pascolo.

Tassazioni.

Art. 102.

La tassazione delle terre è fatta dal dicembre al marzo di ciascun anno, e può essere eseguita per singolo campo, o, in speciali circostanze, per territorio. Nel primo caso l'incaricato delle riscossioni raccoglie dai coltivatori le tasse singole, nella misura stabilita e resa notoria dalla competente autorità; nel secondo caso la somma complessiva imposta è ripartita da delegati, come si pratica pel tributo.

Proventi demaniali.

Art. 103.

Sono proventi demaniali, oltre quelli speciali per locazioni o contratti varî:

a) i fitti dei terreni avocati al demanio coloniale, o altrimenti considerati demaniali, e concessi, per disposizioni rese pubbliche con bandi, ad aggregati d'indigeni o a singoli indigeni, a scopo di coltivazione;

b) i fitti dei terreni concessi ad europei, o a singoli indigeni, con regolare contratto scritto. Il contratto scritto potrà stipularsi con gli indigeni che il Governo riconosca in condizioni di progredita civiltà;

c) le tasse di pascolo.

Affittanze ad europei.

Art. 104.

Per le affittanze ad europei i commissari regionali ed i residenti, si attengono provvisoriamente, fino alle nuove disposizioni che saranno emanate, al modulo n. 3 (1) allegato al presente regolamento, salvo varianti consigliate da speciali ragioni.

Avuta l'approvazione definitiva, conservano in separato volume uno degli originali, ne mandano un altro al Governo, ed il terzo alla parte contraente. Il contratto è gravato di una tassa, nella misura fissata dalla tariffa consolare vigente in Colonia (1).

(1) V. allegato III.

I commissari regionali ed i residenti sorvegliano affinchè sieno osservati i patti contrattuali, e denunciano le infrazioni al Governo.

Affittanze ad indigeni.

Art. 105.

Per le affittanze agli indigeni, salvo l'approvazione definitiva, è sufficiente la tenuta dei registri a matrice e figlia dei permessi di coltivazione accordati, sia a singoli individui, che a determinate stirpi, tribù, paesi. Per detti permessi si userà il modello n. 4 allegato (2).

Tasse.

Art. 106.

La tassa di fitto pei terreni demaniali, o considerati tali, è stabilita sulla base di L. 16 per ettaro. Può essere aumentata, o diminuita, a seconda delle circostanze. È introitata, al lordo di ogni spesa, a mezzo di bollettari a matrice e figlia provveduti dal Governo. La tassazione è commisurata alla qualità e alla quantità del raccolto. L'esazione dell'imposta demaniale deve compiersi non più tardi del mese di aprile.

Condoni.

Art. 107.

Nessun indigeno è esente dall'imposta demaniale. S'intende quindi abrogato il bando governatoriale 20 giugno 1896 (3), sulle esenzioni agli ascari di milizia mobile.

Tuttavolta è in facoltà del commissario o del residente di accordare parziali condoni, previa autorizzazione del Governo.

Estensione delle imposte.

Art. 108.

Le imposte demaniali gravano su tutti i raccolti fatti da indigeni su terreni comunque indemaniati, o su terreni considerati di diretta spettanza dello Stato, quali, in genere, quelli goduti dalle popolazioni mussulmane. Gravano inoltre sui terreni goduti da europei, nella misura data dai varii contratti.

Imposizione.

Art. 109.

La misura della tassa di fitto dei terreni, nei limiti di cui all'art. 106, è determinata personalmente dal commissario o dal residente, o da impiegati dipendenti, all'uopo delegati. Costoro, prima del raccolto, visitano le coltivazioni e stabiliscono le singole quote nominali, che inscrivono in apposite note distinte per territori o zone.

Spese.

Art. 110.

È conteggiata a parte ogni spesa per gli accertamenti di cui all'art. 90. I funzionari che eseguiscono sopraluoghi non hanno diritto ad alcuna diaria speciale, ma solo al rimborso delle maggiori spese sostenute e da dimostrarsi, nel limite massimo di L. 6 al giorno.

Art. 111.

È pure conteggiata a parte ogni spesa per gli accertamenti di cui all'art. 109, che deve essere fatta colle norme di cui all'art. 110.

Salvo speciale autorizzazione del Governo, non è ammessa altra spesa, nè per guide nè per noleggio di quadrupedi, dovendosi a ciò provvedere coi gregari di banda e coi quadrupedi assegnati ai varii uffici.

Art. 112.

Le spese tutte di cui al presente capo sono portate, mensilmente, a rendiconto, con tre distinte dimostrazioni:

(1) Diritto fisso L. 10, più diritto proporzionale L. 0,50 sul valore complessivo della locazione per la intera durata.

(2) V. allegato III.

(3) V. bullettino ufficiale n. 77 del 3 luglio 1896.

a) spese per accertamenti demaniali;

b) spese per accertamenti delle coltivazioni;

c) percentuali corrisposte, a mente dell'art. 101, lettera b).

Tasse di pascolo.

Art. 113.

Le tribù o le stirpi concessionarie di terreno possono esigere, a loro favore, dagli indigeni estranei, le tasse varie di pascolo attribuite loro dalle consuetudini.

Art. 114.

I relativi patti o contratti verbali debbono però essere sempre stipulati innanzi ai commissari regionali o ai residenti, che ne prendono atto, pena la decadenza dal diritto di esigere la tassa.

Art. 115.

Possono essere esentate dalla tassa di pascolo le carovane di passaggio.

Art. 116.

I commissari regionali ed i residenti possono autorizzare i pascoli sulle zone demaniali, adottando pei permessi il modello n. 3 allegato (1). Esigono, a mezzo dei regolari bollettari, le tasse di pascolo consuetudinario, salvo le esenzioni di cui al paragrafo e) dell'art. 101 e all'art. 115.

Pascoli nelle zone di confine.

Art. 117.

I commissari regionali ed i residenti esigono egualmente le tasse di pascolo che riguardano lo sfruttamento dei pascoli eritrei da parte delle tribù soggette ad altro Governo. Esse sono imposte e riscosse in base alla tariffa fissata anno per anno o in modo permanente, e con le modalità ed i critere dettati, volta per volta, dal Governo.

Art. 118.

I commissari regionali ed i residenti si accertano scrupolosamente volta per volta, con tutti i mezzi a loro disposizione, quali bestiami, di genti o tribù soggette ad altro Governo, sieno condotti nei pascoli eritrei. Si astengono da ogni provvedimento, e riferiscono al Governo, a cui sono riservate le decisioni.

Prati riservati.

Art. 119.

Annualmente, i commissari regionali ed i residenti propongono al Governo quali prati debbansi riservare per pascolo dei quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione, o pel taglio del foraggio da farsi da imprese private o direttamente dalle truppe coloniali. La designazione dei prati è fatta su indicazione del comando del R. Corpo di truppe coloniali del fabbisogno preveduto pei quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 120.

Nessun prato può essere riservato a pascolo o a taglio del foraggio pei quadrupedi di privata proprietà, salvo regolare concessione.

Coltivazioni ad economia.

Art. 121.

Non sono ammesse coltivazioni ad economia fatte direttamente dalle autorità civili o da quelle militari. Tuttavolta è riservato al Governo di assegnare brevi zone di terreno a ufficici civili o a reparti o distaccamenti militari per uso di orto, di giardino o di deposito.

Concessioni.

Art. 122.

Le domande di europei per concessioni di terreni coltivabili, demaniali o no, sono rivolte al Governo od ai commissari regionali ed ai residenti.

Art. 123.

Questi, a tutte spese dei richiedenti, o d'ufficio se autorizzati, e sempre quando il Governo abbia accolto in massima la domanda di concessione, procedono alla compilazione della pianta geometrica del terreno, in triplice copia, e, per delegazione, alla stipula dell'atto di concessione, pure in triplice copia, adottando il modello n. 6 allegato (1), salvo le varianti ordinate, caso per caso, dal Governo.

L'atto dev'essere sottoposto all'approvazione definitiva, secondo le norme legislative in vigore.

Delle tre copie, una è consegnata all'interessato, e le altre al Governo, che ne trasmette una al commissariato od alla residenza del luogo.

Art. 124.

I commissari regionali ed i residenti conservano, in separati volumi, gli atti di concessione in vigore corredati dalle rispettive piante geometriche o dagli altri documenti riferentisi ad essi, e gli atti di concessione revocati.

Art. 125.

A cura delle stesse autorità è sorvegliata l'esecuzione dei patti dell'atto di concessione, ed ogni infrazione è denunziata al Governo.

Art. 126.

Per le ulteriori formalità di legge, provvede il Governo.

Art. 127.

È riservato al Governo di provvedere direttamente per le concessioni a famiglie coloniche italiane, a società, ad istituti, e per qualunque concessione di maggior momento.

In ogni caso però i commissari regionali ed i residenti sono normalmente incaricati di sorvegliare l'osservanza delle condizioni dell'atto di concessione.

Cavallette.

Art. 128.

Nelle estensioni demaniali particolarmente, ed in ogni altro territorio possibilmente, i commissari regionali ed i residenti promuovono con ogni diligenza la distruzione delle uova delle cavallette. Così, specie nella piana di Hazamo, fanno arare i terreni nei luoghi ove sono depositate le uova, e fanno bruciare le stoppie nelle località ove gl'insetti, già nati, brulicano sul terreno.

Servitù militari.

Art. 129.

I commissari regionali ed i residenti possono essere incaricati di delimitare, d'accordo colle autorità militari, le zone di servitù militari.

Le zone così delimitate sono di diritto demaniali.

Fabbricati demaniali.

Art. 130.

Pei fabbricati demaniali sono osservate le norme del decreto governatoriale 25 maggio 1901, n. 37. (2)

Linee telegrafiche.

Art, 131.

Nelle zone attraversate dalle linee telegrafiche e per un raggio di due metri dai pilastrini che sostengono i pali telegrafici, è vietato di smuovere il terreno con aratri, e di occuparlo, o utilizzarlo in alcun modo.

CAPO V.

Polizia stradale e forestale

—

Diboscamento.

Art. 132.

Le zone boschive della Colonia sono tutte sottoposte a vincolo forestale.

Art. 133.

Nei terreni di cui al precedente articolo è vietato ogni diboscamento, tanto col mezzo dell'incendio, quanto col mezzo del taglio, salvo le eccezioni che seguono.

Art. 134.

Gli autori di incendi o di tagli arbitrari di piante se europei od assimilati, sono denunciati al magistrato ordinario, e se indigeni

(1) V. allegato III.

(1) V. allegato I, lettera C.

(2) V. allegato III.

ai commissari od ai residenti, che provvedono a norma delle leggi o delle consuetudini, sia per l'applicazione della pena, che per la condanna ad eventuali danni.

Art. 135.

Non scoprendosi gli autori degl'incendi o dei tagli arbitrari di piante, ed essendo l'opera di europei ed assimilati, i commissari regionali ed i residenti tengono responsabili le stirpi o le tribù che usufruiscono dei prossimi terreni, ed i loro capi, applicando le multe consuetudinarie, sempre quando il fatto non costituisca reato di competenza del magistrato ordinario.

Art. 136.

I commissari regionali ed i residenti, autorizzati dal Governo, possono permettere il diboscamento, a diradamento ed a scelta, a quelle popolazioni che facciano constare il bisogno di terreni da coltivare.

Art. 137.

I commissari regionali ed i residenti possono permettere l'incendio delle stoppie nei terreni in cui siano state depositate le uova delle cavallette e gl'insetti siano nati, dopo avere preso le opportune cautele per limitare l'incendio e salvare le piante.

Art. 138.

I commissari regionali ed i residenti possono fare concessioni per taglio di piante gratuito, rilasciando volta per volta permessi scritti giusta l'allegato modello n. 7 (1):

a) ad europei, per scopo sperimentale;

b) ad indigeni, per la costruzione di attrezzi rurali e di case.

Art. 139.

Debbono avere cura che il taglio sia fatto razionalmente, per diradamento ed a scelta. E, trattandosi di indigeni, sorvegliano che siano rispettati i boschi ritenuti sacri, e che la concessione non sia fatta ad estranei alla stirpe utente del suolo ove è posto il bosco, salvo l'accordo delle parti.

Art. 140.

Di ogni concessione fatta i commissari regionali ed i residenti danno avviso alle stazioni dei RR. Carabinieri, o, in mancanza, ad altri agenti di loro fiducia, pel controllo dell'uso fatto dal concessionario, e per la constatazione delle eventuali contravvenzioni.

Art. 141.

Per le concessioni vaste od a lunga scadenza provvede direttamente il Governo.

Art. 142.

Le autorità civili o militari sono tenute ad informare preventivamente i commissari regionali ed i residenti per i tagli di piante che sono necessarie pel disimpegno dei servizi loro affidati, dando notizia del numero e della qualità delle piante occorrenti e del luogo ove devono tagliarsi.

Ove i commissari regionali ed i residenti giudichino dannoso o non opportuno il taglio, fanno pervenire sollecitamente al Governo le loro osservazioni.

Vincoli forestali.

Art. 143.

Sono sottoposte a vincolo forestale, ed è proibito senza restrizioni e riserve il taglio:

a) su due zone di terreno larghe cento metri ciascuna a destra ed a sinistra, od a monte ed a valle, lungo le strade aperte al pubblico od in costruzione;

b) su una zona di cento metri di raggio attorno ai pozzi permanenti;

c) su quelle zone sulle quali l'Amministrazione pubblica od i privati eseguiscono regolari operazioni di rimboschimento, nonchè su quelle destinate dal Governo della Colonia al rimboschimento spontaneo.

(1) V. allegato III.

Art. 144.

È inibito, agli autori di arbitrario diboscamento, di coltivare le terre diboscate.

Art. 145.

I commissari regionali ed i residenti tengono, in apposito registro, l'elenco delle zone boschive della regione, con indicazione della qualità e della approssimativa quantità delle piante.

Strade.

Art. 146.

È vietato accumulare sulle strade terra o sassi, deporvi materiali o rottami, impedirvi lo scolo delle acque, o comunque recar danno alla viabilità.

Art. 147.

Tutti i materiali non altrimenti utilizzabili, che risultano da scavi per fabbricazioni od altro, o da demolizioni, debbono essere scaricati, a cura degli autori, nelle singole località designate dai commissari regionali o dai residenti.

Art. 148.

Fuori dei centri abitati europei, ed ove non esistono cantonieri, le popolazioni indigene sono tenute responsabili di ogni guasto che fosse arrecato alle strade per causa di loro incuria.

Acque.

Art. 149.

È punito nei modi di legge, e se indigeno nei modi consuetudinari, ed è tenuto al risarcimento dei danni, chiunque guasta, danneggia, inquina i pozzi permanenti, costruiti od in costruzione, col deviarne l'acqua, col guastarne i lavori, col gettarvi terra, sassi, immondizie.

CAPO VI.

Tributi

Norme generali.

Art. 150.

I commissari regionali ed i residenti provvedono, nelle rispettive regioni, e secondo le particolari istruzioni del Governo, agli studî, alla ripartizione ed alla riscossione del tributo imposto alle popolazioni indigene col R. decreto 29 ottobre 1891, n. 631.

Proposta annuale.

Art. 151.

I commissari regionali ed i residenti trasmettono al Governo annualmente, entro il mese di aprile, la proposta dei tributi di cui credono possibile l'imposizione nel susseguente esercizio finanziario. La proposta è fatta per distretti o per tribù, non mai complessiva per regione.

Ripartizione.

Art. 152.

Avuta l'autorizzazione dal Governo, i commissari ed i residenti provvedono alla ripartizione per paesi, o per frazioni di tribù, avuto il parere e l'assistenza dei *meslenié*, degli *scium*, dei *cicca*, dei *nebarà*, degli *scech*, degli anziani, secondo le tradizionali consuetudini locali.

Pagamenti.

Art. 153.

I pagamenti sono singolarmente fatti dai capi paese o frazione di tribù, coll'assistenza del *meslenié* o dello *scium*, dal quale dipendono.

Art. 154.

Il tributo è di massima soddisfatto in moneta etritrea. Il Governo può accordare che sia pagato in talleri, al tasso della piazza nel giorno del pagamento, e solo in casi specialissimi può accordare che sia pagato in natura.

Quitanza.

Art. 155.

Per ogni pagamento è rilasciata una quitanza, staccata dai bollettari provveduti dal Governo, pel netto della somma introitata.

La quitanza porta l'indicazione della misura della eventuale ripartizione del decimo fra *meslenìè* o *scium* o dipendenti *cicca* o *nebarà* o *scech*.

Termine delle riscossioni.

Art. 156.

La riscossione integrale del tributo deve essere compiuta entro i mesi di dicembre o di gennaio, salvo che per eccezionali ragioni sia stata proposta ed accordata riduzione o dilazione del pagamento.

Relazione annuale.

Art. 157.

Compiuta l'esazione, i commissari regionali ed i residenti trasmettono al Governo una speciale relazione sull'andamento del servizio delle riscossioni, corredata da osservazioni e proposte, e da uno specchio riepilogativo desunto dalle quitanze di riscossione.

Esenzioni.

Art. 158.

Nessuna esenzione dal tributo è ammessa, oltre quelle che sono eventualmente accordate col R. decreto annuale che impone il tributo. Non è perciò ammessa l'esenzione dei capi degli Asghedè nella tribù Habab, degli Scech nella tribù Ad Scech, dei Nebtab nelle tribù del Barca, dei Membarà nelle tribù Saho, ecc.

Bandi.

Art. 159.

La misura del tributo e le norme che ne regolano la esazione, sono rese pubbliche con bandi annuali emanati dai commissari e dai residenti, previa approvazione del Governo.

Divisione dei tributari.

Art. 160.

Ognuno paga col paese, o colla tribù, o colla stirpe di cui è originario per ascendenti in linea maschile. Si fa eccezione per gli aggregati autonomi, e per quelli che da tempo remoto pagano con altre stirpi.

Quote personali.

Art. 161.

Ognuno paga in proporzione dei propri averi, osservate le consuetudini delle varie stirpi, in quanto non sieno contrarie alle disposizioni del presente capitolo.

Terre demaniali.

Art. 162.

Le terre demaniali, per le quali già pagasi una tassa speciale, non sono computate nella ripartizione del tributo.

Ricchezze gravate di tributo.

Art. 163.

Per regola generale, e salvo le eccezioni, le popolazioni cristiane pagano in proporzione dei prodotti della terra di cui hanno il godimento, del bestiame e delle abitazioni che posseggono; le popolazioni mussulmane pagano in proporzione del bestiame posseduto, se per i prodotti della terra pagano l'imposta demaniale.

Criterî per la ripartizione.

Art. 164.

La ripartizione del tributo è basata essenzialmente sui resultati dei censimenti, e sui coefficienti dati dalle varie condizioni locali, come l'ubicazione e la produttività dei terreni, l' intensità degli scambi, le condizioni di pubblica sicurezza, le condizioni climatiche, l'estensione di altre tasse o imposte, l'estensione delle zone demaniali, i vincoli di varia natura, le condizioni sanitarie del bestiame, le condizioni dei mercati.

Stranieri.

Art. 165.

Gli indigeni stranieri alla Colonia pagano il tributo col paese e con la tribù a cui sono aggregati.

Ove abbiano residenza nei mercati, concorrono a pagare la quota pei ringoli mercati.

Bestiame.

Art. 166.

Il proprietario del bestiame paga per questo titolo, col paese o con la tribù cui egli appartiene. Ove il bestiame sia al pascolo in altro territorio, quivi paga, a favore della stirpe o della tribù concessionaria di esso, le tasse consuetudinarie di pascolo: *belà sarì* (pascolo dell'erba), *mai zereghè* (intorbidamento dell'acqua).

Abitanti delle isole.

Art. 167.

Gli abitanti delle Dahlac, e delle isole in genere, a qualunque stirpe o tribù appartengano, pagano coll'isola ove hanno preso dimora.

Consuetudini.

Art. 168.

I commissari regionali ed i residenti hanno cura di contemperare le presenti disposizioni generali con i varii usi delle stirpi e riferiscono al Governo colla relazione prescritta dall'articolo 157 o con speciali rapporti nei casi più gravi.

Capo VII.

Amministrazione

Responsavilità.

Art. 169.

I commissari regionali ed i residenti sono direttamente responsabili della effettuazione delle esazioni loro affidate, e dell'impiego delle somme assegnate per le spese del loro ufficio.

Scadenzarii.

Art. 170.

Tengono perciò appositi scadenzarii, dai quali risultino con evidenza, ed in qualunque momento, i crediti dell'Amministrazione. Uno speciale scadenziario, conforme all'unito modello n. 8 (1) è tenuto per le condanne pecuniarie inflitte.

Norme contabili.

Art. 171.

Oltre alle norme di conteggio stabilite col decreto governatoriale 25 giugno 1899, n. 525, (2) ed alle direttive del Governo, i commissari regionali ed i residenti osservano le altre prescrizioni che seguono.

Bollettarii.

Art. 172.

Nessuna somma può essere ricevuta, per nessun motivo, se non è giustificata in apposito bollettario, a matrice e figlia, che può essere:

a) bollettario di riscossione, di modelli varii, provveduto dal Governo;

b) bollettario per depositi provvisori, conforme all'unito modello n. 9 (3) provveduto dall'economato.

Firma delle quietanze.

Art. 173.

I commissari regionali ed i residenti possono delegare, sotto la loro personale responsabilità, gli addetti o gli altri impiegati italiani dell'ufficio, per la firma delle quitanze e per la custodia della cassa. Tuttavolta la cassa per le somme esatte deve essere diversa da quella dei fondi per le spese, e custodita da due diversi funzionari.

Reclami.

Art. 174.

I commissari ed i residenti si accertano personalmente, con improvvive ispezioni e ad ogni reclamo, della situazione di cassa, della regolarità delle quitanze, della regolarità ed equità delle

(1) V. allegato III.

(2) V. bullettino ufficiale della Colonia, n. 76 del 27 luglio 1899.

(3) V. allegato III.

imposizioni fatte da agenti subalterni, sia dipendenti dagli uffici di imposizione, sia appartenenti ai paesi o alle tribù.

Delegazioni.

Art. 175.

Sono autorizzati a delegare le stazioni dei RR. Carabinieri per le esazioni in località lontane e limitatamente al territorio sottoposta alla vigilanza di esse. Le quitanze di riscossione sono sempre rilasciate dal commissariato o dalla residenza.

Riscossioni.

Art. 176.

I commissari regionali e le residenze sono uffici di riscossione per:

a) i tributi,

b) le varie imposte demaniali,

c) le tasse di carattere municipale,

d) le multe varie inflitte in via amministsativa,

e) le tasse e le multe giudiziarie,

f) le tasse di consumo sul bestiame,

g) le tasse di porto d'armi per indigeni.

I commissariati regionali sono pure uffici di riscossione per:

h) le imposte sui fabbricati e sui commercianti.

Spese varie

Art. 177.

Salvo le spese fisse ordinarie, approvate dal Governo, è inibito ai commissari ed ai residenti di fare spese senza espressa autorizzazione.

Così, non sono ammesse in ispesa somme superiori a L 100 complessivamente per un mese, fatte per trattamento a capi o per informazioni, ove non sieno state espressamente autorizzate dal Governo.

Spese di cancelleria.

Art. 178.

Nei limiti dello stanziamento annuale, e coi fondi particolarmente assegnati, i commissari regionali ed i residenti provvedono alle seguenti spese:

a) acquisto di carta ed oggetti di cancelleria, esclusa la carta intestata per corrispondenza d'ufficio, che è provveduta dall'economato, incaricato pure di provvedere gli stampati;

b) illuminazione e pulizia dei locali d'ufficio, ed illuminazione esterna degli uffici in occasione di feste nazionali;

c) manutenzione del mobilio e piccole riparazione agli infissi;

d) acquisto e legatura di libri e di regolamenti;

e) affrancazione della corrispondenza d'ufficio;

f) altre minute spese, comprese le gratificazioni al personale.

Art. 179.

Delle spese soddisfatte, che non debbono mai oltrepassare il fondo stanziato, i commissari ed i residenti tengono conto in apposito registro.

Art. 180.

Alla fine di ogni esercizio finanziario trasmettono al Governo la nota delle spese, opportunamente documentate, e versano in Tesoreria la somma avanzata.

Spese per rappresentanza e per regalie.

Art. 181.

Nessuna spesa per rappresentanza, o per regalie in occasione di solennità, è ammessa se non autorizzata, volta per volta dal Governo.

CAPO VIII.

Tasse.

Norme generati.

Art. 182.

Le varie tasse sono esatte a mezzo di bollettarii a matrice e figlia, secondo il disposto del decreto governatoriale 25 giugno 1899, n. 525, già menzionato.

Tasse del conciliatore.

Art. 183.

Le tasse giudiziarie applicate dal conciliatore sono, in misura doppia quelle applicate nel Regno. Lono annotate, con indicazione del numero e della data della quitanza in margine agli atti originali (1).

Tasse notarili.

Art. 184.

Le tasse notarili sono introitate a beneficio dell'erario dal cancelliere del tribunale d'appello, a norma del disposto dell'articolo 93 del R. decreto 9 febbraio 1902 n. 51 (2).

Tasse giudiziarie.

Art. 185.

Nalla liquidazione ed esazione delle tasse giudiziarie, i commissari regionali ed i residenti si attengono al dispoto dell'articolo 76 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466 (3).

Tassse sui fabbricati, sui commercianti ecc.

Art. 186.

Le tasse sui fabbricati, opifici, costruzioni galleggianti e quelle sui commercianti, industriali, negozianti, imprenditori, appaltatori, fornitori ed esercenti professioni, arti o mestieri, sono applicate e riscosse dai commissari regionali ai termini dei RR. decreti 1° ottobre 1891, n. 617, 618, 619 (4) con le modificazioni apportate dal R. decreto 31 gennaio 1897, n. 61 (5) e con la estensione di cui al R. decreto 16 maggio 1900, n. 280 (6).

Commissioni d'appello.

Art. 187.

In ciascuna sede di commissariato regionale è istituita una commissione permanente d'appello per la tassa sui fabbricati ecc., per quella sui commercianti ecc., e per quella d'apertura d'esercizio, imposte rispettivamente coi RR. decreti precitati.

Art. 188.

La commissione permanente d'appello è presieduta dal commissario regionale.

Membri della commissione d'appello.

Art. 189.

Sono membri della commissione due funzionari coloniali e due contribuenti.

Art. 190.

I due funzionari coloniali sono scelti dal Governatore che li designa in modo permanente o volta per volta.

Contribuenti ammessi nel sorteggio.

Art. 191.

I due membri contribuenti sono sorteggiati, volta per volta, negli uffici dei commissariati regionali, fra:

a) i proprietari di fabbricati ecc. contribuenti per una tassa non inferiore a L. 50. annue;

b) i commercianti ascritti a classe non inferiore alla 5ª;

c) gli esercenti ascritti a classe non inferiore alla 5ª, secondochè trattisi di decidere su ricorsi aventi rispettivamente per

(1) V. allegato I, lettera *I*.

(2) Art. 93 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51. — « I commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del tribunale, i « residenti, i comandanti di distaccamento ed i comandanti delle « stazioni dei carabinieri Reali sono autorizzati a redigere le pro« cure alle liti e ad autenticare le firme apposte ad atti privati « in loro presenza, da persone loro note. Essi dovranno però ri« mettere questi atti al cancelliere del tribunale d'appello per la « dovuta tassazione o percezione dei diritti . . . . ».

(3) Art. 76 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466. — « Le tasse « giudiziarie da corrispondersi dalle parti nei giudizi riguardanti « gli indigeni, di competenza dei commissari e residenti, sono « quelle in uso presso le singole regioni ».

(4) V. allegato I, lettere *D*, *E*, *F*.

(5) V. allegato I, lettera *G*.

(6) V. allegato I, lettera *H*.

oggetto la tassa sui fabbricati, quella sui commercianti e quella d'apertura d'esercizio pubblico.

Nazionalità dei componenti della commissione.

Art. 192.

I membri di cui all'articolo precedente, delle commissioni regionali d'appello in Asmara e in Massaua, debbono essere italiani, ove trattisi di giudicare su appelli presentati da contribuenti europei.

Art. 193.

Se uno o entrambi i membri sorteggiati, ai termini del citato articolo, non sono italiani, deve procedersi ad un sorteggio suppletivo tra i contribuenti italiani, allo scopo di completare la commissione per ciò che riguarda la cognizione degli appelli presentati dai contribuenti europei, valido restando il primo sorteggio pei giudici d'appello sui contribuenti non europei.

Sorteggio

Art. 194.

Il sorteggio è annunziato al pubblico, almeno cinque giorni prima che abbia luogo, dai commissari regionali. I contribuenti possono presenziare il sorteggio stesso, del cui esito si dà atto con processo verbale.

Art. 195.

I sorteggiati che non siano assenti dalla sede del commissariato o che non sieno legalmente impediti, non possono rifiutarsi dal far parte della commissione, sotto pena di ammenda di L. 25 per ogni assenza non gistificata.

Competenza.

Art. 196.

Le commissioni d'appello sono competenti a risolvere i reclami per tutto ciò che concerne le tasse imposte coi RR. decreti precitati, e rispettivamente esercitano le loro attribuzioni nelle seguenti zone;

Commissione regionale di Asmara: — commissariato regionale dello Hamasèn;

Commissione regionale di Adi-Ugri: - commissariato regionale del Saraè e residenza del Mareb;

Commissione regionale di Seganeiti: — commissariato regionale dell'Acchelè Guzai e residenza dello Scimezana;

Commissione regionale di di Massaua: — commissariato regionale di Massaua;

Commissione regionale di Assab: — commissariato regionale di Assab;

Commissione regionale di Cheren: — commissariato regionale di Cheren e residenza del Sahel;

Commissione regionale di Agordat: — commissariato regionale del Barca e residenza del Gasc e del Setit.

Esecutorietà delle decisioni.

Art. 197.

Le decisioni delle commissioni sono valide a maggioranza di voti, ed esecutive salvo ricorso al Governatore entro i dieci giorni successivi alla partecipazione di cui all'articolo seguente.

Pertecipazione delle decisioni.

Art. 198.

L'esito dei reclami è partecipato direttamente ai contribuenti, dai presidenti delle singole commissioni.

Applicazione della tassa sui fabbricati ecc.

Art. 199.

Debbono essere dichiarati siccome soggetti a tassa, in proporzione del reddito netto che hanno o potrebbero avere, i fabbricati, gli opifizi e le costruzioni galleggianti stabilmente assicurate alle rive.

Esenzione dalla tassa sui fabbricati ecc.

Art. 200.

Non sono soggetti a dichiarazione perchè esenti da tassa:

a) i fabbricati d'ogni specie di proprietà coloniale qualunque sia l'uso cui sono adibiti;

b) i fabbricati d'ogni specie di altre pubbliche amministrazioni in quanto non siano affittati a privati contro corrispettivo;

c) i fabbricati destinati al culto;

d) i fabbricati di proprietà di missioni religiose italiane o straniere in quanto non siano affittati a privati contro corrispettivo;

e) i fabbricati che servano a sede di consolati, quando siano di proprietà dello Stato che il consolato rappresenta;

f) le costruzioni rurali quando servano di abitazione ai coltivatori delle terre, di ricovero al bestiame, di magazzini per attrezzi, macchine, prodotti del suolo ecc., e appartengano al proprietario o concessionario dei terreni cui sono destinate;

g) qualsiasi costruzione destinata ad uso che la renda permanentemen e e costantemente improduttiva.

Art. 201.

S'intendono esenti da tassa le costruzioni non in muratura, od altrimenti aventi carattere di temporaneità, vale a dire le baracche, gli *hedmò*, i *tucul* ecc., semprechè non formino corpo unico o sieno accessorie di fabbricati od opifici.

Calcolo del reddito.

Art. 202.

Il reddito netto delle costruzioni d'ogni specie indicate all'articolo 199 è stabilito deducendo dal reddito lordo delle medesime, a titolo di riparazioni, manutenzione ed ogni altra spesa o perdita eventuale, una metà per gli opifici ed un terzo per ogni altro fabbricato e costruzione.

Art. 203.

Agli effetti dell'articolo precedente sono considerate come opifizi le costruzioni specialmente destinate all'industria, munite di meccanismi o apparecchi fissi, nonchè le costruzioni galleggianti stabilmente assicurate dalle rive.

Art. 204.

Il reddito lordo dei fabbricati destinati ad alloggi' magazzini e simili si determina in base al provento che si ha o si potrebbe avere affittandoli.

Art. 205.

Il reddito lordo degli opifizi si calcola in base al valore locativo, tenute conto dei meccanismi ed apparecchi fissi, ed escluse le trasmissioni e le macchine lavoratrici. Si considerano facenti parte dell'opificio i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi gli alloggi degli operai.

Epoca dei pagamenti.

Art. 206.

Il pagamento della tassa è fatto a bimestri nei primi dieci giorni del secondo mese di ciascun bimestre, vale a dire dal 1° al 10 agosto pel primo bimestre dell'esercizio finanziario, dal 1° al 10 ottobre pel secondo bimestre, e così di seguito.

Rimborsi e riduzioni.

Art. 207.

Quando per un anno consecutivo un fabbricato soggetto a tassa rimanga sfittato ed inabitato od un opificio inattivo, il proprietario, giustificando opportunamente il fatto, ha diritto al rimborso dell'importo pagato per detto periodo di tempo.

Art. 208.

Quando nei fabbricati o negli opifici avvengano modificazioni che ne diminuiscano o ne facciano cessare la rendita, i contribuenti hanno diritto alla riduzione dell'imponibile o alla esenzione della tassa a decorrere dal bimestre successivo a quello nel quale la loro domanda, opportunamente giustificata, sia stata favorevolmente accolta.

Art 209.

Le domande ed i documenti per ottenere il rimborso, la riduzione e l'esenzione di cui ai due articoli precedenti, sono presentate alle Commissioni di cui all'articolo 187.

Periodo d'esenzione.

Art. 210

I termini del periodo d'esenzione della tassa per le nuove co-

struzioni, stabiliti dall'articolo 4 del R. decreto 1° ottobre 1891, n. 617, decorrono dal giorno in cui i nuovi fabbricati e gli opifici sono o possono essere abitati od usati in tutto od in parte.

Spese.

Art. 211.

Quando per un motivo qualsiasi od in seguito a reclamo del contribuente si debba addivenire a perizie, stime, ecc., le relative spese sono a suo carico ove il reclamo non sorta esito favorevole.

Prescrizioni.

Art. 212.

I crediti dell'Erario coloniale per la tassa di cui si tratta sono prescritti dopo due anni a decorrere dall'ultimo atto di procedimento.

Formazione del ruolo dei contribuenti.

Art. 213.

Il ruolo dei contribuenti è formato dai commissari regionali in base al ruolo dell'anno precedente, con le varianti che circostanze speciali consigliassero, tenuto conto sia delle nuove denuncie, ricevute, sia degli aumenti e delle diminuzioni di rendita che risultassero ai commissariati regionali, sia infine dei nuovi fabbricati che, trascorsi i termini indicati all'articolo 210, dovessero essere soggetti a tassa e non fossero stati denunziati.

Art. 214.

Le denunzie di nuovi fabbricati od opifici, nonchè quelle relative agli aumenti di rendita, per le iscrizioni sui ruoli annuali, debbono essere fatte entro il 31 marzo di ogni anno, sotto pena di multa, di sei mesi di tassa sul reddito non denunziato o denunziato in meno.

Pubblicazione del ruolo.

Art. 215.

Il ruolo deve essere pubblicato dai commissari regionali, per le zone di cui all'articolo 196, entro il 30 aprile d'ogni anno, ed i contribuenti hanno tempo a tutta il 31 maggio successivo per presentare i loro reclami alle Commissioni d'appello, di cui all'articolo 187, competente per territorio.

Art. 216.

Dopo la data ora detta il ruolo diventa esecutivo colle modificazioni che vi sono apportate in base alle decisinni della Commissione sui reclami ricevuti, o delle quali è data partecipazione agli interessati entro il 20 giugno, nei modi di cui all'articolo 198, salvo il diritto di ricorso previsto dall'articolo 197. Copia del ruolo è trasmessa, dai commissari al Governo.

Riscossione della tassa.

Art. 217.

Le riscossioni sono fatte dai commissari regionali direttamente, o coll'ausilio delle residenze e delle stazioni dei Reali carabinieri.

Penalità.

Art. 218.

Ai morosi al pagamento, vale a dire a coloro che non abbiano pagato la tassa nel termine fissato coll'articolo 206, è applicata una sopratassa in ragione del 5 0/0 delle somme di cui sieno debitori.

Procedura.

Art. 219.

Trascorsi dieci giorni dal termine fissato dal suddetto articolo 206, il commissario regionale fa notificare ai debitori un avviso, conforme all'annesso modello n. 10 (1), dell'ammontare del debito, con diffida di soddisfarlo entro cinque giorni. Pei contribuenti irreperibili l'affissione dell'avviso alla porta del commissariato regionale o della residenza e della giudicatura regionale, tiene luogo della notificazione dell'avviso stesso.

Art. 220.

Trascorso inutilmente detto termine di cinque giorni, il commissario regionale fa procedere al pegnoramento dei beni mobili appartenenti ai debitori morosi, dei fitti e delle pigioni in corso.

(1) V. allegato III.

Art. 221.

In mancanza di beni mobili, di fitti o di pigioni da pegnorare, è fatto verbale negativo, in seguito del quale si può procedere all'esecuzione immobiliare.

Art. 222.

L'atto di pignoramento dev'essere redatto in presenza di due testimoni e deve contenere le generalità del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del credito pel quale si procede, la qualità, la quantità ed il valore approssimativo degli oggetti pegnorati, le generalità del depositario ed infine l'intimazione che. trascorsi dieci giorni, si procederà alla vendita degli oggetti pegnorati, colle norme comuni di procedura.

Art. 223.

Per l'esecuzione sugli immobili la notificazione dell'avviso di pagamento tiene luogo della notifica del titolo esecutivo.

In tutto il resto è seguito il procedimento ordinario per le esecuzioni immobiliari.

Delegati alle notifiche ed alle esecuzioni.

Art. 224.

Le notificazioni ai contribuenti e le esecuzioni mobiliari sono fatte da impiegati italiani dei commissariati regionali e delle residenze, o da carabinieri o graduati dell'Arma espressamente delegati, volta per volta, dai commissari regionali o dai residenti.

Le vendite all'incanto tanto degli immobili come degli oggetti mobili sono fatte col procedimento ordinario.

Le spese di notifiche, verbali ecc., compresi i diritti spettanti ai messi, ai testimoni ecc., nella misura indicata dalla tariffa consolare applicata dalle cancellerie giudiziarie della Colonia, sono a carico dei debitori.

Applicazione della tassa sui commercianti, ecc.

Art. 225.

La classificazione dei contribuenti per la tassa sui commercianti, sugli industriali, sui negozianti, sugli imprenditori, appaltatori e fornitori, e sugli esercenti professioni, arti o mestieri, viene fatta in base al reddito netto che ciascuno di essi trae o presume di poter trarre in un anno dai vari cespiti summenzionati.

Classi dei contribuenti

Art. 226.

La seguente tabella indica la corrispondenza tra i redditi netti dei contribuenti e la classe alla quale debbono essere ascritti per gli effetti della tassa:

Redditi annui netti				Classe
Superiori a	L. 20.000			1ª
da più di	» 15.000	a	L. 20.000	2ª
» »	» 12.000	a	» 15.000	3ª
» »	» 8.500	a	» 12.500	4ª
» »	» 4 000	a	» 8.500	5ª
» »	» 2.000	a	» 4.000	6ª
» »	» 1.000	a	» 2.000	7ª
» »	» 600	a	» 1.000	8ª

Calcolo del reddito.

Art. 227.

Il reddito netto si presume in base a quello avuto nell'anno precedente con le varianti che circostanze speciali consigliassero.

Art. 228.

Per stabilire il reddito netto si deduce dal reddito lordo l'ammontare delle spese necessarie alla produzione del reddito, come affitti di locali, personale, ammortizzamento del valore di materiali mobili, rischi ecc.

Art. 229.

Ogni contribuente è tenuto a dichiarare i suoi redditi al lordo e nella dichiarazione deve far risultare partitamente le singole deduzioni.

Obblighi dei pubblici uffici.

Art. 230.

I pubblici uffici, civili e militari, che abbiano stipulato contratti, appalti, forniture ecc. ne danno partecipazione ai commissariati regionali interessati per gli effetti della tassa, indicando approssimativamente il presunto lucro annuo dell'appaltatore o del fornitore.

Obbligo di denunzia.

Art. 231.

La denunzia è obbligatoria per tutti coloro che hanno o presumono di avere un reddito lordo eguale o superiore a L. 600 annue. Se dopo le deduzioni il reddito netto risulta inferiore a detta cifra, il denunziante non è classificato fra i contribuenti.

Epoca dei pagamenti.

Art. 232.

Il pagamento della tassa è fatto a bimestri, nei termini prescritti coll'art. 206.

Esenzioni.

Art. 233.

Sono esenti dal fare la dichiarazione dei propri redditi e quindi dal pagamento della tassa:

a) gli agenti consolari, purchè non esercitino una professione, un'industria od un commercio;

b) tutti gli operai manuali lavoranti a giornata, purchè non esercitino per conto proprio un'industria qualsiasi, e non siano impegnati, per durata maggiore di sei mesi, presso qualche stabilimento, costruzione, lavoro ecc.;

c) gli stipendiati dello Stato in quanto non esercitino per conto proprio professioni, industrie o commerci.

Cancellazione dal ruolo.

Art. 234.

L'obbligo del pagamento della tassa cessa per coloro che lasciano definitivamente la Colonia, se la loro partenza implica la cessazione del reddito pel quale sono tassati. La quota relativa al bimestre in corso è però sempre dovuta anche se il bimestre sia soltanto incominciato. La relativa cancellazione dal ruolo dei contribuenti, con l'indicazione della data con cui cessa l'obbligo del pagamento della tassa, viene ordinata dal commissario regionale.

Art. 235.

Nel caso che un contribuente inscritto sui ruoli cessi, pur rimanendo nella Colonia, dal commercio, dall'industria, dal negozio, dall'impiego che gli dà nella sua totalità il reddito per cui è tassato, ha luogo la sua cancellazione dal ruolo dei contribuenti a decorrere dal bimestre successivo a quello nel quale è avvenuta la cessazione. La cancellazione relativa è ordinata dal commissario regionale.

Nuove iscrizioni.

Art. 236.

Nel corso dell'anno sono aggiunti sul ruolo coloro che nella Colonia incomincino ad esercitare commerci, industrie, negozi, professioni, arti o mestieri e che abbiano o presumano di avere un reddito annuo soggetto a tassa. Eglino sono tenuti alla denuncia dei propri redditi. In mancanza di denuncia è applicata la multa di cui all'art. 240 ed ha luogo l'iscrizione d'ufficio; questa è partecipata agli interessati, che possono reclamare alla commissione d'appello entro dieci giorni dalla partecipazione.

La tassa decorre dal bimestre successivo a quello in cui è incominciato il commercio, l'industria, il negozio, l'impresa, l'appalto, la fornitura o l'esercizio.

Art 237.

Gli aumenti di reddito durante l'anno non danno luogo ad aumenti di tassa per i contribuenti già iscritti a ruolo, salvo il caso di nuovi commerci ecc. o di nuovi esercizi.

Prescrizioni.

Art. 238.

I crediti dell'Erario coloniale per la tassa di cui si tratta sono prescritti nei termini di cui all'art. 212.

Formazione del ruolo dei contribuenti.

Art. 239.

Il ruolo dei contribuenti è formato dai commissari regionali in base al ruolo dell'anno precedente, con le varianti che circostanze speciali consigliassero, tenuto conto sia delle denuncie ricevute tanto per nuove iscrizioni quanto per aumenti di reddito, sia degli aumenti di reddito che per alcuno dei già iscritti risultasse ai commissariati regionali, sia infine delle nuove iscrizioni che dovessero farsi, sebbene non ricevute le denuncie.

Nel ruolo debbono essere iscritti, nella 8ª classe, tutti i venditori o venditrici di *merissa* o *bussa*, di *tec* o *mies*, di *suà*, di *thè* o *caffè* ed in genere tutti i venditori di bevande usate dagli indigeni.

Art. 240.

Le denuncie dei redditi per le nuove iscrizioni sul ruolo dei contribuenti, debbono essere fatte, salvo i casi di cui agli articoli 236 e 237, entro il 31 marzo di ogni anno, sotto pena della multa eguale alla tassa per sei mesi secondo la classe alla quale il contribuente venga ad essere iscritto. Multa che deve essere pagata insieme alla tassa in occasione del soddisfacimento della prima rata del dovuto per l'esercizio finanziario.

Pubblicazione del ruolo.

Art. 241.

Per la pubblicazione e per l'esecutorietà del ruolo, pei ricorsi degli interessati e per la comunicazione del ruolo al Governo, valgono le norme dettate cogli articoli 215 e 216.

Riscossione della tassa.

Art. 242.

La riscossione della tassa avviene con norme identiche a quelle indicate negli art. 217 e seguenti fino all'art. 224 inclusivo del presente regolamento.

Apertura e trasferimento di esercizi.

Art. 243.

Gli esercenti pubblici nella Colonia Eritrea sono iscritti in un ruolo unico tenuto dal comando dei RR. carabinieri.

Tasse d'apertura.

Art. 244.

L'iscrizione su detto ruolo è subordinato al pagamento, da farsi alla cassa del commissariato regionale o della residenza, della tassa di L. 50, L. 25 o L. 10 per ognuno degli esercizi da aprirsi al pubblico ed a seconda dell'importanza degli esercizi stessi.

Art. 245.

L'importanza dell'esercizio e quindi l'ammontare della tassa da pagarsi all'atto dell'apertura, è determinata dal commissario regionale o dal residente.

Trasferimenti.

Art. 246.

Allorchè un esercente già iscritto sul ruolo trasferisce il proprio esercizio od uno dei propri esercizi da una in altra località, non paga una nuova tassa d'iscrizione, ma la differenza di tassa ove il nuovo esercizio venga assegnato dal commissario o dal residente ad una classe superiore a quella dell'esercizio smesso.

Licenze

Art. 247.

I permessi di apertura o di trasferimento non sono rilasciati dalle autorità di cui al capo IX, se non contro presentazione della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa o della differenza di tassa a seconda dei casi.

Reclami.

Art 248.

I reclami relativi alla classificazione degli esercizi per effetto del pagamento della tassa di apertura, sono trasmessi alle commissioni d'appello.

Art. 249.

Quando detti reclami abbiano esito favorevolo, ha luogo il rimborso della somma pagata in più.

Tasse per cave.

Art. 250.

Le tasse per concessione di cave di pietra, sabbia, calce ecc., sono esatte nella misura fissata, caso per caso, con apposito contratto scritto, redatto con le forme generali già prescritte con l'art. 104.

Tasse per diboscamento.

Art. 251.

Le tasse pel diboscamento sono eventualmente applicate, in dipendenza di concessione a cui provvede il Governo a termini dell'art. 141.

Tassa di consumo

Art. 252.

Sugli animali bovini, suini, ovini, caprini che vengono macellati nella Colonia grava una tassa di consumo nella seguente misura:

a) bovini e suini, del peso vivo superiore a Cg. 50 per capo L. 6,50;

b) gli stessi, del peso vivo inferiore a Cg. 50 per capo L. 3,00;

c) ovini e caprini, per capo L. 0,50.

Sono esenti gli ovini ed i caprini da latte.

Esazioni.

Art. 253.

La tassa suddetta è riscossa dai commissari regionali e dai residenti, a mezzo dei bollettari regolamentari a matrice e figlia. All'uopo eglino fanno obbligo ai capi di denunciare ogni settimana, in occasione delle pubbliche udienze, le macellazioni avvenute nei loro territori.

Concorso dei RR. carabinieri

Art. 254.

Per il servizio d'esazione delle tasse di consumo fuori della sede dei commissari e dei residenti, questi possono valersi delle stazioni dei RR. carabinieri, ed anche, occorrendo, del personale di ufficio o dei capi di fiducia.

Obbligo di anticipato pagamento.

Art. 255.

Nelle sedi di commissariato regionale, di residenza, di stazione dei RR. carabinieri, è proibito di macellare animali senza aver prima soddisfatto la tassa di cui agli articoli precedenti.

Contravvenzioni.

Art. 256.

Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei precedenti articoli i commissari regionali ed i residenti impongono ai contravventori una multa uguale al triplo della tassa non percetta

Quietanze.

Art. 257.

Settimanalmente, i delegati dei commissari e dei residenti rimettono loro l'importo delle esazioni, con un elenco nominativo dei contribuenti, in base a cui sono rilasciate le quietanze di riscossione.

Esenzioni

Art. 258.

Sono esenti dalla tassa di consumo gli animali, bovini, ovini, caprini macellati:

a) da indigeni cattolici nei giorni di Epifania, Pentecoste, Ascensione, Corpus Domini, Pasqua, Natale;

b) da indigeni eutichiani nei giorni di Fassigà, di Temchèt, di Lidèt e nei tre giorni di Mascàl:

c) da indigeni mussulmani nel giorno precedente le festività di Ramadan e di Bairam, in quello delle dette festività e nel susseguente.

Art. 259.

Tali esenzioni hanno luogo in quanto la carne non sia destinata alla vendita, ed in quanto la macellazione non avvenga nei pubblici macelli.

CAPO IX.

Pubblica sicurezza

—

Attribuzioni generali.

Art. 260.

Il servizio di P. S. è normalmente esercitato con le direttive del Governo, dall'arma dei RR. carabinieri, sussidiata da ascari di truppa e da gregari di banda, e con le norme generali di cui in appresso.

Art. 261.

L'arma dei RR. carabinieri ha giurisdizione su tutte le zone della Colonia, affidate alla sua sorveglianza.

Art. 262.

Il servizio è fatto dall'arma a mezzo di tenenze, sezioni o stazioni. Queste sono istituite laddove occorra, in modo permanente o temporaneo, per ordine del Governatore, udito il parere del comandante dei RR. carabinieri e del commissario o del residente della zona.

Art. 263.

I commissari regionali ed i residenti esercitano, nelle rispettive circoscrizioni, le funzioni di autorità di P. S. ove non esistono tenenze dei RR. carabinieri.

Art. 264.

Ove esistono tenenze, le due autorità procedono d'accordo per determinare i provvedimenti da prendersi.

Decisi i provvedimenti, autorizzati nei casi gravi dal Governo, la direzione e la responsabilità delle operazioni spettano all'arma.

Art. 265.

Tuttavolta, nei casi più gravi, quali quelli di comparsa di bande armate, è riservato al Governo di avocare a sè la direzione del servizio.

Art 266.

I rapporti dei commissari regionali e dei residenti con l'arma dei RR. carabinieri, per quanto riguarda la polizia giudiziaria, sono analoghi a quelli dei pretori del Regno con l'arma; e per qualunque altra operazione di polizia ordinaria sono analoghi a quelli dei sindaci con l'arma stessa.

Art. 267.

I commissari regionali ed i residenti sono tenuti a denunciare alla Procura del Re, pel tramite del Governo, tutti quei reati la cui cognizione ecceda la loro competenza e che comunque venissero a loro conoscenza, confortando il rapporto di qualsiasi notizia atta a completare l'istruttoria.

Art. 268.

Sorvegliano e provvedono, nei limiti della loro competenza, riferendo al Governo o giudicando in merito, per ogni infrazione alle leggi, al disposto del R. decreto 8 dicembre 1892 n. 747 (1) sull'ordinamento della P. S. nella Colonia, od agli speciali regolamenti.

Denunzie.

Art. 269.

Ogni agente della pubblica forza denunzia:

a) colle forme di legge, i delitti e le contravvenzioni imputati ad europei od assimilati, ed i delitti imputati ad indigeni;

b) con semplice memoria scritta o verbalmente, le contravvenzioni imputate ad indigeni.

Armi.

Art. 270.

L'Arma dei RR. Carabinieri provvede per la concessione ed il rinnovamento dei permessi di porto d'ami, per la vendita o la cessione di armi da fuoco o di munizioni, e per quant'altro è disposto dalla vigente legge di P. S. relativamente alle armi, sempre quando si tratti d'un europeo od assimilato.

Per gli indigeni provvede il Governo per mezzo del comando del R. Corpo di truppe coloniali se trattasi di militari indigeni

(1) V. allegato I, lettera *M*.

in effettività di servizio, ed a mezzo dei commissari regionali e residenti se trattasi di qualunque altro indigeno.

Art. 271.

Le proposte dei commissari e dei residenti si informano al criterio che nessuno, oltre i capi distretto, tribù o banda, possegga più di un'arma lunga da fuoco; che la licenza è normalmente accordata ai soli capi, notabili od insigniti di grado onorifico; che non è mai accordata a coloro che subirono una condanna, anche se graziati, o che comunque furono ribelli o fuorusciti.

Rilascio di permessi.

Art. 272.

Le proposte dei commissari e de residenti, sia per le licenze nuove, sia pel rinnovamento di quelle scadute, devono essere accompagnate dal parere dei RR. carabinieri da essi richiesti.

Art. 273.

Accolte le proposte, i commissari ed i residenti rilasciano la licenza riscuotendo la relativa tassa di L. 12, a mezzo di bollettari regolamentari provveduti dal Governo.

I fucili a pietra od a miccia non sono gravati di tassa.

Art. 274.

Sono esenti da tassa le armi donate dal Governatore, e quelle assegnate ai capi per ragione della loro carica.

Stampati.

Art. 275.

Gli stampati pei permessi di porto d'armi sono tenuti in deposito presso il comando della compagnia dei RR. carabinieri e riuniti in registri bollati presso il detto comando.

I commissari regionali ed i residenti richiedono ad esso i registri dei permessi di porto d'armi, e ad esso rimettono le matrici quando i registri sono esauriti.

Concessione e revoca di licenze.

Art. 276.

I commissari regionali ed i residenti danno notizia al comando dei RR. carabinieri, volta per volta, dei permessi di porto d'armi concessi o revocati.

Ben inteso che, in dipendenza di reato, qualunque agente della pubblica forza può procedere al disarmo di individui, riferendone immediatamente alle autorità interessate.

Permessi temporanei.

Art. 277.

Ogni volta che i commissari regionali od i residenti debbano, per ragioni di servizio, munire temporaneamente di arma da fuoco corrieri, informatori o altri agenti, li provvedono di biglietto di riconoscimento redatto in carta d'ufficio e firmato dal commissario o dal residente.

Avvertono, del rilascio temporaneo del permesso, la stazione dei RR carabinieri competente per territorio.

Art. 278.

Il permesso temporaneo deve contenere l'indicazione della durata del servizio, e la descrizione dell'arma consegnata.

Art. 279.

Nessun indigeno, se non in regolare servizio, o munito di regolare licenza o di permesso temporaneo, può detenere armi, nè proprie, nè dell'Amministrazione.

Confische.

Art. 280.

I commissari regionali, i residenti, gli agenti della pubblica forza sequestrano le armi detenute in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 281.

Le armi comunque sequestrate o confiscate, sono versate al Governo, che provvede per la vendita, o pel versamento nei magazzini d'artiglieria.

Registri.

Art. 282.

I commissari regionali ed i residenti tengono un registro, conforme all'unito modello n. 11 (1), in cui sono descritte tutte le armi comunque possedute da indigeni da essi amministrati, ed un altro registro, conforme all'unito modello n. 12 (2), in cui sono descritte le armi e gli accessori avuti in caricamento dalla competente autorità militare.

Pubblici esercizi.

Art. 283.

Nelle località ove non risiedono ufficiali dei RR. carabinieri, e limitatamente agli indigeni, le licenze per apertura o trasferimento di locande, osterie, caffè e tutti gli altri esercizi menzionati a l'art. 6 del R. decreto 8 dicembre 1892, n. 747, o la revoca delle stesse, sono date dai commisrari regionali e dai residenti come autorità di P. S., con obbligo però di chiedere il parere della tenenza dei RR. carabinieri, competente per territorio.

Art. 284.

In caso di discordanza di parere fra il commissariato regionale od il residente ed il comandante della tenenza, entrambe le suddette autorità ne riferiscono all'autorità superiore che decide.

Art. 285.

Deve però essere data partecipazione, volta per volta, al comando della compagnia RR. Carabinieri, delle licenze di apertura d'esercizio concesse o revocate, agli effetti di cui all'art. 243.

Art. 286.

L'agente della pubblica forza può sempre, in dipendenza di reato o di pericolo di disordini, ordinare provvisoriamente la chiusura dell'esercizio.

Art. 287.

Per ogni licenza il concessionario paga, alla cassa del rispettivo commissariato o residenza, la tassa di cui all'art. 244.

Art. 288.

I pubblici esercizi non possono rimanere aperti oltre le ore 24 in Massaua ed in Asmara, ed oltre le ore 22 nelle altre località.

Quelli condotti da indigeni non possono, in alcuna località, rimanere aperti oltre le ore 21.

Giuoco.

Art. 289.

È proibito qualsiasi giuoco o *fantasia* per le vie e per le piazze se non espressamente autorizzato dal commissario o dal residente previo avviso dei RR. carabinieri.

Questua.

Art. 290.

È proibita la questua; solo in casi eccezionali i commissari regionali ed i residenti possono autorizzarla agli indigeni quando trattasi, giusta le consuetudini locali, di raccogliere da affini per parentela somme destinate al pagamento di multe collettive o del tradizionale prezzo di sangue.

Art. 291.

A cura dei commissari regionali, dei residenti, degli agenti della pubblica forza, i mendicanti sono fatti accompagnare oltre confine se stranieri; sono consegnati ai notabili della loro stirpe, ai conventi, alle moschee, agli amministratori dei beni *uacùf*, secondo i casi, se nativi della Colonia.

Passaporti e fogli di via.

Art. 292.

Nessuno può partire dalla Colonia per via di mare senza essere munito di regolare passaporto o foglio di via, rilasciato dal comandante dei RR. carabinieri o dai suoi delegati.

È fatta eccezione pei passeggeri di sambuchi che si recano nelle isole o nel litorale eritreo. La partenza di tali passeggieri è sorvegliata dalla Capitaneria di Porto.

Art. 293.

Agli indigeni non sono accordati passaporti.

Non sono accordati fogli di via ad indigeni, se non dietro esi-

(1) V. allegato III.
(2) V. allegato III.

bizione di nulla osta rilasciato dal competente commissario o residente.

Art. 294.

I commissari regionali ed i residenti rilasciano o rifiutano il nulla osta secondo le particolari direttive del Governo.

Pellegrini per Gerusalemme.

Art. 295.

Trattandosi di pellegrini abbissini diretti a Gerusalemme, i commissari od i residanti si accertano che siono provveduti dei mezzi pel viaggio di andata e di ritorno e dei mezzi di sussistenza in Gerusalemme. Esigono che da ogni persona sia fatto un deposito di L. 200, che rimettono, a mezzo del Governo, al R. Console italiano in Gerusalemme. Ove il deposito non sia possibile chiedono la costituzione di garanti solvibili, da tenersi responsabili pel caso di rimoorsi di spese alle Autorità.

Durata dei passaporti e dei fogli di via.

Art. 296.

I passaporti sono valevoli per tre anni e devono essere visitati ad ogni partenza dei titolari; i fogli di via si rilasciano volta per volta, ad ogni partenza.

Tasse.

Art. 297.

Ogni passaporto è gravato della tassa di L. 10 per le persone agiate: di L. 2 per le altre.

Queste tasse sono esatte dai RR. Carabinieri, a mezzo dei bollettari regolamentari.

Generalità dei nuovi arrivati.

Art. 298.

Le persone che arrivono in Colonia per soggiornarvi oltre otto giorni debbono, nel termine di 48 ore dal loro arrivo, fornire le indicazioni delle loro generalità e del loro domicilio all'arma dei RR. carabinieri.

Se sono indigeni del continente africano od asiatico devono presentarsi in persona all'arma dei RR. carabinieri per indicare le loro generalità ed il loro recapito.

Attribuzioni dell'autorità marittime.

Art. 299.

Il capo dei servizi di dogana e di porto ed il commissario regionale di Assab, funzionante da capitano di porto, esigono che le agenzie delle compagnie di navigazione, i comandanti di bastimenti o di barche di qualunque natura, non imbarchino persone non munite di regolare passaporto o foglio di via.

CAPO X.

Carceri

Stabilimenti carcerari.

Art. 300.

Gli stabilimenti carcerari nella Colonia sono le carceri di Massaua, di Asmara e di Assab. Queste ultime sono adibite anche a reclusorio.

Art. 301.

Nelle carceri sono rinchiusi:

a) i detenuti in attesa di giudizio:

b) i detenuti condannati:

c) i detenuti di passaggio.

Art. 302.

Nelle carceri di Asmara si scontano le pene non superiori ad un anno. In quelle di Massaua, le pene non superiori a due anni.

La durata della pena si calcola tenendo conto soltanto del periodo che, al giorno della condanna, resta ancora a scontare.

Art. 303.

Nelle località, ove non esistono carceri, le pene non superiori ad un mese, calcolate come nell'articolo precedente, sono scontate nelle camere di sicurezza dei RR. carabinieri, o presso le sedi dei commissariati o delle residenze, se ivi esistono locali adatti, anche se custoditi da soli gregari di bande.

Art. 304.

Nelle carceri di Assab, adibite a reclusorio, scontano la pena loro inflitta, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, tutti i condannati che, a partire dal giorno della condanna, debbano scontare una pena superiore a due anni.

Art. 305.

In casi eccezionali però il Governo può autorizzare, volta per volta, che le pene eccedenti i limiti di tempo di cui agli articoli precedenti sieno scontate anche nelle carceri di Massaua o di Asmara.

Art. 306.

I militari sottoposti a procedimento penale, e quelli condannati sono custoditi negli stabilimenti di cui all'art. 300.

Art. 307.

Negli stabilimenti carcerari della Colonia sono rinchiusi tanto gli europei ed assimilati, quanto gli indigeni. Questi ultimi sono custoditi in distinti locali, in modo da evitare qualsiasi contatto con gli europei ed assimilati.

I militari italiani, se i locali lo permettono, sono rinchiusi in camere separate da quelle dei detenuti europei.

Così pure in locali separati sono racchiuse le donne ed i ragazzi.

Art. 308.

I condannati europei, compresi i militari italiani, che dopo la sentenza di condanna debbono scontare più di un anno di pena restrittiva della libertà personale, sono tradotti in Italia per ivi essere rinchiusi in uno degli stabilimenti carcerari.

Attribuzioni dei commissari regionali.

Art. 309.

Il servizio carcerario nella Colonia, salvo speciali disposizioni, dipende dai commissari regionali.

Art. 310.

Spetta ai commissari regionali di prendere gli accordi necessari con l'autorità militare locale circa quanto riguarda la custodia esterna degli stabilimenti carcerari.

Art. 311.

Il commissario regionale si assicura con improvvise visite allo stabilimento del buon andamento del servizio. Alla fine di ogni trimestre rimette al Governo una particolareggiata relazione circa il servizio carcerario nel proprio territorio, presentando quelle proposte che crede del caso, circa il personale di custodia, i locali ed il servizio interno, per un miglior funzionamento del servizio stesso. Alla relazione unisce una statistica numerica dei detenuti entrati ed usciti dal carcere durante il trimestre secondo l'annesso modello n. 13 (1).

Nei primi giorni del mese di gennaio rimette al Governo la relazione annuale sull'andamento del servizio carcerario: ad essa, oltre una tabella statistica come quella trimestrale, è annessa una tabella dimostrativa delle spese sostenute durante l'anno pel servizio carcerario.

Delegato alle carceri.

Art. 312.

Uno degl'impiegati del commissariato regionale, è delegato al servizio del carcere locale. Egli attende al disimpegno delle proprie attribuzioni circa il servizio carcerario sotto la dipendenza del commissario regionale, al quale spetta di sovraintendere al servizio stesso.

Art. 313.

Il delegato alle carceri è il capo dello stabilimento; egli invigila con frequenti visite diurne e notturne su tutti i rami del servizio e provoca nel caso gli opportuni provvedimenti dal commissario regionale. Si assicura con frequente intervento personale dell'osservanza delle leggi, delle prescrizioni del presente regolamento

(1) V. allegato 3°.

e di tutte le istruzioni e le disposizioni emanate dalla competente autorità; sorveglia il modo come il personale di custodia compie il proprio dovere, provvede alla regolare tenuta dei registri, degli atti e dei documenti prescritti e sottopone alla firma del commissario regionale tutta la corrispondenza d'ufficio con le varie autorità; assiste alla distribuzione del vitto; visita almeno una volta per settimana tutti i detenuti, ascoltandone le domande ed i reclami, ed interessandosi in particolar modo dei detenuti europei. Tali domande e reclami riferisce tosto al commissario regionale per i relativi provvedimenti. Sorveglia in modo speciale che fra i detenuti europei o assimilati europei ed indigeni non siavi contatto di sorta.

Oltre a ciò è suo obbligo:

a) *Ammonire il detenuto che manchi ai propri doveri e lodare quello che si distingua per buona condotta.*

b) *Leggere la corrispondenza dei detenuti, apponendo il visto a tutte le lettere in arrivo ed in partenza, non dando corso a quelle che egli reputa non doversi comunicare, trasmettendole al commissario regionale o all'autorità giudiziaria a seconda che le lettere appartengano a condannati o ad inquisiti.*

c) *Vietare che all'esterno dello stabilimento, anche nella parte destinata agli alloggi, si facciano illuminazioni in occasione di pubbliche solennità o che in questi ultimi abbiano luogo trattenimenti clamorosi.*

d) *Proporre le riparazioni ai locali e qualsiasi altra opera di manutenzione occorrente allo stabilimento.*

e) *Amministrare i fondi che gli sono dati in consegna per le spese del carcere, rimettendo quindicinalmente al commissario regionale la nota delle spese stesse.*

f) *Rimettere al primo d'ogni mese al commissario regionale la tabella dimostrativa numerica dei detenuti entrati ed usciti dal carcere durante il mese precedente, giusta l'unito modello n. 14.* (1)

Art. 314.

Il delegato alle carceri deve inoltre:

1° Disporre il servizio di custodia interno in guisa che i detenuti rimangono sempre sotto una continua vigilanza.

2° Sorvegliare che il servizio di custodia esterna sia regolarmente eseguito, riferendone le irregolarità od in rilievi al commissario o provvedendo egli immediatamente qualora si tratti di fatti che richieggano urgenti provvedimenti, dandone però subito avvisio al commissario.

3° Ricevere i documenti che accompagnano i detenuti alla loro entrata in carcere, accertandosi della loro regolarità e ricevere gli oggetti che i detenuti posseggono, rilasciandone ricevuta agli agenti che ne eseguiscono la consegna.

4° Non accettare in carcere i detenuti che non sieno accompagnati da regolare ordine di carcerazione, o dalla copia del mandato di cattura o dalla copia della sentenza di condanna e del foglietto statistico. Così pure non dimettere dalle carceri i detenuti se non dietro regolare ordine di scarcerazione rilasciato dalla competente autorità.

5° Custodire il danaro e tutti gli altri oggetti di proprietà dei detenuti, formando della roba di ognuno un involto, apponendovi su il nome del proprietario. Sia le somme di danaro che gli oggetti dei detenuti sono inscritti nell'apposita colonna del registro d'entrata in carcere, danaro ed oggetti che all'atto dell'uscita dal carcere sono consegnati ai proprietari, facendo risultare l'effettuata consegna con annotazione nell'apposita colonna del registro d'uscita dal carcere.

6° Perquisire spesso in ore ed in giorni non determinati i dormitori, le celle ed i detenuti, nonchè, in caso di gravi sospetti, anche gli agenti di custodia.

7° Chiedere in caso di ribellione al capo posto l'intervento della forza militare della guardia al carcere, facendone immediato rapporto al commissario, ed all'autorità giudiziaria.

8° Riunire almeno una volta la settimana i sorveglianti spiegando loro quali sieno i doveri che hanno per la vigilanza sui detenuti e quale la grave responsabilità e l'importanza del loro servizio, comunicando altresì loro gli ordini e le disposizioni emanate dalla superiore autorità.

9° Obbligare i detenuti alla nettezza personale, assicurandosi che il carcere sia sempre provvisto della quantità d'acqua a tal uopo occorrente.

10° Assegnare nelle varie stanze il posto a ciascun detenuto, tenendoli divisi secondo l'età, il sesso, la razza e secondo le altre condizioni personali.

11° Destinare i servizi interni, dietro autorizzazione del commissario, i condannati che ne sieno meritevoli ed abbiano i requisiti necessari.

12° Aver cura che i detenuti da porre in viaggio sieno in grado da poterlo intraprendere e che non vestano abiti laceri od indecenti e che tra i documenti che li accompagnano sianvi sempre la dichiarazione medica. Il delegato alle carceri non può ritardare per qualsiasi causa, eccetto quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti richiesti dalla competente autorità.

13° visitare i detenuti giornalmente riferendo al commissario per gli opportuni provvedimenti, sui loro reclami e sulle loro domande.

14° Accertarsi che sieno regolarmente scontate le punizioni disciplinari inflitte dal commissario.

15° Verificare e controllare tutto quanto viene ntrodotto nello stabilimento.

16° Proporre in tempo le riparazioni ai locali e qualsiasi altra opera di manutenzione occorrente allo stabilimento.

17° Esaminare che i generi del vitto sieno sani e sufficienti, disponendo egli stesso giornalmente per l'acquisto dei generi pel confezionamento del vitto.

18° Sorprendere in ore diverse di giorno e di notte i sorveglianti che sono in servizio per accertarsi che adempiano al loro dovere.

19° Presentarsi ogni giorno al commissario in quell'ora che gli è fissata per informarlo dell'andamento del servizio e della disciplina del personale di custodia, nonchè dei detenuti, informandolo altresì di tutte le novità occorse nelle 24 ore precedenti e più particolarmente circa lo stato dei locali e circa il numero dei detenuti entrati ed usciti dallo stabilimento.

20° Far perquisire alla sua presenza i detenuti ogni qual volta entrano od escono dallo stabilimento.

21° Custodire durante la notte tutte le chiavi dello stabilimento, potendo esse durante il giorno esser tenute da uno dei sorveglianti di servizio.

22° Vegliare che si proceda entro le 24 ore a cinque visite almeno di tutti i locali dello stabilimento, fissandone egli stesso l'ora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai più lungo di cinque ore; avvertire che sieno accuratamente battute le inferriate e visitate tutte le porte, le finestre e le serramenta, nonchè i tavolacci e gli altri oggetti di casermaggio, le mura ed i pavimenti.

23° Eseguire personalmente non meno di due di dette visite, una delle quali durante la notte.

24° Invigilare che da tutti i sorveglianti si eseguiscano con esattezza le disposizioni dei regolamenti e quelle date dalle competenti autorità, rimanendo responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che si verificassero nel servizio e che non fossero da lui immediatamente denunziati al commissario.

25° Accertarsi che i permessi pei colloqui con i detenuti sieno sempre regolarmente muniti del visto dell'autorità giudiziaria o del commissario secondo che trattisi d'inquisiti o di condannati, ed invigilare affinchè ai colloqui dei detenuti indigeni presenzi

(1) V. allegato III.

uno degli agenti di custodia che ne comprenda la lingua. Ai colloqui dei detenuti europei deve assistere personalmente.

26° Sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo la vigilanza dei sorveglianti, di far passare oggetti di qualsivoglia natura ai detenuti e far sospendere, secondo i casi, le visite ed i colloqui.

27° Eseguire al mattino dopo la sveglia, a mezzogiorno ed alla sera prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto.

28° Presentarsi ad ogni richiesta negli uffici della procura del Re e dell'avvocatura fiscale militare per ricevere gli ordini ed aver comunicazione di tutti i mutamenti che fossero occorsi nella situazione giuridica dei detenuti esistenti nel carcere. Giornalmente presentare a dette autorità la tabella del movimento dei detenuti relativa al giorno antecedente.

29° Avvenendo la morte di qualche detenuto, informarne immediatamente il commissario e se trattisi d'inquisiti anche la competente autorità giudiziaria, eseguendo le occorrenti annotazioni sui registri del carcere.

30° Conservare scrupolosamente ed in apposito casellario alfabetico i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed all'uscita dei detenuti dal carcere, e conservare in apposita busta, distinti per mesi, i permessi di colloquio rilasciati dalle competenti autorità. Il delegato deve altresì tenere al corrente:

a) *I registri di entrata e di uscita dei detenuti nel carcere nonchè le relative rubriche alfabetiche.*

b) *Il verbale di consegna degli oggetti di proprietà dell'Amministrazione esistenti nello stabilimento.*

c) *Il registro delle punizioni dei sorveglianti.*

d) *Il registro delle punizioni dei detenuti.*

31° Vigilare in modo speciale sui detenuti infermi, assistere alla visita medica giornaliera ed a quelle straordinarie, ricevere gli ordini del medico e curarne la regolare esecuzione.

32° Badare in modo scrupoloso alla nettezza dei locali dell'infermeria, degli oggetti di biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i detenuti ammalati.

33° Oltre all'adempimento degli speciali doveri descritti ai numeri precedenti, il delegato alle carceri adempie a tutte le altre incombenze che nell'interesse del servizio gli sono affidate dal commissario.

Sorveglianti.

Art. 315.

Per ogni carcere sono destinati dei sorveglianti indigeni, alla dipendenza diretta del delegato delle carceri. Essi sono nominati dal commissario, nel numero determinato dal Governo secondo i bisogni. Fra i sorveglianti è scelto un capo guardiano.

I sorveglianti sono incaricati della sorveglianza e del servizio interno del carcere. Essi non hanno alcuna autorità sui detenuti europei ed assimilati europei: di qualunque cosa questi abbisognino, o qualunque infrazione alla disciplina commettano, debbono limitarsi ad informarne il delegato alle carceri. Solo nel caso d'imminente possibilità d'evasione o per impedire il compimento di qualche reato da parte di detenuti europei o assimilati europei, essi possono subito intervenire facendone contemporaneamente dare avviso al delegato alle carceri.

Art. 316.

I sorveglianti hanno più particolarmente per dovere:

a) *Sorvegliare costantemente i detenuti sia che trovinsi nelle celle, nelle camere comuni, nell'infermeria, nei cortili o altrove.*

b) *Eseguire esattamente le ronde che sono ordinate ad esaminare diligentemente le inferriate, le porte, le serramenta, i tavolacci, le bussole, i muri ed i pavimenti tutte le volte che è prescritto.*

c) *Portare speciale attenzione sui detenuti ammalati e su quelli che trovansi in punizione.*

d) *Impedire che i detenuti commettano disordini, facciano questioni o in qualsiasi modo turbino l'ordine interno con chiasso o schiamazzi.*

e) *Invigilare che i detenuti osservino le prescrizioni igieniche e di pulizia personali, e che in nessun modo imbrattino i locali del carcere o che scrivano sui muri.*

f) *Impedire che i detenuti sieno in possesso di coltelli, temperini, rasoi, forbici o altri strumenti od oggetti atti a nuocere alle persone od a forzar serrature, soltevar chiodi ed in qualsiasi modo atti ad arrecare deterioramento ai locali, alle chiusure, ai tavolacci ed agli oggetti di casermaggio.*

Nel caso di rinvenimento di qualcuno dei detti oggetti, questi sono subito sequestrati e consegnati al delegato alle carceri.

g) *Impedire che i detenuti europei od assimilati europei ed i detenuti indigeni abbiano relazione fra loro e sorvegliare che i detenuti che debbono essere tenuti separati non abbiano contatto con gli altri detenuti.*

Servizio interno.

Art. 317.

Allorchè un individuo si costituisce con regolare ordine di carcerazione, o è accompagnato dalla forza pubblica in uno stabilimento carcerario, egli è invitato dal delegato alle carceri:

a) a declinare le sue generalità;

b) a dichiarare ed a depositare le carte, i valori e tutti gli altri oggetti che ha indosso;

c) a dichiarare se gli occorra far ritirare dal di fuori documenti, valori od altri oggetti di sua pertinenza, per essere conservati dal delegato al carcere, o essere dati in consegna a chi egli indicherà.

Art. 318.

Il detenuto, nel giorno stesso dell'entrata in carcere o al più tardi nel giorno seguente, è sottoposto a visita medica e quando dalla visita risultino circostanze che possano interessare la giustizia, il delegato alle carceri a mezzo del commissario ne informa l'autorità giudiziaria, rimettendo il certificato medico.

Art. 319.

Per quanto i locali delle carceri giudiziarie lo consentano, gli inquisiti son tenuti separati dai condannati; così pure sono rinchiusi in locali distinti quei detenuti per i quali l'autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza avrà dato tale disposizione.

Art. 320.

Il commissario regionale stabilisce tutto ciò che riguarda l'ordine interno, nonchè il servizio di sorveglianza interno ed estero; fissa l'orario per la sveglia, per la pulizia dei locali, per la distribuziane del vitto, l'uscita nei cortili dei detenuti, per i colloqui, per il riposo.

Determina il servizio che debbono prestare i sorveglianti nell'interno del carcere, il turno e la durata del servizio, le modalità dei colloqui fra i detenuti e le persone che si recano a visitarli.

Art. 321.

Lo stabilimento si apre la mattina un'ora dopo levato il sole e si chiude la sera un'ora prima del cadere del sole.

Dall'ora della chiusura serale a quella dell'apertura del mattino è vietato a chiunque di entrare nello stabilimento eccetto che al personale dirigente e di custodia ed all'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza per constatate ragioni di servizio.

Reati.

Art. 322.

In caso di reati commessi nello stabilimento, l'autorità dirigente ne accerta le circostanze di fatto, quindi ne dà immediato avviso all'autorità giudiziaria competente, ponendo intanto i colpevoli in cella di segregazione.

Art. 323.

In caso di fuga di detenuti il delegato alle carceri provvede immediatamente per mezzo dei sorveglianti alle prime ricerche ed in

pari tempo ne dà avviso all'Arma dei Carabinieri Reali, al commissario regionale ed all'autorità giudiziaria competente.

Vitto.

Art. 324.

Il commissario regionale stabilisce il modo come provvedere e confezionare i generi pel vitto ai detenuti. La quota della spesa giornaliera per il vitto è di L. 0.75 per ogni detenuto europeo o assimilato europeo; di centesimi 20 per ogni detenuto indigeno.

Tali somme rappresentano il massimo della spesa vitto individuale e sono diminuite quando il prezzo dei generi lo consenta.

A qualunque detenuto è permesso ricevere generi di vitto dall'esterno. I detenuti possono anche procurarsene a pagamento. Tale concessione è tolta a quelli che trovansi in punizione. L'amministrazione militare provvede per mezzo di uno dei reparti del presidio al vitto dei militari italiani in attesa di giudizio o condannati al carcere militare od alla reclusione militare.

In aggiunta al vitto ora detto, il Governo può autorizzare provvisoriamente una maggiore spesa di cent. dieci al giorno per detenuto, a titolo di sopravvitto, in casi speciali. Così, può autorizzare, sempre provvisoriamente, la distribuzinne di due razioni settimanali di carne, ai reclusi in Assab.

Colloqui.

Art. 325.

Il commissario regionale per i condannati e l'autorità giudiziaria per gl'inquisiti, rilasciano i permessi di colloquio con i detenuti. Il permesso vale per una sola volta ed è ritirato dal sorvegliante di servizio e consegnato al delegato alle carceri.

Art 326.

I colloqui con i visitatori hanno luogo sempre davanti ad un sorvegliante o al delegato alle carceri e con le modalità e le cautele stabilite dal commissario regionale.

Art. 327.

Gl'inquisiti possono parlare con i loro difensori prima della notificazione della citazione o dell'atto di accusa soltanto in seguito a speciale permesso della competente autorità giudiziaria e con le restrizioni di cui all'articolo precedente. Dopo la notificazione della citazione o dell'atto di accusa gl'inquisiti possono liberamente parlare con i loro difensori in sala speciale, se possibile, sorvegliati dagli agenti di custodia, in modo però che questi, pur non perdendo di vista il detenuto ed il difensore, non ne possano sentire la conversazione.

Nascite e decessi.

Art. 328.

Quando una detenuta partorisce in carcere, il delegato alle carceri entro le ventiquattr'ore trasmette all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione della nascita.

Art. 329.

Verificandosi il decesso di un detenuto ne viene subito dal delegato alle carceri fatta denunzia all'ufficiale di stato civile, nonchè all'autorità giudiziaria competente. Dal danaro e degli altri oggetti di proprietà del defunto il delegato redige apposito inventario che con la roba trasmette al commissario regionale per la consegna agli aventi diritto.

Art. 330

La sepoltura dei detenuti defunti viene eseguita *more pauperum* a spese dello stabilimento, sempre quando i parenti non desiderino essi provvedere per la sepoltura, che in ogni caso dev'essere fatta senza alcuna pompa.

Visita medica.

Art. 331.

I commissari regionali di Asmara e di Massaua provvedono perchè il medico condotto, od uno dei medici militari in sua assenza o impedimento, visiti giornalmente le carceri.

Art. 332.

Le carceri di Assab sono visitate mensilmente, e ad ogni richiesta, da un medico inviatovi per cura del commissario regionale di Massaua a cui quello di Assab rivolge opportuna richiesta.

Art. 333.

I medici, oltre al visitare gli infermi, debbono di tanto in tanto visitare i locali delle carceri ed assicurarsi della pulizia personale dei detenuti, facendo, ove occorra, le necessarie proposte al commissario regionale nell'interesse dell'igiene. Visitano pure, di tanto in tanto, il vitto dei detenuti.

Art. 334.

In ogni stabilimento uno dei locali è destinato a uso infermeria ove sono ricoverati gl'infermi che, o per la specie della malattia o per la gravità della malattia stessa, conviene tener separati dagli altri detenuti. Gli altri ammalati possono restare nelle camere comuni.

Art. 335.

Agli ammalati, quando occorra, è somministrato, secondo le prescrizioni del medico, un vitto speciale, ed a giustificazione della maggiore spesa è allegato al rendiconto un certificato medico.

Autorità giudiziaria.

Art. 336.

L'autorità giudiziaria e l'avvocatura fiscale hanno, nel servizio carcerario, le facoltà rispettivamente stabilite dal Codice di procedura penale e dal Codice penale per l'esercito.

Art. 337.

Nelle carceri giudiziarie un apposito locale debitamente arredato è tenuto a disposizione del giudice istruttore per l'interrogatorio degli imputati, i quali non possono che in casi eccezionali e giustificati essere interrogati fuori del carcere.

Registri.

Art. 338.

Il delegato alle carceri tiene al corrente i registri di entrata e di uscita secondo gli uniti modelli nn. 15 e 16 (1). Tiene registri separati per gli europei e gli assimilati e per gli indigeni, corredati di rubriche alfabetiche.

I registri, prima di essere posti in uso, debbono essere vidimati dal giudice regionale competente per territorio, a norma dell'articolo 814 Cod. Pr. Penale (2).

Lavoro.

Art. 339.

I denuti possono essere adibiti a lavori per conto dell'Amministrazione, e con quelle cautele determinate, caso per caso, dai commissari regionali.

Art. 340.

Durante il lavoro esterno dei detenuti la sorveglianza di costoro è affidata ad uno dei sorveglianti dello stabilimento, coadiuvato dal conveniente numero di ascari di guardia alle carceri.

Art. 341.

I detenuti adibiti ai lavori fuori del carcere debbono essere scelti fra quelli che stanno per terminare la loro pena, o che sono stati condannati a breve pena per lievi reati. Tanto gli uni che gli altri debbono aver tenuto buona condotta in carcere.

Disposizioni speciali.

Art. 342.

I foglietti statistici di cui è cenno all'art. 314 sono provveduti dall'economato, e sono conformi al mod. n. 17 allegato (3).

Art. 343.

L'invio dei documenti personali e del biglietto statistico relativi ai detenuti in traduzione, e degli oggetti o dei valori di loro

(1) V. allegato III.

(2) Art. 814 Cod. Pr. Pen. — « Il registro summentovato sarà « numerato, ed in ogni pagina vidimato dal presidente del tribu- « nale o dal pretore per le carceri che esistono nella rispettiva « loro residenza; si farà risultare, in fine del registro, il numero « delle pagine che lo compongono ».

(3) V. allegato III.

proprietà, è sempre fatto a mezzo degli agenti che accompagnano i detenuti stessi.

Art. 344.

I commissari sprovvisti di locali ad uso di carcere, ed i residenti, debbono avviare al carcere viciniore tutti i condannati, salvo il disposto dell'art. 303.

Art. 345.

I delegati alle carceri non possono, per nessun motivo, rifiutare alle autorità che ne facciano richiesta di ricevere e custodire detenuti di qualsiasi specie. Bensì, ove suppongano irregolarità, ne danno immediato avviso al commissario regionale, che provvede nei limiti di sua competenza, o riferisce al Governo.

Art. 346.

I commissari regionali, prima di rilasciare i detenuti custoditi nelle carceri da loro dipendenti, debbono darne avviso all'Arma dei RR. carabinieri, colla quale eventualmente prendono gli accordi che sieno del caso nei riguardi dei compiti affidati all'Arma stessa.

Punizioni.

Art. 347.

Le sole punizioni disciplinari per i detenuti sono: ferri e cella di segregazione. La prima non può avere durata superiore a 5 giorni, la seconda ad un mese. Non possono essere ordinate che dal commissario regionale, eccetto che per Assab, dove sono applicate dal delegato alle caceri, sempre che queste sieno affidate all'Arma dei RR. carabinieri, per l'eccezione di cui all'art. 309.

Art. 348.

Le punizioni disciplinari pei sorveglianti indigeni sono:

a) ritenuta della paga, nel limite massimo della metà di essa; l'importo della ritenuta è portato in meno nelle spese;

b) licenziamento.

Anche questi provvedimenti non possono essere ordinati che dal commissario regionale. Ogni più grave punizione è proposta al Governo.

Capo XI.

Servizio sanitario

Disposizioni abrogate.

Art. 349.

Sono abrogati i decreti governatoriali 15 dicembre 1892 (1) che stabilisce una Commissione d'igiene in Massaua; 15 aprile 1893 (2) che approva il regolamento sanitario per la Colonia; 23 settembre 1894, n. 143 (3) che istituisce una Commissione d'igiene in Cheren; 14 luglio 1896, n. 304 (4) che istituisce una Commissione d'igiene in Asmara.

Consiglio sanitario.

Art. 350.

In Asmara funziona un Consiglio sanitario. È presieduto dal competente direttore di Governo e composto di cinque membri:

a) l'ufficiale medico direttore dei servizi di sanità militare;

b) il capo dei servizi di dogana e di porto;

c) il comandante dei RR. carabinieri;

d) due medici.

Un funzionario coloniale è designato dal presidente alle funzioni di segretario.

Art. 351.

Il consiglio sanitario è convocato ogni volta che ciò sia creduto opportuno dal Governatore.

Art. 352.

Il consiglio volge la sua attenzione a tutti i fatti riguardanti l'igiene, la salubrità e la sanità nella Colonia. Propone al Governatore le misure sanitarie, gli studî, i provvedimenti che stima opportuni.

Dà parere su tutte le questioni che gli son deferite dal Governatore.

Direzione di Sanità.

Art. 353.

In quanto alla direzione provinciale di sanità, nulla è mutato al decreto governatoriale del 6 ottobre 1396, n, 313 (1).

Assistenza medica

Art. 364.

L'assistenza obbligatoria medica, chirurgica, ostetrica è prestata da medici condotti o da levatrici, ed in assenza da medici militari, su richiesta del Governo al comando del R. Corpo di truppe coloniali.

Servizio civile.

Art. 355.

Per quanto riguarda il servizio sanitario cittadino, i medici fanno capo al commisaariato o al residente della zona, che provvede nei limiti di sua competenza, o riferisce al Governo.

Art. 356.

Nei luoghi ove manchi una farmacia civile è aperto al pubblico la farmacia militare. In difetto, i medici sono autorizzati a tenere un armadio farmaceutico.

Art. 357.

Il medico condotto vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie dei centri europei abitati, ed occorrendo anche dei centri indigeni. Denuncia sollecitamente all'autorità locale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, nonchè le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari.

Assiste l'autorità locale nella vigilanza igienica e nella esecuzione delle disposizioni sanitarie ordinate dall'autorità superiore, raccoglie ogni elemento e dato sullo stato della regione.

Art. 358.

I commissari regionali ed i residenti vigilano a che il servizio sanitario sia disimpegnato nei modi prescritti dalla competente autorità, e che i medici condotti adempiano gli obblighi assunti con speciali contratti.

Sanità marittima.

Art. 359.

Il servizio della sanità marittima è affidato al capo dei servizi di dogana e di porto, coll'eventuale concorso del commissario o del residente delle zone marittime, del medico condotto o, in mancanza, di altro medico militare designato nei modi di cui all'art. 354, del veterinario, e dell'Arma dei RR. carabinieri. Le patenti di sanità sono firmate, per delegazione governatoriale, dal commissario regionale, e rilasciate dalla capitaneria o dalla delegazione di porto.

Lazzaretto.

Art. 360

Capo Dogon è dichiarato lazzaretto, così pel servizio quarantenario marittimo, come per le malattie epidemiche che potessero svilupparsi fra i non indigeni.

Altre località sulla costa o sull'alto piano possono, eventualmente essere designate a lazzeretto, con decreto del Governatore, udito il consiglio sanitario.

Art. 361.

In caso di sviluppo di malattie epidemiche, o di arrivo di bastimenti aventi patente brutta di malattie epidemico-contagiose, il lazzaretto riceve gli ammalati od i passeggieri che debbono scontare quarantene di rigore,

Art. 362.

La direzione del servizio del lazzaretto e la sorveglianza pel suo isolamento, sono di competenza del Governo, che provvede a mezzo del capo dei servizi di dogana e di porto, dei commissari regionali

(1) V. bullettino ufficiale N. 13 del 1° gennaio 1893
(2) id. id. N. 21 del 16 aprile 1893.
(3) id. id. N. 50 del 30 settembre 1894.
(4) id. id. N. 79 del 14 agosto 1896.

(1) V. allegato I, lettera *S*.

di Massaua e di Assab, dell'arma dei RR. carabinieri, e di ogni altra autorità.

Art. 363.

I sanitari addetti al lazzaretto vigilano specialmente a che sieno separati i malati in cura da coloro che scontano quarantena.

Vigilanza zooiatrica.

Art. 364.

La vigilanza zooiatrica è affidata ai commissari regionali e ai residenti, col concorso del medico condotto, del veterinario presidiario, o. in mancanza, col. concorso dell'ufficio medico incaricato del servizio civile, e dell'arma dei RR. carabinieri.

Art. 365.

I commissari regionali ed i residenti, direttamente, od a mezzo delle autorità ora dette, vigilano sulla sanità degli animali d'ogni specie, ed a tale fine ispezionano i parchi non compresi nelle zone militari, le stalle ed i macelli. Avvisano il Governo della comparsa delle epizoozie, proponendo i provvedimenti per impedirne la diffusione ed i danni alla pubblica igiene.

Dispongono le visite su ogni genere di armenti che per via di mare o per i confini territoriali entrino nella Colonia, e fanno isolare od abbattere quelli affetti da malattie contagiose.

Dispongono la vigilanza sui macelli e sulle carni macellate, ordinando la distruziane di queste quando sieno infette o in qualsiasi modo nocive alla salute.

Art. 366.

Gli sbarchi di armenti sulle spiagge eritree, fuori dei posti doganali, sono in contravvenzione alle leggi sanitarie marittime, se non autorizzati dal Governo.

Epizoozie.

Art. 367.

Qualsiasi armento arrivi in Colonia e manifesti sintomi di malattia infettiva deve essere respinto, e con esso tutto il bestiame appartenente alla mandria infetta.

Art. 368.

Per ragioni sanitarie è riservato al Governo di proibire l'introduzione di bestiame nella Colonia, sia per via di mare che per via di terra, da determinate provenienze.

In caso di epizoozie è riservato al Governo stesso di sospendere i mercati del bestiame, e di dettare particolari norme, caso per caso, intese a prevenire o limitare la diffusione della malattia,

Art. 369.

Tutti, e segnatamente i capi indigeni ed i custodi di bestiame sono obbligati a denunziare immediatamente alla più vicina stazione dei RR. carabinieri ed al commissariato regionale od alla residenza competente per territorio, qualunque caso sospetto di malattia contagiosa che si verificasse nelle mandrie dei bovini, caprini, ed ovini, e fra gli animali equini, e qualunque decesso di animali in seguito a malattia, onde possano esser prese, secondo i casi, le misure opportune.

Art. 370.

Nella zona ove siasi verificato anche un solo caso di peste bovina, sono proibiti i mercati, il commercio e la emigrazione di animali fino a che non sia riconosciuto che la malattia è completamente cessata.

Art. 371.

Le mandrie infette devono essere completamente isolate, e tenuti distanti gli animali sani dai malati, avere un pascolo circoscritto ed i pozzi per l'abbeverata assolutamente separati.

Art. 372.

La carne degli animali morti di peste bovina deve essere abbandonata nell'aperta campagna ad una distanza non minore di cinquecento metri dai paesi, o trasportata in alto mare, mentre quella degli animali abbattuti può essere venduta come alimento per gli indigeni limitatamente ai paesi compresi nella zona infetta.

Nei casi più gravi i commissari regionali ed i residenti possono ordinare la distruzione delle carogne mediante abbruciamento ed interramento dei residui della combustione, osservate le norme di cui agli articoli 379 e 380.

Art. 373.

Delle pelli è sempre ed in ogni caso permesso il commercio dopo che le medesime sieno, almeno per tre giorni, rimaste all'aria.

Art. 374.

I commissari regionali ed i residenti sono tenuti a dettare volta per volta gli ordini che stimeranno più opportuni per la esecuzione del prescritto dal presente regolamento, e di rendere noto il prescritto stesso con bandi.

Art. 375.

I commissari regionali ed i residenti prescrivono, e fanno obbligo di osservare, nei limiti del possibile, le seguenti norme oltre quelle suesposte:

a) evitare che le persone che avvicinano bestie infette comunichino con mandrie sane;

b) non apprestare alle bestie sane gli alimenti lasciati dalle bestie infette, nè abbeverarle agli stessi recipienti;

c) abbandonare dopo la disinfezione l'area occupata da bestie infette, bruciare sul luogo il legname che ha servito di tottoia a la zeriba, ed arare la terra.

d) curare di riparare le bestie infette dal sole e dalla pioggia;

e) apprestare alle bestie beveroni con un poco di sale comune, radici cotte, erba tenera, pastoni di crusca e farina, aspersi di acqua salata o acidulata;

f) lavare la bocca alle bestie infette con acqua ed aceto e sale;

g) nell'afta dei piedi, oltre la nettezza della regione affetta, usare i bagni di acqua vegeto-minerale, o di soluzione di solfato di ferro, fare uso dell'unguento egiziaco o del catrame;

h) ritenere estinta la epizoozia in una località solo quando non vi sieno più bestie infette e quando dopo quindici giorni dall'ultima manifestazione non si sieno verificati altri casi.

Macellazione.

Art. 376.

Nei centri europei è resa obbligatoria la visita veterinaria alle carni macellate.

Art. 377.

Essa è fatta nel luogo, giorno ed ora stabiliti con apposito orario dai commissari regionali o dai residenti; sempre però al pubblico mattatoio ove esiste.

Art. 378.

Il veterinario, ed in sua assenza il medico condotto, o in assenza di esso un medico militare, passano in attenta visita tutte le carni macellate bollando con apposito timbro quelle sane, e respingendo le altre ritenute infette, che sono sotterrate o comunque distrutte a cura e spese del proprietario.

Art. 379.

È vietata la macellazione delle bestie affette da rabbia, da farcino, da moccio, da carbonchio, da vaiuolo o da altra malattia contagiosa per l'uomo. Queste bestie sone sempre distrutte coll'abbruciamento ad alta temperatura, o col seppellimento alla profondità almeno di due metri, previe incisioni sulla pelle e, se possibile, aspersione di petrolio o copritura di uno strato di calce viva, o col trasporto in alto mare, o con quelle altre cautele che sieno prescritte dall'autorità locale.

Art. 380.

Gli animali morti per tifo bovino (peste bovina) o per altra malattia infettiva od infiammatoria, per esaurimento di forza o maltrattamenti, e quelli trovati affetti da trichina o da panicatura grave, o da tisi per lacca diffusa, devono del pari essere distrutti secondo le prescrizioni del precedente articolo, salvo il disposto dell'articolo 372. Le carni ed il grasso dei bovini e dei suini, affetti da panicatura leggera, non possono venire messi in

commercio se non previo cottura prolungata, sotto la sorveglianza di un veterinario.

Art. 381.

Un agente della forza pubblica è a disposizione del sanitario per fare eseguire i suoi ordini.

Art. 382.

Il sanitario tiene nota, giorno per giorno, della quantità delle bestie macellate, e di quelle in tutto od in parte trovate malsane.

Art. 383.

Ogni mese egli invia al rispettivo commissario regionale o residente un quadro statistico con i dati rilevati giornalmente, specificando le qualità delle malattie riscontrate.

Art. 384.

I commissari, i residenti, i medici incaricati del servizio civile, e gli agenti della forza pubblica sorvegliano perchè non si venda carne non visitata e quindi priva di timbro.

Art. 385.

La macellazione dei bovini e dei suini può farsi presso i privati soltanto nelle località ove non esista pubblico mattatoio. In ogni caso, essa deve aver luogo, previo visita veterinaria, e previo pagamento delle tasse prescritte.

Art. 386.

La vendita di carne fresca di suini nel territorio dei commissariati di Massaua e di Assab non può farsi che nei mesi di dicembre, di gennaio e di febbraio.

Art. 387.

Salvo le penalità di legge, i contravventori alle disposizioni che precedono, incorrono, in caso di recidiva, nella sospensione dall'esercizio dello spaccio, ordinata dal commissario regionale o dal residente.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 388.

È sottoposto a vigilanza speciale per gli europei l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia, della ostetrica.

La vigilanza è esercitata dal Governo e dal consiglio sanitario, e si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

Art. 389.

Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo e levatrice per gli europei, se non sia maggiore di età, ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in una università, istituto o scuola a ciò autorizzata, salvo l'applicazione dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859 n. n. 3775 sulla pubblica istruzione.

Art. 390.

Chi intende esercitare nella Colonia una di queste professioni, a cui è per legge abilitato, deve far registrare il suo diploma presso il Governo primo di cominciare l'esercizio.

Arte medica indigena

Art. 391.

È necessario in ogni circostanza tener conto delle consuetudini e delle credenze dei nativi e permettere l'esercizio dell'arte medica da indigeno ad indigeno, sempre quando non sia contraria agli interessi della sanità generale.

Denuncie mediche.

Art. 392.

Gli esercenti la professione di medico informano il Governo, rispettivamente a mezzo dell'autorità locale civile o militare, dei fatti e delle circostanze che possono interessare la sanità generale. Denunciano, agli effetti sanitari, come a quelli statistici e di stato civile, all'autorità locale, i casi di mortalità dei bianchi come degli indigeni.

Servizio farmaceutico.

Art. 393.

Ogni farmacia destinata all'uso pubblico o al servizio di ospedali od altri istituti deve avere per direttore un farmacista legalmente autorizzato, che vi dimori in permanenza.

Art. 394.

La vendita ed il commercio dei medicinali a dose ed in forma di medicinali non sono permessi che ai farmacisti.

Art. 395.

Le farmacie civili devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo dalla farmacopea approvata dal Ministero dell'Interno. Un esemplare di detta farmacopea deve trovarsi in ogni farmacia.

Art. 396.

I farmacisti tengono copia di tutte le ricette spedite. Quando spediscono veleni dietro ordinanzioni di medici chirurghi o di veterinari, trattengono e conservano presso di loro le ricette originali notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia all'acquirente che la domandi.

Le ricette, senza le quali il farmacista a norma della farmacopea non può somministrare medicinali a dose e forma di medicamenti, per essere da lui riconosciute regolari e spedite devono essere firmate da un medico chirurgo o da un veterinario.

Art. 397.

I farmacisti nello spedire le ricette notano sul recipiente che contiene il medicinale la data della spedizione, i componenti principali del rimedio, la chiara indicazione se per uso interno od esterno; quando si tratti di sostanze velenose devono indicare il pericolo con un segno esteriore molto visibile.

I rimedi pei bestiami sono distinti mediante un cartellino colla scritta: ad uso veterinario.

Art. 398.

Il direttore di una farmacia, in caso di malattia o di assenza si fa sostituire da altro farmacista legalmente approvato, che assuma la responsabilità dell'esercizio.

Il farmacista deve prestare i suoi servizi anche di notte e ad ogni chiamata.

Art. 399.

Due volte all'anno (ogni sei mesi circa) le farmacie non militari sono ispezionate da medici a ciò delegati dal commissario o dal residente. Ove esista l'ufficiale sanitario questo servizio è di sua spettanza.

Art. 400.

La visita si eseguisce con l'intervento del titolare o del direttore della farmacia, o di chi lo rappresenta, facendone verbale in doppia copia firmato da chi ispeziona e dall'esercente o suo delegato. Una copia è lasciata all'esercente e l'altra conservata dall'ufficiale sanitario.

Quando l'esercente non vuole firmare il verbale se ne fa speciale menzione indicando i motivi.

Quando nel verbale sia constatata qualche contravvenzione il commissario regionale o il residente la denunzia all'autorità giudiziaria. Dette visite possono venire ordinate anche in via straordinaria.

Ispezioni sanitarie.

Art. 401.

Possono ispezionarsi saltuariamente i negozi dei droghieri, colorari, profumieri, liquoristi, confettieri, fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, nell'interesse della sanità generale.

Constatandosi la contravvenzione ad uno di detti esercenti per vendita illecita di sostanze medicinali, o per vendita di sostanze nocive alla salute, se ne redige apposito verbale.

Le sostanze per cui si procede alla contravvenzione vengono sottoposte a sequestro e se putrefatte e pericolose in qualunque modo alla sanità generale ne è promossa d'urgenza la distruzione; se è necessaria l'analisi, si eseguisce e se ne rimettono i risultati al commissario regionale o al residente.

Stabilimenti privati di cura.

Art. 402.

Nessun può aprire o mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterpaici o termali, se non colla autorizzazione del Governatore, sentito il parere del Consiglio sanitario.

Ospedale « Umberto I »

Art. 403.

L'ospedale civile *Umberto I* di Massaua e la farmacia annessavi sono retti da un regolamento interno approvato dal Governatore. Sono soggetti alle presenti disposizioni, per quanto esse sieno applicabili.

Igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 404.

Tutte le case e gli edifici, sia pubblici che privati, compresi nelle zone edilizie di cui al R. decreto 30 luglio 1901, n. 259, debbono essere muniti di scaricatoio al mare o di un pozzo nero impermeabile, ed ubicato in maniera da poter essere facilmente vuotato.

La vuotatura dei pozzi, quando occorra, è fatta a cura dei commissarii regionali o dei residenti.

Art. 405.

I proprietari delle case comprese in uno stesso isolato possono unirsi in consorzio per la costruzione di un pozzo comune.

La formazione del consorzio è fatta a cura dell'ufficio del genio civile, ed il reparto delle quote di spesa è reso esecutivo dal commissario regionale o dal residente. Le spese di manutenzione sono ripartite fra gli utenti a norma dell'art. 562 Codice civile (1).

Art. 406.

I contravventori alle disposizioni contenute nell'art. 404 sono puniti con la chiusura della casa. A carico degli stessi sono presi quei più rigorosi provvedimenti consentiti dalle leggi e dai regomenti.

Art. 407.

Sono proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni sono riconosciute nocive.

Sono considerate nocive alla sanità generale tutte quelle opere che mettono ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo, al corso regolare di quelle superficiali, e cagionino ristagno di acque nel terreno destinato a costruzione di abitazioni, od impaludamenti in qualunque altro terreno.

Cause d'insalubrità.

Art. 408.

Sono causa d'insalubrità:

a) l'edificio ad uso di abitazioni, i cui vani non sieno abbastanza capaci pel cambiamento d'aria e pel numero delle persone;

b) gli scarichi luridi di qualunque natura che si riversano sulle spiaggie dove fronteggiano abitazioni;

c) i depositi sulle strade o presso gli edifici abitabili, di rifiuti di immondizie, di materie putrefattibili, di prodotti chimici e di oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni o tali da viziare l'aria respirabile.

Nuove costruzioni.

Art. 409.

Le case costruite a nuovo debbono rispondere alle seguenti condizioni per essere abitate:

a) mura convenientemente prosciugate;

b) aria e luce sufficienti;

c) scarichi sufficienti per immondizie senza pericolo di circostante inquinamento o di esalazioni nocive;

d) osservanza delle prescrizioni igieniche locali.

Per verificare se esse rispondono a tali esigenze, l'autorità locale fa eseguire speciali ispezioni da un ingegnere, dall'ufficiale sanitario, o da chi ne fa le veci.

Nell'esercizio di queste attribuzioni si deve tener conto degli speciali usi regionali, dell'ubicazione, dell'aereamento, e della capacità dei *tacul*, avendo riguardo a preservare l'igiene generale senza urtare per soverchio zelo contro tradizioni avite.

Art. 410.

È vietato costruire abitazioni od opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o condotti di scarico di acque industriali inquinate, i quali immettano in corsi d'acqua che debbano servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo che le dette acque sieno sottoposte ad una completa ed efficace epurazione sicchè non inquinino le acque potabili.

Facoltà dell'autorità locale.

Art. 411.

L'autorità locale su rapporto del medico presidiario, o dell'ufficiale sanitario, ove esista, può dichiarare inabitabile o far chiudere una casa o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario, colle cautele verso i nativi determinate nall'art. 409.

Art. 412.

Le prescrizioni igieniche locali e particolari sono date dai commissari regionali e dai residenti, con l'approvazione del Governo.

Igiene delle bevande e degli alimenti.

Art. 413.

I commissari regionali ed i residenti, ed ogni altra autorità, denunciano al Governo ogni infrazione alle convenzioni internazionali di Bruxelles, alle leggi ed ai RR. decreti emanati in esecuzione di esse, per quanto si riferisce al regime delle bevande spiritose.

Art. 414.

È proibito a chiunque di vendere, ritenere per vendere, o somministrare come compenso ai propri dipendenti materie destinate a cibo o a bevanda, che sieno riconosciute guaste o infette, adulterate od in altro modo insalubri e nocive.

Art. 415.

È proibito il contaminare in qualunque modo l'acqua dei pozzi, delle cisterne, degli acquedotti, dei corsi naturali.

Art. 416.

È vietata la macinazione o la triturazione del talco, del gesso, o di altre materie sospette di venire usate per adulterare e falsificare le farine, negli stessi locali o con gli stessi apparecchi destinati a macinare e triturare generi alimentari.

Art. 417.

S'intendono specialmente insalubri e nocive:

a) le carni di cui agli articoli 379 e 380;

b) le carni di qualunque bestia che presentino segni di decomposizione anche solo incipiente;

---

(1) Art. 562 Codice civile. — « Quando i diversi piani di una casa appartengono a più proprietari, e i titoli di proprietà non provvedono circa le riparazioni e ricostruzioni, queste devono farsi nel modo che segue:

I muri maestri e i tetti sono a carico di tutti i proprietari in proporzione del valore del piano che appartiene a ciascuno. Lo stesso ha luogo per gli anditi, le porte i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e le altre cose comuni a tutti i proprietari; le latrine però sono a carico comune in proporzione del numero delle aperture d'immissione.

Il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i solai e i soffitti che coprono i luoghi di sua proprietà.

Le scale sono costrutte e mantenute dai proprietari dei diversi piani a cui servono, in ragione del valore ai ciascun piano.

Si considerano come piani di una casa le cantine, i palchi morti e le soffitte o camere a tetto.

c) i semi dei cereali e delle leguminose, o le farine dei medesimi guaste, od affette da parassiti; i tuberi, colpiti da malattie o germoglianti; gli erbaggi e le frutta immature ed infradiciate, ed in genere qualunque prodotto naturale del suolo in condizioni anormali;

d) i cibi e le bevande adulterati con sostanze eterogenee, o artificialmente colorati a scopo di imitare o modificare il colore naturale.

Art. 418.

Si considerano adulterate, quando anche non giudicate nocive agli effetti dell'art. 414 del presente regolamento, le sostanze alimentari e le bevande spogliate in parte delle loro materie nutrienti, o mescolate con materie di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale.

Art. 419.

Sono considerati nocivi alla salute tutti i recipienti, gli attrezzi e gli utensili da cucina fatti con leghe metalliche contenenti piombo o antimonio, male stagnati o rivestiti da vernici che contengano piombo o altra materia nociva.

Art. 420.

È proibito l'importazione e la vendita nella Colonia di cereali che non sieno di buona qualità.

All'arrivo delle derrate la R. Dogana ne dà avviso al commissariato regionale, il quale, coll'assistenza del capo dei servizi di dogana e porto, e del medico condotto, procede alla visita della merce proponendo, secondo i casi, al Governo, che sia accettata, respinta o distrutta.

Vigilanza igienica sugli alimenti.

Art. 421.

È adottato nella Colonia, nei limiti e coi riguardi speciali religiosi, tradizionali e morali pei nativi, il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico, approvato con R. decreto 3 agosto 1890, con la sola avvertenza che ove è detto sindaco si deve sostituire commissario regionale o residente, e dove si accenna al prefetto va sostituito direttore di Governo.

Della esecuzione poi di tali disposizioni è specialmente incaricato, ove esiste, l'ufficiale sanitario.

Art. 422.

Qualunque inconveniente riscontrino, che possa nuocere alla sanità, i commissari regionali ed i residenti provvedono con opportuna intimazione ai proprietari, dichiarando in contravvenzione e colpendo di multa il trasgressore.

Art. 423.

Quando si tratti di bevande o cibi malsani, farine, o grani avariati o consimili, ne ordinano il sequestro e la distruzione riferendone al Governo.

Malattie infettive.

Art. 424.

Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e difiusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denuncia all'autorità locale, che ne fa subito rapporto al Governo.

Art. 425.

Sono da considerarsi come malattie infettive dell'uomo, per le quali è obbligatoria la denuncia all'autorità sanitaria, il morbillo, la scarlattina, il vaiuolo, il tifo addominale, il tifo petecchiale, la difterite, il crup, la febbre puerperale, la rabbia, il colera ed altre eventuali malattie d'origine esotica e diffusiva, o sospette di esserlo.

Art. 426.

Quando sia avvertito un caso di malattia infettiva o diffusiva, pericolosa o sospetta, l'autorità locale può visitare o far visitare dall'ufficiale sanitario, col concorso del medico curante, la casa ove sta il malato, affine di accertarsi se sieno state prese le precauzioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia e provvedere in caso contrario.

L'esecuzione di tali provvedimenti è affidata al medico curante, quando non si creda, col consenso della famiglia, di trasportare l'ammalato in ospedale speciale.

Malattie celtiche.

Art. 427.

Una speciale sorveglianza è esercitata, a cura dei commissari regionali, dei residenti, dei medici, dei RR. carabinieri, per impedire la diffusione delle malattie veneree e sifilitiche.

Art. 428.

All'uopo i commissari regionali ed i residenti, col concorso dei medici e degli agenti di pubblica sicurezza, esercitano sorveglianza sulle prostitute e prendono i provvedimenti reputati opportuni.

Assegnano alle prostitute una dimora fissa separata o comune ad altre e le obbligano all'osservanza di talune prescrizioni di carattere restrittivo, in modo che sia possibile la sorveglianza sulle stesse.

Sifilicomi.

Art. 429.

Nei centri europei le ammalate sono ricoverate in apposito locale adibito a sifilicomio.

Art. 430.

L'amministrazione del sifilicomio è affidata al commissario regionale o al residente, che provvede a mezzo di un impiegato dipendente.

Art. 431.

Nessuna tassa è pagata dalle ricoverate Esse possono procurarsi il vitto dall'esterno; a quelle riconosciute indigenti sono corrisposti 20 centesimi giornalieri.

Art. 432.

Tutto il servizio inerente al sifilicomio è stabilito dal commissario regionale o dal residente, d'accordo col medico curante, e col concorso dell'autorità di P. S.

Prostituzione.

Art. 433.

Una rigorosa sorveglianza incombe agli agenti della forza pubblica perchè non vengano dall'esterno, in Colonia, donne che si abbia ragione di ritenere dedite alla prostituzione clandestina.

Art. 434.

Uguale sorveglianza è esercitata sugli abitati affine di impedire l'esercizio clandestino della prostituzione.

Art. 435.

È proibito ai proprietari di case, di baracche o di *tucul* di dare alloggio a donne che esercitano la prostituzione clandestina.

Art. 436.

Nei casi più gravi e d'accordo coll'Arma dei RR. carabinieri, i commissari regionali ed i residenti possono, per delegazione governatoriale, far accompagnare ai propri paesi, anche oltre confine, le ammalate incurabili o comunque dannose per la pubblica sanità.

Servizio vaccinico.

Art. 437.

Le vaccinazioni sono pubbliche e gratuite. Sono fatte, pei non militari, dai medici condotti e dai medici militari che prestano servizio civile, con l'orario da stabilirsi d'accordo coi commissari regionali e coi residenti.

Art. 438.

La vaccinazione è obbligatoria per gli europei ed assimilati, e deve essere rinnovata per chi sia stato vaccinato da oltre cinque anni, o debba essere ammesso a scuole pubbliche o private.

Art. 439.

In caso di pericolo del morbo del vaiuolo, i commissari regionali ed i residenti possono ordinare che sieno vaccinati tutti gli indigeni, residenti in centri europei, ed in quelli vicini.

Art. 440.

Il *virus vaccinico* si conserva presso la direzione dei servizi di sanità militare, e presso i medici condotti. È trasmesso gratis a

tutti i sanitari che ne facciano richiesta. I medici tengono nota statistica del risultato delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni.

Igiene delle scuole.

Art. 441.

L'autorità locale provvede che le scuole sieno visitate dal medico almeno due volte al mese in tempo ordinario, senza preavviso, e più spesso quando ne sia il caso. Il medico verifica se vi sieno alcuni affetti da malattia contagiosa prescrivendone l'esclusione fino a cura completa, e ove egli lo reputi necessario nell'interesse dell'igiene, propone all'autorità superiore la sospensione e la chiusura delle scuole.

Disinfezioni.

Art. 442.

L'autorità locale cura che sieno provvisti e tenuti a disposizione del pubblico materiali ed apparecchi per disinfezione.

Con questi materiali il medico fa eseguire le disinfezioni nelle case e sugli oggetti d'uso, quando egli lo creda necessario, o sieno richieste da privati. Tali disinfezioni sono obbligatorie specialmente nei casi di malattie o di morti per infezioni eruttive, o cutanee di natura infettiva, e per affezioni difteriche o tubercolotiche.

Polizia mortuaria.

Art. 443.

La custodia delle necropoli è affidata ai commissari regionali ed ai residenti. Eglino provvedono a tutti i servizi di polizia mortuaria; tengono le piante geometriche dei cimiteri, ed i registri dei tumulati; provvedono per la custodia dei sepolcri.

Art. 444.

Per gli indigeni, sono osservate le particolari consuetudini, in quanto non sieno contrarie alla pubblica igiene.

Art. 445.

In caso di morte di europei o di assimilati è dovere degli individui della famiglia, o di chiunque convivesse col defunto, di farne al più presto la denuncia all'autorità locale. Nel caso di morte improvvisa, o di morte di individuo non in cura medica, oppure di scoperta di qualche persona estinta, chi ne venga a cognizione ha l'obbligo di farne denuncia.

Art. 446.

I medici chirurghi e le levatrici hanno pure l'obbligo di notificare i prodotti della concezione espulsi prima del settimo mese di gravidanza, ed i nati-morti dal settimo mese fino al termine della gestazione.

Art. 447.

Il tempo che deve trascorrere dalla morte al seppellimento è, per regola generale, dalle 12 alle 16 ore nei casi ordinari, e di 30 ore in caso di morte improvvisa, meno in caso d'incipiente putrefazione. Il permesso di seppellire è dato dal commissario regionale o dal residente su dichiarazione del medico.

Art. 448.

I cadaveri delle persone morte di malattia contagiosa, o comunque trasmissibile, vengono trasportati direttamente dall'abitazione al sito di seppellimento, seza accompagnamento di altre persone, tranne quelle indispensabili pel trasporto.

Art. 449.

I cadaveri delle persone morte per malattia comune non possono essere lasciati nelle chiese oltre il tempo necessario al compimento delle esequie. Qualora si manifestino segni di putrefazione, il cadavere non può essere deposto nella chiesa.

Art. 450.

I cimiteri devono essere situati alla distanza di almeno 200 metri da ogni aggregato di abitazioni e sempre a valle di questo a non meno di 200 metri dal letto dei fiumi, dei torrenti, o di altri corsi d'acqua, nonchè dai pozzi. È tenuto conto, per la loro ubicazione, della direzione dei venti costanti.

Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero è vietato di costruire abitazioni o di scavare pozzi entro il raggio di 200 metri all'intorno.

Art. 451.

È vietato in via ordinaria di seppellire cadaveri in luogo diverso dal cimitero, ove questo esista, a distanza non maggiore di 5 chilometri da esso, salvo però il rispetto dovuto alle credenze o ai riti religiosi ed alle consuetudini speciali dei paesi o delle tribù. Il seppellimento deve essere fatto in fosso della profondità di almeno un metro e 50 centimetri.

Art. 452.

In caso di epidemie o di altre malattie contagiose le autorità possono designare un luogo speciale pel seppellimento dei cadaveri

Art. 453.

Con l'autorizzazione dell'autorità locale si può procedere all'esumazione di cadaveri per trasportarli altrove, o per cambiarli di fossa, sempre quando non sieno di persone morte in seguito a malattia contagiosa.

Art. 454.

Per trasportare cadaveri da paese a paese o da regione a regione nella Colonia o fuori di questa, occorre l'autorizzazione del commissario regionale o del residente.

Sono applicate, possibilmente, le prescrizioni igieniche stabilite dai regolamenti del Regno e quelle altre stabilite dell'autorità sanitaria locale.

Art. 455.

Le fosse comuni non sono riaperte per nuovi seppellimenti se non dopo un decennio compiuto.

Le casse o le parti di esse o le altre materie vegetali che man mano si ritrovino nella rinnovazione delle fosse, o nelle esumazioni debbono venire abbruciate nel cimitero. Le ossa sono riunite in uno speciale deposito, od ossario, entro il cimitero, con proibizione di tenerle esposte alle intemperie ed alla pubblica vista.

Le erbe che crescono nel cimitero sono tagliate ed abbruciate nel cimitero stesso.

Capo XII.

Informazioni, bande, capi e notabili

Informazioni interne.

Art. 456.

I commissari regionali ed i residenti, indipendentemente dalle particolari attribuzioni della compagnia costiera e della compagnia dei RR carabinieri sono incaricati del servizio d'informazioni nell'interno della Colonia, per ciò che riguarda affari politici, pubblica sicurezza, polizia ordinaria.

Informazioni d'oltre confine.

Art. 457.

Eseguiscono pure servizio d'informazioni nei territori esteri limitrofi ogni qual volta il Governo lo ritenga opportuno, e ne dia loro speciale incarico temporaneo o permanente.

Relazioni.

Art. 458.

Le informazioni sono comunicate volta per volta telegraficamente al Governo, ed alle altre autorità che possano essere interessate. I commissari regionali ed i residenti hanno un registro d'informazioni, tenuto al corrente giorno per giorno.

Bande.

Art. 459.

È di competenza dei commissari regionali e dei residenti l'impiego e l'amministrazione delle bande assegnate ai loro uffici, secondo le particolari istruzioni del Governo.

Art. 460.

Il numero dei gregari di banda, e dei relativi capi e sottocapi, è fissato con speciale decreto.

I capi, i sottocapi, i gregari di bande in servizio sono provve-

dati, a cura dei commissari regionali e dei residenti, di foglietto conforme all'unito modello n, 18 (1).

Art. 461.

Le bande stanno normalmente nella regione dove risiede l'autorità amministrativa da cui dipendono, ma per motivi di servizio possono essere dislocate in altri territori della Colonia.

Art. 462.

Tutti i gregari delle bande debbono prestare servizio continuativo.

Le bande in congedo sono abolite.

Arruolamenti e congedamenti.

Art 463.

I gregari sono assunti in servizio e congedati, nei limiti organici stabiliti, senza che occorra autorizzazione governatoriale. Bensì, trattandosi d'assumere gregarii nativi di territorio d'oltre confine, è sempre necessaria l'espressa autorizzazione del Governo.

Ogni disposizione, per arruolamento o licenziamento di capi o di sottocapi, è riservata al Governo.

Paghe.

Art. 464.

Il limite massimo delle paghe è quello fissato dall'art. 134 (2) del vigente ordinamento organico per la Colonia.

Quando i componenti delle bande debbano per servizio pernottare fuori della residenza normale, possono avere la razione viveri, di cui gli articoli 122 e 134 dell'ordinamento succitato.

Servizi.

Art. 465.

Mensilmente i commissari regionali ed i residenti inviano al Governo una dimostrazione dei servizi ordinari o straordinari prestati dai gregari delle bande da essi dipendenti.

Armamento.

Art 466.

L'armamento dei gregari delle bande è costituito da un Wetterly 70 o 70-87 con le relative buffetterie, ed una dotazione di 40 cartucce. I capi, i sottocapi, i gregarii non in servizio non possono, per nessun motivo, detenere l'arma ove non sia di loro particolare proprietà e quindi corredata del permesso di porto di armi.

Distintivi.

Art. 467.

Il gregario delle bande cristiane porta come distintivo della sua qualità una fascia o un fazzoletto rosso avvolto al capo.

Il gregario delle bande mussulmane porta il fez o tarbusc, o il turbante.

Corredo.

Art. 468.

Le cartucce, le fascie o fazzoletti rossi, i fez o tarbusc sono forniti dall'amministrazione.

Gli altri capi di corredo sono a carico dei componenti le bande. Possono però i commissari regionali ed i residenti facilitarne loro l'acquisto, o con anticipazioni sulle paghe, o con prelevamenti a pagamento presso i magazzini militari, previo il nulla osta del Governo.

Punizioni.

Art. 469.

I commissarì regionali ed i residenti applicano, ai gregarii delle bande le seguenti punizioni:

a) ritenuta della paga, nel limite massimo della metà di essa; l'ammontare della ritenuta è conteggiato in meno nelle spese;

b) licenziamento.

Ogni più grave punizione ed ogni punizione che debbasi infliggere ad un capo o sottocopo, deve essere autorizzata dal Governo.

Saluto.

Art. 470.

I capi, i sottocapi, i gregarii delle bande, debbono il saluto nelle forme consuetudinarie od ogni autorità italiana, civile o militare.

Art. 471.

È vietato ai commissari regionali ed ai residenti di avere relazioni di alcuna specie con i capi d'oltre confine, senza averne avuta facoltà dal Governo.

Art. 472.

Incombe ai commissari regionali ed ai residenti la speciale sorveglianza sui capi di distretto, di tribù, di paese, sui notabili e sul clero indigeno.

Art. 473.

I capi indigeni stipendiati dall'Amministrazione, hanno l'obbligo di servizio, ad ogni richiesta dell'autorità da cui dipendono. I capi di distretto o di paese, di tribù o di frazione di tribù non possono essere adibiti a servizio, o distolti dai loro paesi, da altre autorità senza preventivo accordo col commissario regionale o col residente da cui dipendono.

Diritti a gradi.

Art. 474.

Non sono ammessi diritti ereditari, nè altri, per conferimento di cariche, di titoli nobiliari e simili. Questi sono conferiti dal Governatore, secondo i meriti delle persone, di sua iniziativa, o su proposta dei commissari regionali o dei residenti.

Nomine

Art. 475.

Le nomine a cariche permanenti, e specialmente a quelle di *meslenìè, scium, cadi, priore, cicca*, sono sempre di competenza del Governo, a cui i commissari regionali ed i residenti fanno le loro proposte.

Questi possono però eleggere *sciumagallè, selleitì, nebarà, scium hedàga, dagna, menaferì, scium medri*, a seconda che se ne presenti la necessità nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 476.

I commissari regionali ed i residenti tengono in speciale registro le note personali e biografiche di tutti i capi e i notabili della regione.

CAPO XIII.

Servizi municipali e vari.

Stato civile per gli europei.

Art. 477.

I commissari regionali sono ufficiali di stato civile per gli europei a termini del R. decreto 27 giugno 1901, n. 336.

Art. 478.

È abrogato il decreto governatoriale 24 novembre 1902, n. 155 (1) che delegava a talune autorità la facoltà di ricevere atti di nascita e di morte relativi ad europei.

Art. 479.

Sono ufficiali di stato civile per tutta la zona compresa nel rispettivo commissariato, e per quella compresa nelle residenze sotto indicate:

a) il commissario regionale dello Hamasèn;

b) il commissario regionale del Seraè, avente attribuzioni di ufficiale di stato civile anche per la residenza del Mareb;

c) il commissario regionale dello Acchelè-Guzai, avente attribuzioni di ufficiale di stato civile anche per la residenza dello Scimezana;

(1) V. allegato III.

(2) Art. 134 del R. decreto 30 marzo 1902, n. 168. — « Similmente con decreto del governatore sono fissate le paghe dei capi, « sottocapi, uachil e gregarii delle bande irregolari, nel limite « massimo di lire 8, 4, 2 ed 1, rispettivamente, al giorno. Potrà « essere loro concessa in casi speciali, dietro autorizzazione del « Governatore, la razione viveri di cui all'articolo 122..... ».

(1) V. bullettino ufficiale della Colonia, n. 48, del 29 novembre 1902.

d) il commissario regionale di Massaua;

e) il commissario regionale di Assab;

f) il commissario regionale di Cheren, avente attribuzioni di ufficiale di stato civile anche per la residenza del Sahel;

g) il commissario regionale del Barca, avente attribuzioni di ufficiale di stato civile anche per la residenza del Gasc e Setit.

Art. 480.

Il residente dello Scimezana, il residente del Gasc e Setit, il residente del Sahel, i comandanti dei presidi militari di Ad Caièh e di Ghinda, i comandanti delle stazioni dei RR. carabinieri di Mai Atàl e di Ad Teclesàn, hanno facoltà di ricevere gli atti di nascita e di morte della popolazione europea.

Art. 481.

Gli atti sono redatti per cura delle predette autorità, su moduli da richiedersi alla R. Procura in Asmara, ed inviati al competente ufficiale di stato civile a mente dell'articolo 3 del R. decreto precitato.

Art. 482.

Le tasse per gli atti di stato civile sono quelle indicate nella tariffa consolare vigente negli uffici giudiziari della Colonia (1). Sono esenti da esse le persone indigenti.

Stato civile indigente.

Art. 483.

È fatto obbligo agli indigeni di denunziare tutte le nascite e le morti che si verificano nelle rispettive famiglie. Le nascite debbono essere denunziate dal padre o dalla madre, od anche da un prossimo congiunto. Le morti, dal parente più prossimo, o, in mancanza, del capo del villaggio o della frazione di tribù.

Il termine per dette denunzie è di giorni trenta.

I capi debbono sorvegliare l'adempimento di tale obbligo, e tutte le volte che si recano al tribunale del commissario o del residente debbono riferire circa le nascite e le morti avvenute fra i proprii dipendenti per accertarsi se di esse è stata data la debita notizia.

Art. 484.

I commissari regionali ed i residenti tengono un registro conforme all'unito modello n. 19 (2), ove sono indicati, tanto per le nascite che per le morti: nome e paternità, maternità, luogo di nascita o di morte, data di nascita o di morte, località di origine del padre, stirpe a cui appartiene, annotazioni varie.

Art. 485.

La madre mussulmana può, nel fare la denunzia, astenersi dal dichiarare il nome del padre del neonato.

Art. 486.

Lo stato civile degli indigeni non modifica il loro statuto personale.

Art. 487.

I contravventori alle disposizioni che precedono sono passibili di multa fino a talleri 20 M. T.

Art. 488.

I commissari regionali ed i residenti applicano le precedenti disposizioni con prudente criterio, secondo le diverse condizioni di civiltà delle regioni o delle tribù, curando che la denunzia delle nascite e delle morti entri nelle abitudini indigene, e tollerando le omissioni nei primi tempi.

Art. 489.

Per mezzo di bandi pubblici ripetuti alle pubbliche udienze di tribunale, e con tutti i mezzi ritenuti più opportuni, i commissari regionali ed i residenti portano a conoscenza degli amministrati queste disposizioni, ed hanno cura di ricordarle loro di tempo in tempo

(1) V. allegato I, lettera *I*.

(2) V. allegato III.

Censimento.

Art. 490.

Ad ogni biennio è fatto il censimenso, per gli europei ed assimilati e per gli indigeni, a cura dei commissari regionali e dei residenti, secondo le direttive particolari del Governo.

Art. 491.

Ogni dato relativo al censimento degli indigeni è trascritto dai commissari regionali e dai residenti in apposito registro conforme all'unito modello n. 20. (1).

Anagrafe.

Art. 492.

Gli europei e gli assimilati che fissano la loro dimora in Colonia, devono darne avviso, entro otto giorni, al commissario o al residente del luogo ove hanno fissato la loro dimora.

Egualmente cambiando residenza debbono avvertire il commissario o il residente del luogo che lasciano e quello del luogo ove prendono dimora. Tali notizie sono annotate dalle predette autorità in apposito registro di anagrafe.

Leva.

Art. 493.

Nella Colonia Eritrea il servizio della leva è affidato al comando del R. Corpo di truppe coloniali, a termini del paragrafo 3 dell'istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1901. (2).

I commissari regionali ed i residenti hanno l'obbligo di aderire ad ogni richiesta che, pel servizio della leva, fosse loro fatta dal comando predetto.

Istruzione.

Art. 494.

È di competenza dei commissari regionali e dei residenti la sorveglianza e la disciplina di tutte le scuole pubbliche o private esistenti nelle rispettive regioni.

Per gli europei hanno cura che siano svolti i programmi delle scuole del Regno.

Per gli indigeni promuovono l'insegnamento di arti e di mestieri e di quelle cognizioni pratiche, atte a rendere più utile la loro mano d'opera.

Art. 495.

Salvo diverse disposizioni da emanarsi in applicazioni delle norme legislative per la Colonia, i commissari regionali ed i residenti osservano le norme dettate col R. decreto 30 luglio 1901, n. 259, e le norme date col presente regolamento. Procedono alla compilazione dei piani regolari e dei contratti di compra-vendita di aree edilizie. Ognuna di tali compilazioni è sottoposta al Governo.

Art. 496.

I contratti sono stipulati in triplice copia, di cui una da rassegnarsi al Governo, una all' acquirente, e la terza da conservarsi nell' archivio del commissario regionale o della residenza.

Art. 497.

I contratti sono gravati della stessa tassa che colpisce i contratti privati rogati dal notaio della Colonia, liquidata in base alla tariffa consolare. Così pure è a carico dell'acquirente la tassa di trascrizione del contratto nella conservatoria delle ipoteche.

Art. 498.

La formula di detti contratti è, di massima, quella indicata nell'unito modello n. 21 (3), salvo quelle modificazioni che siano consigliate da speciali ragioni.

(1) V. allegato III.

(2) Paragrafo 3 dell' istruzione approvata con decreto 1° giugno 1901: — « Nella Colonia Eritrea il servizio della leva è affidato al comando delle truppe, il quale deve tenere il registro protocollo di cui al successivo paragrafo 15 e compiere tutte le operazioni attribuite dalla presente istruzione alle autorità diplomatiche o consolari ».

(3) V. allegato III.

Art. 499.

Il prezzo del suolo è stabilito in lire una per metro quadrato per le aree occupate da fabbricati, ed in L 0,50 per le aree occupate da cortile, da orto o da giardino.

Il Governatore può sempre per speciali località aumentare o diminuire il detto prezzo.

Nuove opere.

Art. 500.

Non si può incominciare, ingrandire o restaure fabbriche di qualunque sorta, senza averne fatta denuncia al commissario regionale od al residente, eccettuati i casi di imminente pericolo, nei quali il proprietario, o chi lo rappresenta, deve immediatamente provvedere dandone ad un tempo conoscenza all'autorità locale.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai restauri interni, nè a quelli che non variano la struttura e la dimensione dei fabbricati.

Art. 501.

Non è permesso di collocare, togliere o mutare, per qualsiasi ragione, nelle facciate esteriori degli edifizi, le tabelle civiche, senza permesso del commissario regionale o del residente.

Pulizia dei fabbricati.

Art. 502.

È in facoltà dei commissari regionali o dei residenti, per ragioni di decenza o di igiene pubblica, di costringere i proprietari a ripulire, intonacare, imbiancare a nuovo o restaurare le facciate degli edifizi a confine o a vista di piazze, strade e suoli pubblici, ed i muri degli orti e dei giardini che danno sulle pubbliche vie, quando sieno malandati.

Non adempiendo il proprietario all' intimazione nel termine assegnato, l' autorità locale ha diritto di provvedere al lavoro, a tutte spese dell' intimato, in analogia a quanto è praticato nel Regno, a termini dell'articolo 133 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 10 febbraio 1889, n. 5921. (1).

Art. 503.

Il commissario regionale, od il residente, per tutela della sicurezza pubblica, ha diritto di prevenire la rovina degli edifizi di qualunque sorta, lungo le pubbliche strade, ingiungendo ai proprietari l'esecuzione delle occorrenti riparazioni, provvedendo di ufficio, in caso d' urgenza, in analogia a quanto è praticato nel Regno, ai sensi del citato articolo 133, e promuovendo la demolizione come nel Regno è fatto ai termini dell'articolo 76 (2) della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Art. 504.

Il tetto dei fabbricati verso le vie ed altri spazi pubblici o soggetti a pubblica servitù, deve essere munito di un canale di metallo, d' ampiezza sufficiente per contenere e sfogare le pluviali, le quali sono poi condotte, per un conveniente numero di tubi verticali, fino a terra, ovvero sino agli appositi canaletti sotterranei, quando sia possibile sfogare dette acque in pubblici scaricatoi.

I tubi verticali predetti possono essere internati nel muro o anche soltanto applicati ad esso. ma la parte inferiore dev' essere sempre internata nel muro.

Art 505.

Sono vietate le grondaie ed i tetti che versano liberamente le acque sopra suoli pubblici

Art. 506.

Niuno può, senza licenza del commissario regionale o del residente, abbassare, alzare od in altro modo alterare il piano di pubblici suoli, nè piantarvi colonnine, scansaruote, scalini od altri ingombri.

Art. 507.

È in facoltà del commissario regionale o del residente, uditi i proprietari nelle loro deduzioni, di collocare, dove il bisogno lo richiede, condutture, fanali pubblici, fontanine cantonali, orinatoi, tabelle varie di scuole o uffici pubblici, fili elettrici, sopra le facciate od altra parte esterna di qualunque edifizio pubblico o privato, ma sempre in modo che non segua danno alle fabbriche, o sfregio manifesto al decoro dell'edifizio, e senza che il proprietario debba sostenere la spesa della rinnovazione ogni qualvolta questa sia necessaria per migliorare o riordinare l'edifizio, e salvo le indennità che potranno essere dovute per legge.

Tabelle.

Art. 508.

Le tabelle destinate ad annunziare la vendita delle merci e l'esercizio delle professioni, delle arti e dei mestieri, dovranno essere scritte in italiano. Sono tollerate le iscrizioni duplicate in altra lingua.

Art. 509.

Per le tabelle che si vogliano apporre devesi far preventiva denunzia al commissario regionale od al residente, il quale per ragioni di pubblico ornato e di decenza, può ordinare che se ne modifichi la forma o la misura. Per le ragioni medesime il commissario regionale o il residente può far modificare e rimuovere quelle esistenti.

Chiusure

Art. 510.

Tutti i suoli di proprietà privata messi a confino di vie e piazze o di suolo pubblico, debbono essere chiusi nei lati che corrispondono verso dette vie e piazze, giardini e suoli pubblici, e dentro spianati e tenuti netti in modo che non vi resti nè acqua, nè immondizie da cagionare sconcio, insalubrità o fastidio ai vicini.

Art. 511.

Le chiusure lungo i giardini, le vie, le piazze e i suoli pubblici lastricati, consistono in cancelli di ferro o muri alti due metri, intonacati e imbiancati nella facciata esteriore. Rasente o presso le strade inghiaiate fuori dell'abitato, non volendosi far muri, sono permesse le siepi alte due metri.

Pozzi neri.

Art. 512.

Tutte le case e gli edifizi compresi nelle zone edilizie debbono essere munite di un pozzo nero, o scaricatoio al mare, a termini degli art. 404, 405, 406.

Disegni

Art. 513.

Le denunzie di cui è parola all'art. 500 fatta eccezione pei restauri, debbono essere corredate del disegno della costruzione e del suo ampliamento.

Dal commissario regionale o dal residente si provvede sentito, occorrendo, il parere del genio civile.

Art. 514.

Per le costruzioni a confine ed in vista di strade, piazze, giardini e suoli pubblici, i disegni debbono comprendere le piante del pianterreno, le facciate esteriori e qualche sezione occorrente per

---

(1) Art. 133 della legge comunale e provinciale: « Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al numero 5 dell' art. 167, nonchè di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi . . . . . ».

(2) Art. 76 della legge sulle opere pubbliche: — « I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provvede, ed i fabbricati minaccino rovina, l'autorità della provincia e del Comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza . . . ».

l'osservanza del presente regolamento, oltre all'indicazione precisa del luogo, dell'altimetria e delle altre condizioni del suolo e al disegno delle case contigue, quando il nuovo edifizio non sorgesse isolato.

Art. 515.

Debbono contenere le stesse indicazioni i disegni di quegli edifizi che, quantunque nello stato presente dei luoghi non sieno visibili da strade, piazze, giardini o suoli pubblici, pure si costruiscano evidentemente con lo scopo di collegarli quando che sia all'abitato mediante apposite vie di comunicazione, ed in tal caso i proprietari dei suoli e i costruttori, oltre ai disegni degli edifizi, debbono presentare i progetti delle strade. Deve intendersi che in verun caso l'amministrazione pubblica assume impegno di concorrere alla spesa necessaria per la costruzione delle strade medesime, delle condutture sotterranee e delle altre opere accessorie.

Prescrizioni igieniche.

Art. 516.

Qualunque fabbrica, in qualunque modo si faccia per uso di abitazione, oltre alle prescrizioni di cui all'art, 512, deve rispondere alle condizioni prescritte cogli articoli 407 e seguenti fino all'art. 411 inclusivamente del presente regolamento.

Vigilanza delle autorità

Art. 517.

Tutti gli edifizi, a chiunque appartengano, a qualsivoglia uso addetti, o in qualunque luogo si facciano o si trovino già fatti, sono sottoposti alla vigilanza del commissario regionale o del residente rispetto alla solidità e alla salubrità ed all'essere debitamente preservati dal pericolo degl'incendi.

Spazi vuoti.

Art. 518.

Gli spazi vuoti tra casa e casa non sono permessi nè aperti, nè chiusi a confine della pubblica strada, se non abbiano la larghezza almeno di tre metri tra il vivo dei due muri, salvo le maggiori larghezze stabilite dal codice, ed in tale caso i proprietari debbono munire gli spazi di cancello di ferro, da aprirsi verso l'interno e mantenerli sempre netti e spianati; ovvero se vogliono metterli in comunicazione con la strada e tenerli aperti al pubblico passaggio, debbono a loro cura e spese lastricarli, fognarli, illuminarli e mantenerli sempre in buono stato.

Sporgenze.

Art. 519.

In tutti gli edifizi che rasentano il pubblico suolo, gli sporti delle cornici, mensole, davanzali, ferrate ecc. non possono cominciare che all'altezza di tre metri dal pavimento della strada o del marciapiede.

Più in basso non sono tollerati sporti maggiori di 8 centimetri.

Art. 520.

Parimente ad altezza minore di m. 3 dal suolo non si possono collocare imposte, sportelli, persiane e chiusure di altra sorta che si aprano infuori nè fatte in modo che, chiuse o aperte, o nell'atto di aprire o di chiudere, oltrepassino la misura dei risalti permessi.

Art. 521.

Il piano dei terrazzini o balconi non può essere di altra materia che di ottima pietra di proporzionata grossezza; e quando lo sporto eccede i 65 cm., deve essere condizionato con mensole e armature di ferro.

Facciate.

Art. 522.

Le facciate esteriori, quando non sieno di pietra forte, o di buoni mattoni diligentemente murati, debbono essere coperte d'intonaco.

Armature e sterri.

Art. 523.

Non è lecito di far ponti volanti o mettere tavole a sbalzo o far cavamenti o sterri, per qualsivoglia ragione, all'interno a all'esterno degli edifizi, sopra vie, piazze o suoli pubblici, senza proventiva denunzia al commissario regionale o al residente che prescrive le cautele opportune.

Art. 524.

I barbacani e i puntelli piantati sopra al suolo delle strade non sono permessi che in caso di manifesta necessità e per tempi brevi e determinati.

Art. 525.

Chi ha ottenuto licenza di occupare temporaneamente il suolo pubblico con puntelli, con barbacani o con steccati, è in obbligo di tenerlo dentro e fuori sgombro e pulito, e di accendere la notte una o più lanterne con cristalli rossi specialmente sopra le cantonate.

Art. 526.

Le licenze di occupare il suolo pubblico con muri di cinta o con steccati, e di caricare o scaricare materiale da costruziane, si dànno a tempo limitato, secondo le difficoltà e la grandezza dell'opera, nè possono essere prolungate che in vista di buone e valide ragioni

Fanali.

Art. 527.

I fanali esterni delle botteghe devono essere sospesi: e la loro altezza da terra non deve essere minore di due metri, nè la loro sporgenza dalla facciata del muro deve essere maggiore di 60 centimetri.

« Tucul » e baracche..

Art. 528.

In linea assolutamente eccezionale è fatta facoltà ai commissari regionali di permettere, nei centri europei, la costruzione di *tucul*, baracche in legname, abitazioni alla *stambulina*, alle condizioni stabilite volta per volta, e a condizione che il permesso sia in qualunque evenienza revocabile e non implichi diritto ad indennizzi di sorta.

Art. 529.

In nessun caso i proprietari delle costruzioni di cui all'articolo precednte possono ottenere la proprietà del suolo, anche se dette costruzioni fossero preesistenti all'emanazione del presente regolamento, salvo però i diritti acquisiti.

Antichità.

Art. 530.

Non può eseguirsi alcun lavoro o scavo negli edifizi o ruderi aventi pregio storico, senza darne preavviso al commissario regionale o al residente, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il commissario regionale od il residente provvede, presi gli ordini dal Governo.

Art. 531.

Se nel restaurare o demolire un edifizio qualsiasi o nel fare scavi si venga a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il proprietario o chi per esso ha l'obbligo della sollecita denunzia, e l'autorità prende quei provvedimenti che sieno consentiti dal Governo.

Art. 532.

Sono considerati edifizi meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici e storici le rovine di Cohaito, di Toconda, i monoliti ed in genere i ruderi che attestino l'esistenza di una passata civiltà.

Contravvenzioni.

Art. 533

Le contravvenzioni sono accertate e punite nei modi detti agli articoli 2 e 3 del decreto che approva il presente regolamento.

Oltre di ciò i contravventori hanno sempre l'obbligo di eseguire le prescrizioni di esso; e, non adempiendo, vi sono costretti dall'autorità locale con gli ordinari mezzi locali o con le facoltà attribuite al sindaco dall'articolo 133 della legge comunale e provinciale e, per analogia, attribuite al commissario regionale ed al residente.

Art. 534.

Se la contravvenzione consiste in un'opera fatta e cominciata contro le prescrizioni del presente regolamento, il contravventore, oltre alle sanzioni suddette, è obbligato a ridurre le cose alle condizioni prescritte, se ciò sia possibile, o ad abbattere interamente ciò che abbia costrutto, quale che sia l'opera eseguita e senza che possa mai invocare a suo discarico la tolleranza di chi ha il doversi di sorvegliare o la mancata opposizione al primo incominciamento delle sue abusive costruzioni.

Art. 535.

I luoghi nei quali si eseguono opere edilizie debbono essere accessibili agli agenti pubblici ogni qualvolta occorra di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Commercio.

Art. 536.

I commissari regionali ed i residenti possono, col consenso del Governo stabilire calmieri per fissare i prezzi dei generi di prima necessità.

Art. 537.

Con appositi bandi stabiliscono la tariffa per i portatori d'acqua a domicilio, stabilendo il prezzo massimo per ogni otre di 20 litri.

Art. 538.

I commissari regionali ed i residenti delle zone di confine, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 16, compilano e trasmettone mensilmente al Governo uno stato delle carovane, da e per oltre confine, secondo l'ultimo modello n. 22 (1).

Art. 539.

Nessuno, per nessun motivo, può pretendere diritti, utili, prelevazioni, sui pubblici mercati. Solo i sensali, regolarmente autorizzati dalla competente autorità, ed inscritti sul ruolo dei contribuenti, possono esigere le senserie consuetudinarie.

Art. 540.

I commissari regionali ed i residenti hanno cura che i quadrupedi delle carovane di passaggio sieno abbeverati e ricoverati nelle località consuetudinarie, senza onere verso i paesi o le tribù.

Carovana-serraglio e peso pubblico.

Art. 541.

In Asmara e negli altri centri ove sono o verranno istituti locali per ricovero delle carovane possono esservi annessi uffici di peso pubblico governativo.

L'uso del detto ricovero e l'esercizio del peso pubblico sono normalmente gratuiti.

Il peso pubblico funziona secondo il sistema indigeno, in conformità della tabella inserita nel n. 4 del Bullettino ufficiale della Colonia, in data 16 aprile 1897 (2).

Art. 542.

Le operazioni del peso sono personalmente eseguite da un agente governativo.

Per ogni operazione è dall'agente stesso rilasciata conforme dichiarazione per ciascuna delle parti contraenti, contenente l'attestazione del nome del compratore e del venditore, del genere, del peso e del prezzo della merce. Dette indicazioni oltre che in italiano sono redatte nella lingua propria a ciascuna delle parti.

Nel recinto delle carovana non è permesso l'esercizio della mediazione che ai soli sensali muniti di regolare patente.

Dove esisteno ricoveri per le carovane, la sorveglianza sui detti locali è affidata all'arma dei RR. carabinieri, la quale è anche, provvisoriamente, incaricata delle operazioni relative al peso pubblico.

Mercato del bestiame.

Art. 543.

Il mercato del bestiame è fatto nelle località consuetudinarie, od altrimenti in quello designato dai commissari regionali o dai residenti.

Art. 544.

È ammessa la ripetizione del prezzo del bovino, venduto con garanzia del *gulhai*, morto poscia per causa di detta malattia.

Misure.

Art. 545.

A cura dei commissari regionali e dei residenti sono distribuite sui mercati, ed alle stazioni dei RR. carabinieri, misure per cereali e per granaglie, bollate dai singoli uffici e della capacità ammessa dalle consuetudini, sempre però ragguagliato al sistema metrico decimale.

Oggetti di prescrizione militare.

Art. 546.

Non possono essere commerciati oggetti di bardatura, o qualsiasi altro oggetto o indumento di foggia regolamentare, per i militari, ove non ne sia dimostrata all'autorità di pubblica sicurezza, la legittima provenienza.

Venditori ambulanti.

Art. 547.

Nessuno può esercitare il mestiere di venditore ambulante senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza; tale disposizione non è applicabile ai pubblici mercati.

Perito orefice.

Art. 548.

In Massaua ed in Asmara, ed occorrendo anche nelle altre sedi di commissariato regionale, il Governo nomina un perito giurato per tutti i lavori di oreficeria eseguiti da artefici indigeni, arabi od indiani nel territorio dei commissariati.

Tale perito dura in carica un anno, salvo il caso di revoca, e può essere riconfermato.

Art. 549.

È compito del perito l'esame e la perizia di ogni lavoro eseguito dai singoli orefici, che gli deve essere presentato per assicurarsi che sia compiuto con onestà, abilità e soddisfazione del committente.

Art. 550.

In compenso della sua opera il perito è autorizzato a ricevere dagli orefici per ogni lavoro presentatogli tre centesimi *(6 para)* per ogni tallero sul prezzo del lavoro già collaudato.

Art. 551.

Qualora un orefice per qualsiasi motivo, eccettuati i casi ben constatati di forza maggiore, non eseguisca debitamente il lavoro affidatogli, il perito deve personalmente richiamarlo alla osservanza dei suoi doveri, ed egli stesso è tenuto responsabile del denaro, degli oggetti e dei metalli preziosi consegnati all'orefice, e dei danni cagionati dall'incuria, dalla negligenza o dalla inabilità di costui.

Art. 552.

Nel proprio interesse il perito giurato può farsi dare quelle garanzie che egli giudichi sufficiente a coprirsi della propria responsabilità.

Art. 553.

Sorgendo contestazioni fra un orefice ed un committente prima del collaudo per parte del perito del lavoro, questi è obbligato di subito intervenire per comporre le differenze insorte, restando però sempre in facoltà del committente di rivolgersi alla competente autorità se non è soddisfatto della decisione del perito.

Art. 554.

Qualunque indigeno che intende esercitare la professione di orefice in Massaua ed in Asmara e loro adiacenze deve farne dichiarazione al perito, il quale lo inscrive con tutte quelle indicazioni occorrenti su apposito registro e rilascia la dichiarazione di tale iscrizione, che dall'orefice deve essere presentata al commissario regionale, che vi appone il visto se speciali ragioni non consigliano d'impedire l'esercizio del mestiere di orefice,

(1) V. allegato III.

(2) V. allegato I, lettera *U*.

Art. 555

Qualora non sia ben noto per moralità all'orefice la persona che presenta qualche oggetto per la riparazione o per la vendita, egli deve darne immediato avviso al perito, affinchè questi possa verificare se l'oggetto presentato non sia per avventura d'illeggittima provenienza, ed in caso di dubbio il perito deve darne immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 556.

Ogni orefice deve inoltre, all'atto di ricevere in consegna un oggetto di valore, conoscere e possibilmente iscrivere su apposito registro il nome dell'offerente e tutte le altre indicazioni che lo riguardano per facilitare le indagini, che eventualmente si dovessero fare.

Quadrupedi.

Art. 557.

Nei pubblici mercati vige la norma generale che la vendita od il cambio dei quadrupedi non sono validi se non fatti colla costituzione del tradizionale garantè,

Divieto di esportazione.

Art. 558.

Salvo autorizzazione da concedersi, volta per volta, dal Governo, è vietata l'esportazione dalla Colonia di cavalli, muli, muletti, asini da sella o da basto. Il contravventore, oltre delle pene stabilite dall'art. 2 del decreto che approva il presente regolamento, incorre nel sequestro dei quadrupedi

Ricoveri.

Art. 559.

Tutti gli animali che si devono trattenere nei centri abitati europei, e non sono ricoverati in recinto chiuso, devono essere condotti e tenuti lontani dai centri abitati.

Animali vaganti.

Art. 560.

Intorno alle località abitate da una colonia europea, che vensono designate con pubblico bando dai commissari regionali e dai residenti, e nei limiti da questi assegnato, è proibito il pascolo ed il lasciare per qualsiasi altra ragione vaganti o fermi quadrupedi di qualunque specie.

Art. 561.

I quadrupedi incustoditi sono temporaneamente sequestrati, e venduti al pubblico incanto, ove non si presenti il proprietario nel termine di quindici giorni.

Art. 562.

I contravventori sono denunziati alla competente autorità, che a carico loro liquida pure le spese per l'eventuale mantenimento dei quadrupedi.

Malgoverno dei quadrupedi.

Art. 563.

Nell'interno dell'abitato è proibito spingere i quadrupedi ad andature veloci. Le sole andature permesse sono il passo ed il trotto moderato.

Carogne.

Art. 564.

I quadrupedi, comunque e dovunque trovati morti, debbono essere seppelliti o distrutti al più presto possibile a cura e spese dei proprietari, chiunque essi sieno. La distruzione deve farsi col fuoco; il seppellimento deve esser fatto in fossa profonda, distante più metri dalle acque, dagli impluvi e possibilmente dalle strade, e, quando si possa, anche ricoperta di grossi sassi.

Art. 565.

A tutti indistintamente incombe l'obbligo, trovando carogne insepolte, di darne avviso alla prima autorità italiana o al capo indigeno che riesca loro di trovare.

I capi dei villaggi o delle tribù debbono curare l'immediato seppellimento o l'immediata distruzione delle carogne lasciate insepolte, o non potute seppellire per qualunque ragione.

Nettezza urbana.

Art. 566.

I commissari regionali ed i residenti possono dettare particolari norme, oltre quelle che seguono, relativamente alla nettezza urbana, con l'espressa autorizzazione del Governo.

Art. 567.

Nei centri europei sono proibiti gl'ingombri nelle pubbliche vie e nelle piazze ed ogni occupazione di suolo pubblico, che possa riuscire d'impedimento alla libera circolazione ed alla sicurezza dei viandanti.

Art. 568.

I commissari regionali ed i residenti hanno facoltà di autorizzare volta per volta le temporanee occupazioni di suolo pubblico, che riconoscano necessarie per ragioni di commercio, per deposito di materiale da costruzione od altro, vincolando il loro consenso a quelle condizioni che giudichino opportune per la tutela dell'igiene e per garantire la libera circolazione.

Art. 569.

I proprietari e gli affittuari di case, di magazzini, di *tucul*, ecc sono tenuti a curarne la nettezza, con ogni diligenza provvedendo a che non si propaghino all'esterno cause d'insalubrità. Cura speciale deve essere rivolta alla pulizia dei cortili, delle latrine, dei lavatoi, delle stalle e di altri luoghi consimili.

Art. 570.

I proprietari e gli affittuari di magazzini e di negozi debbono mantenere pulita ed in buono stato di conservazione la copertura delle tettoie e dei padiglioni dei negozi stessi.

È vietato l'uso di tende vecchie o sdruscite o tali che costituiscano sconcio.

Art 571.

I proprietari od affittuari di case non possono sciorinare dalle balconate o dalle finestre prospettanti le pubbliche vie, stracci o indumenti qualsiasi.

Art. 572.

I proprietari e gli affittuari di case, di magazzini, di negozi, di *tucul* ecc. sono obbligati a provvedere alla nettezza del pubblico suolo adiacente alla casa, al magazzino, al negozio o al *tucul* entro un raggio di dieci metri o fino all'asse della strada su cui l'edifizio prospetta.

Art. 573.

È severamente proibito gettare sulle piazze, sulle vie ed in genere su qualunque terreno prossimo all'abitato, acque immonde ed immondizie di qualunque genere.

Ove non sono pubblici spazzini, queste debbono essere giornalmente trasportate, possibilmente nelle ore antimeridiane, nell'aperta campagna o nei pubblici immondezzai fatti appositamente scavare dai commissari regionali e dai residenti. Ivi sono fatte ogni giorno abbruciare, a cura degli uffici di commissariato e di residenza.

Acque, cisterne e pozzi.

Art. 574.

I concessionari o proprietari di cisterne e di pozzi debbono curarne la pulitezza allo scopo di rimuovere possibili cause d'insalubrità.

Art. 575.

Nei centri europei delle zone calde della Colonia è rigorosamente vietato di tenere cisterne non chiuse, che possano favorire lo sviluppo delle zanzare.

I commissari regionali ed i residenti curano, possibilmente, che le cisterne sieno chiuse con coperture fisse o mobili, e che l'acqua vi sia attinta per mezzo di pompe.

È egualmente vietato nei detti centri tenere depositi di acqua, senza rinnovarla, per più giorni.

Le autorità curano, anche con apposite visite, che i recipienti di deposito sieno di tratto in tratto vuotati e diligentemente ripuliti.

Art. 576.

È vietato attingere acqua ai pubblici pozzi con recipienti non puliti.

Art. 577.

È vietato lavare indumenti nelle pubbliche acque, od in qualunque modo inquinarle.

Spiaggie.

Art. 578.

È vietato assolutamente di gettare le immondizie lungo le spiaggie.

Art. 579.

È vietato di portare sulle spiaggie delle isole di Massaua e di Taulud *sambuchi* od altre imbarcazioni per essere riparate. Quale cantiere per le riparazioni di tali imbarcazioni sono assegnati dalle autorità portuali alcuni spazî del litorale.

Bestie feroci, suini.

Art. 580.

È vietato tenere nell'abitato o entro recinti prossimi all'abitato bestie feroci, animali suini ecc.

Cani.

Art. 581.

È vietato lasciar cani vaganti per le pubbliche vie.

Art. 582.

Nei centri abitati da europei, ogni privato che intenda di tenere uno o più cani deve farne denuncia al rispettivo commissario regionale o residente, il quale rilascia per ciascun cane una bolletta da rinnovarsi in seguito, nella prima quindicina di gennaio di ogni anno, dietro pagamento del diritto di lire cinque annue.

Ogni cane deve essere munito di collare con placca portante un segno di riconoscimento del proprietario.

Art. 583.

Tutti i cani che sieno trovati vaganti senza placca, o che per avventura risultassero appartenere a persona non munita della relativa bolletta annua, sono presi ed abbattuti. Se però si conosca il proprietario, esso è avvertito, e gli si restituisce il cane, ove sia pagato tosto il diritto stabilito.

Art. 584.

È fatta eccezione pei cani che transitano nei centri europei al seguito di carovane o di armenti, a scopo di difesa. Per essi non occorre nessuna autorizzazione.

Cave.

Art. 585.

Fino a nuove disposizioni, i permessi per cave di pietra, sabbia, calce, quando non sieno di tale entità da richiedere la stipulazione di speciale contratto, sono dati dai commissari regionali o dai residenti, gratuitamente, ed alle condizioni che ritengano opportune.

Carico delle merci.

Art. 586.

Il carico delle bestie da soma in genere sulle pubbliche vie dei quartieri abitati e sulle piazze è tollerato, purchè la permanenza delle bestie stesse non sia troppo lunga. Gli speditori od i ricevitori delle merci sono obbligati a far riunire e portar via sollecitamente le immondizie che si sono prodotte dinanzi ai loro magazzini.

Privative.

Art. 587.

I commissari regionali ed i residenti sono normalmente incaricati di far osservare le convenzioni contenute nelle concessioni di privative fatte dal Governo, senza pregiudizio delle facoltà concesse ad altri uffici.

Saline.

Art. 588.

È permessa l'estrazione del sale in qualunque punto delle saline della Colonia, eccetto in quelle esercite da concessionari, colle norme dettate, caso per caso, dal Governo.

Pesca.

Art. 589.

I commissari regionali ed i residenti, e le autorità marittime, vigilano a che sia osservata la legge 4 marzo 1877, n. 3706 sulla pesca, promulgata nella Colonia col R. decreto 39 giugno 1899 (1).

Servizi vari.

Art. 590.

I commissari regionali ed i residenti provvedono al funzionamento di ogni altro servizio di carattere municipale, o altrimenti affidato a loro, sempre secondo le direttive del Governo.

Illuminazione.

Art. 591.

Vegliano che siano eseguiti i patti contrattuali coll' impresa della pubblica illuminazione e fanno, occorrendo, le opportune proposte al Governo.

Feste.

Art. 592.

In occasione di feste, solennità, cerimonie indigene, stabiliscono, volta per volta, le prescrizioni atte a tutelare la pubblica incolumità. Permettono, fuori dei centri europei, *fantasie* e spari d'arma da fuoco.

Meteorologia.

Art. 593.

I commissari regionali ed i residenti, limitatamente ai mezzi che sono a loro dirposizione, tengono speciale nota delle osservazioni meteorologiche che possano fare.

Stranieri.

Art. 594.

Vegliano che gli indigeni stranieri della Colonia abbiano la loro dimora normalmente nei mercati, e non nei paesi indigeni, in località isolate e difficilmente sorvegliabili.

Lebbrosi.

Art. 595.

Hanno cura che i lebbrosi non si agglomerino nei centri europei, e li fanno accompagnare ai rispettivi paesi.

Milizia mobile e « chitèt ».

Art. 596.

I commissari regionali ed i residenti forniscono dati d'ogni maniera alle autorità militari, relativamente alla milizia mobile ed al *chitèt*. Vegliano però che nessun privilegio e nessuna esenzione, per quanto si riferisce all'amministrazione, sia fatta ad alcuno, e specialmente a coloro che non sono in servizio permanente delle amministrazioni coloniali.

Cessano perciò i benefizi già accordati coll'art. 6 dell'istruzione provvisoria per la milizia mobile, dell'agosto 1898. (2).

Lotterie.

Art. 597.

Le lotterie per conto di privati, comunque e per qualsivoglia ragione promosse, sono proibite.

---

(1) V. bullettino ufficiale della Colonia n. 80, dal 18 agosto 1899.

(2) Art. 6 dell'istruzione provvisoria per la milizia mobile dell'agosto 1898:

« Per effetto di bandi emanati in passato, gli inscritti nei ruoli della milizia mobile:

« *a*) hanno la precedenza nelle udienze dei tribunali e presso i conciliatori;

« *b*) sono preferiti nelle nomine a cariche od impieghi;

« *c*) hanno la precedenza nelle concessioni di terreni demaniali;

« *d*) sono esenti dal concorrere alle prestazioni personali che possano essere imposte al villaggio od alla tribù cui appartengono (taglio di legna e fieno, lavori stradali, ecc.);

« *e*) possono ricostruire le case e coltivare i terreni che avessero in passato posseduto nel territorio dei villaggi abbandonati o dichiarati demaniali ».

Art. 598.

In caso affatto eccezionale, ed esclusivamente per ragioni di beneficenza, il Governo può autorizzare lotterie in Colonia.

La domanda, corredata da tutti i documenti del caso, deve essere inviata al Governatore per mezzo del commissario o del residente, nella cui zona la lotteria dovrebbe aver luogo, e che deve esprimere il suo parere in proposito. Il Governo ha facoltà di imporre le condizioni che ritenga opportune. Delle sue deliberazioni non è tenuto a manifestare le ragioni.

Caccia.

Art. 599.

È vietato agli europei, agli assimilati ed agli indigeni di recarsi a caccia oltre i confini dell'Eritrea senza speciale permesso del Governo a cui i commissari regionali ed i residenti fanno le opportune proposte. Il permesso è subordinato a condizioni stabilite volta per volta.

I commissari regionali ed i residenti vegliano che nessuno contravvenga alla presente disposizione.

Conferenza internazionale di Londra.

Art. 600.

I commissari regionali ed i residenti vigilano a che abbia piena esecuzione la convenzione 19 maggio 1900 (1) formulata nella conferenza internazionale di Londra sulla protezione degli animali selvatici in Africa.

Art. 601.

Conseguentemente vigilano anche a che non sia fatto commercio di uova di struzzo, com'è disposto col decreto governatoriale 3 agosto 1900, n. 627 (2); vigilano sulla esecuzione del decreto governatoriale 10 maggio 1902, n. 83 (3) relativo ai diritti dovuti per l'esportazione di animali selvatici.

Caccia con le reti e caccia all'elefante.

Art. 602.

La caccia colle reti ai volatili dev'essere autorizzata. I commissari regionali ed i residenti possono rilasciare permessi di caccia sul territorio di loro giurisdizione, prescrivendo l'osservanza di condizioni restrittive, secondo le particolari istruzioni del Governo.

La caccia all'elefante è proibita senza speciale permesso. I contravventori, oltre alle pene di cui nel presente decreto, incorrono nella confisca delle armi e del prodotto della caccia.

Materie infiammabili.

Art. 603.

Tutte le sostanze infiammabili che vengono introdotte in centri europei, in misura superiore a quella stabilita nel seguente articolo 605, debbono all'atto stesso del loro arrivo essere depositate a cura e spese dei proprietari, nel deposito delle materie infiammabili, ove questo esiste. Sono esenti da tale obbligo le merci in transito, purchè vengano depositate, con le necessarie cautele, in località lontane dall'abitato e non restino giacenti per più di tre giorni.

Art. 604.

Agli effetti delle presenti disposizioni sono considerate materie infiammabili: il petrolio, la benzina, gli spiriti, i fiammiferi, il carburo di calcio, e le altre sostanze che potranno essere dichiarate tali con successive disposizioni.

Art. 605.

È vietato tenere così nelle abitazioni che nei magazzini materie infiammabili in quantità superiore a tre cassette di petrolio, quaranta litri di qualsiasi liquido infiammabile, una cassa di fiammiferi, un bariletto di carburo di calcio.

Dietro permesso rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza, i fabbricanti di liquori possono ritirare in una sol volta 200 litri di spirito puro, purchè tutto il quantitativo prelevato venga immediatamente impiegato nella fabbricazione dei liquori stessi.

Dietro analogo permesso, possono essere ritirate in qualunque misura le merci destinate ad essere trasportate in altre località della Colonia.

(1) V. allegato I, lettera *O*.
(2) V. allegato I, lettera *R*.
(3) V. allegato I, lettera *Q*.

Art. 606.

Il concessionario del deposito deve invigilare che le sostanze infiammabili depositate nel magazzino non sieno prelevate se non nella misura e con le forme stabilite nel precedente articolo.

All'uopo deve tenere un registro di magazzino, dal quale chiaramente risultino le quantità di merci immesse o prelevate, distinte per merci e per depositante e con annotazione della data di ogni operazione.

Similmente le merci nell'interno del magazzino debbono essere disposte in maniera da permettere senza difficoltà ed in qualunque momento di controllare le risultanze di detto registro.

Art. 607.

Ogni depositante deve pagare al concessionario del deposito un diritto di magazzinaggio per ogni mese di:

L. 0,15 per ogni cassa di petrolio;
» 0,02 per ogni litro di spirito o di altro liquido infiammabile;
» 0,35 per ogni cassa di fiammiferi o per ogni barile di carburo di calcio.

Detti diritti sono liquidati mensilmente, sulle operazioni complessive fatte per ciascuna categoria di merci, dai singoli depositanti, in base alle risultanze del registro di magazzino di cui all'art. 606.

Art. 608.

Il deposito delle materie infiammabili, gli spacci di petrolio, spirito, ecc., e le fabbriche dei liquori sono sottoposte alla speciale sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza, che può in qualunque momento visitare i detti locali.

Art. 609.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per il fatto del deposito delle merci nel magazzino. Il solo concessionario è eventualmente chiamato responsabile, a norma degli articoli 1849 e seguenti del Codice civile.

CAPO XIV.

Servizio interno

Personale di servizio.

Art. 610.

La pulizia dei locali degli uffici, il servizio di piantone, ogni altro basso servizio di fatica, sono fatti da gregarii. Perciò, oltre ai gregarî di banda, ed eventualmente ai pubblici spazzini, ed ai custodi, nessun altro personale indigeno di servizio è adibito ai commissariati regionali ed alle residenze, salvo che non si riconosca la convenienza di provvedere diversamente.

I commissari regionali ed i residenti possono adibire un gregario al loro personale servizio, sempre quando ciò non pregiudichi quello dell'ufficio.

Archivio.

Art. 611.

I commissari regionali ed i residenti conservano diligentemente, in archivio, i documenti di ogni sorta riguardanti il loro servizio, divisi per categoria, giusta l'allegato modello n. 23 (1).

Relazione annuale.

Art. 612.

Redigono una relazione annuale al Governo sopra tutti i servizi e gli affari trattati, e presentano le opportune proposte.

Relazioni mensili.

Art. 613.

Mensilmente inoltre rimettono al Governo:

(1) V. allegato III.

a) una rubrica «informazioni» riassuntiva delle notizie politiche o interessanti la P. S., con le relative proposte;

b) una nota dei detenuti con l'indicazione del motivo della detenzione;

c) una copia del registro delle decisioni pronunciate nel mese;

d) un prospetto numerico e a valore delle carovane transitate nella zona, a mente dell'art. 538

Contabilità.

Art. 614.

Giustificano mensilmente, secondo le particolari istruzioni del Governo, la situazione di cassa, trasmettendo le note di spesa ed il rendiconto delle riscossioni.

Economato.

Art. 615.

Rivolgono all'ufficio di economato tutte le richieste di pubblicazioni da farsi sul bullettino ufficiale della Colonia, nonchè di bandi, di stampati o di registri pei quali occorra rivolgersi a tipografi.

Verbali.

Art. 616.

Conservano i verbali di consegna e di riconsegna d'ufficio di verifiche di cassa, di giuramento prestato dai funzionari.

Bandi.

Art. 617.

Conservano in speciale registro tutti i bandi emanati nella zona da loro amministrata, osservando che hanno vigore solamente quelli autorizzati dal Governo e non contrari alle disposizioni del presente regolamento.

Registri.

Art. 618.

Provvedono alla regolare tenuta dei seguenti registri e documenti:

1) bollettari di riscossione ed ogni altro documento contabile;

2) registri di stato civile, ed allegati, in esecuzione del R. decreto 27 giugno 1901, n. 23;

3) registri dell'ufficio di conciliazione, e fascicoli di causa, in esecuzione dei RR. decreti 9 febbraio 1902, n. 51 e 14 ottobre 1902, n. 466;

4) registri del tribunale indigeno, e fascicoli di causa, in esecuzione degli stessi RR. decreti;

5) registri fondiari e demaniali, in esecuzione del R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

6) registri di carico e di inventario;

7) registri carcerari;

8) ogni altro documento d'ufficio nell'ordine della rubrica di archivio, di cui all'art. 611, ed ogni altro registro di cui è cenno nel presente regolamento.

Studi sulla regione.

Art. 619.

I commissari regionali ed i residenti raccolgono e coordinano ogni dato ed ogni notizia che possa servire a studio storico ed economico della regione.

Disposizioni transitorie

—

Art. 620.

Il servizio delle riscossioni può essere affidato ad esattori in quei centri ove si presenti la necessità di provvedere con norme particolari, per l'entità ed il numero delle riscossioni stesse

Art. 621.

I pubblici uffici rimetteranno ai commissariati regionali ed alle residenze, competenti per territorio, quei documenti d'archivio che si riferiscano ai servizi di loro competenza.

Art. 622.

Sempre quando il presente regolamento contiene nuove disposizioni di carattere generale, che importano innovazioni nei servizi o lavori da compiere, l'attuazione dello stesso può non essere immediata, ma dovrà sempre verificarsi nel minor termine possibile.

ALLEGATI

Allegato I.

—

RR. decreti, decreti governatoriali ed altre disposizioni, relativi ai servizi affidati ai commissari regionali ed ai residenti.

N. 631 Lettera A.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Ritenuto giusto ed opportuno che le popolazioni indigene della Colonia Eritrea concorrono alle spese dell'amministrazione coloniale;

Vista la legge 1° luglio 1890 sull'applicazione delle leggi del Regno nella Colonia Eritrea;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le popolazioni indigene della Colonia Eritrea, meno quelle che ne sono esenti in virtù di leggi o convenzioni precedenti, sono tenute a corrispondere un annuo tributo al Governo della Colonia.

Art. 2.

Il Governo del Re secondo le condizioni economiche e politiche di dette popolazioni, designerà con speciale decreto, anno per anno, quali di esse debbano corrispondere effettivamente il tributo ed in qual misura.

Tutti devono concorrere alla corresponsione del tributo in proporzione dei proprii averi.

Art 4.

Il tributo in massima si soddisfa in denaro.

Potrà anche essere soddisfatto in natura colla corresponsione dei prodotti del suolo o dell'industria locale od anche con noli di quadrupedi o con prestazioni personali.

Art. 5.

Le popolazioni indigene che saranno effettivamente tenute alla corresponsione dell'annuo tributo al governo della Colonia saranno esenti da qualsiasi altra imposizione o decima a favore dei loro capi o sotto capi e del clero.

Art. 6.

I capi delle popolazioni indigene sono responsabili verso il governo della Colonia, colla persona e cogli averi, della corresponsione del tributo imposto ai loro dipendenti.

Eglino stessi potranno essere incaricati della riscossione ed in tal caso percepiranno una percentuale non maggiore del 10 per cento.

Art. 7.

Il governo della Colonia determinerà ogni anno, con speciale regolamento, le modalità e le norme che dovranno essere seguite nell'applicazione del tributo.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore a cominciare dal corrente esercizio finanziario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 ottobre 1891.

UMBERTO.

Di Rudinì.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. Ferraris.

N. 23. Lettera *B*,

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà dello Nazione

Re d'Italia

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro degli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Verranno, nel più breve termine possibile, iniziate nella Colonia Eritrea le operazioni per l'accertamento dei confini dei terreni spettanti allo Stato, alle singole tribù, stirpi e villaggi ed agli enti di culto.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'articolo precedente verranno gradatamente estese, partendo dai punti seguenti dell'altipiano e delle sue pendici, i quali vengono enumerati per ordine di precedenza:

1° Asmara, Godofelassi e Archico;
2° Cheren;
3° Az Teclesan;
4° Gheleb.

Potranno anche in altre parti dell'altipiano, cominciando dal Dembesan e dal Carnescim, accertarsi i confini dei soli terreni demaniali, quando questi abbiano speciale importanza per posizione, estensione ed attitudine alla colonizzazione.

Art. 3.

L'accertamento dei confini, di cui all'art. 2, consisterà delle operazioni seguenti:

a) determinazione delle linee di confine;
b) collocamento dei termini;
c) rilevamento alle aree e formazione delle relative mapp .

Sarà fatto constare in appositi processi verbali dello operazioni di cui alle lettere *a* e *b*.

Art. 4.

I rilevamenti dovranno essore tali da servire di base ad un catasto probatorio.

Art. 5.

Le delimitazioni verranno fatte in base al possesso.

Però, nei casi di accertata usurpazione di terreni spettanti allo Stato, le delimitazioni saranno fatte in base al possesso anteriore che verrà ristabilito.

Art. 6.

Nel caso di contestazioni o dubbi che non possono venire risoluti con certezza da un esame sommario, verrà riservata ogni decisione. Decideranno in proposito i tribunali d'arbitrato quando siano aditi dagli interessati o dal Governo della Colonia.

Verranno accertati, a norma dell'art. 3, i confini del terreno oggetto di dubbio o contestazione, ed il dubbio o contestazione notata nel registro di cui all'art. 20.

I possessori attuali continueranno, in via provvisoria, nel godimento del terreno, oggetto di dubbio o di contestazione.

Art. 7.

Fra i terreni demaniali verranno distinti quelli a libera disposizione dello Stato dai *gultì*, sui quali, popolazioni indigene hanno *ab antico* consuetudini d'uso attualmente esercitate.

Nel registro fondiario, di cui all'art. 20, verrà notata, per i terreni cui spetti, la qualità di *gultì* e il nome della stirpe che attualmente ne usa.

Art. 8.

Le persone incaricate delle operazioni, di cui nei precedenti articoli, si varranno di tutte le testimonianze, documenti, indizii ed altri mezzi d'informazione che potranno giovare all'adempimento del loro mandato.

Dovranno in tutti i casi udire in contraddittorio i rappresentanti degli enti interessati nelle singole confinazioni.

Avranno facoltà di citare testimoni e di rivolgersi alle autorità competenti per ricerche di documenti e per riassunti, estratti o copie dei medesimi.

Art. 9.

Sarà formato un incartamento speciale per ciascuna area delimitata.

In esso saranno inseriti:

I processi verbali di cui agli articoli 3 e 16.
I processi verbali delle deposizioni di testimoni.
Le relazioni di autorità italiane, i documenti indigeni e tutto quanto si riferisce alla delimitazione.

Gli incartamenti, muniti di numero progressivo, verranno depositati in archivio separati con protocollo speciale.

Art. 10.

Le persone incaricate delle operazioni, di cui nei precedenti articoli, calcoleranno la popolazione che è solita abitare ciascuna area, di cui verranno determinati i confini, fondandosi sul numero delle abitazioni e sul numero approssimativo degli abitanti di ciascuna.

Art. 11.

Saranno riconosciuti demaniali tutti i terreni che prima della occupazione italiana erano considerati come spettanti al Governo abissino o all'egiziano.

Art. 12.

Saranno dichiarati demaniali i territori dei villaggi dei quali sia constato l'abbandono per parte delle stirpe cui spettano.

Art. 13.

Saranno dichiarati demaniali i *gultì* quando la famiglia dei signori feudali, investiti di essi, sia estinta. Sono mantenuti tutti gli altri casi di devoluzione delle terre allo Stato risultanti dalla legge o dalla consuetudine indigena.

Art. 14.

A misura che le operazioni di accertamento o di delimitazione si andranno compiendo, si procederà nelle aree delimitate alla costituzione del demanio.

Art. 15.

Il Governatore avrà facoltà di dhiarare demaniali terreni non spettanti allo Stato e di far cessare le consuetudini d'uso esercitate su *gultì* dello Stato, quando ciò occorra nell'interesse della Colonia, sia per scopo militare od amministrativo, sia per altre ragioni di pubblica utilità, debitamente accertate, sia per la colonizzazione.

Il Governatore deciderà secondo le circostanze e secondo l'utilità effettiva e attuale di cui i possessori vengono privati, se o quale compenso debba essere loro, assegnato.

Art. 16.

Compiuta in una data area la costituzione del demanio, ne verrà rettificata, ove occorra, la delimitazione, e le relative correzioni, delle quali verrà fatto constare in speciali processi verbali, saranno segnate sulle mappe.

Art. 17.

I risultati della costituzione del demanio in ciascuna area saranno sanciti e promulgati con decreto del governatore.

Art. 18.

Nella regione torrida fra il piede dell'altipiano e il Mar Rosso,

ad eccezione di Archicò e dintorni, verranno determinate dal governatore talune aree che saranno destinate per eventuali concessioni. I confini di esse saranno tracciati sulla carta alla scala 1.50.000.

Dette aree verranno scelte in modo da non disturbare le consuetudini di coltura o di pascolo degli indigeni, da lasciare ad essi libero l'uso dei luoghi d'acqua perenne o temporanea attualmente esistenti, e da lasciare libere le consuete zone di passo alla pastorizia trasmigrante.

La destinazione di tali aree per concessioni verrà stabilita con decreto del governatore.

Art. 19.

Ciascuna frazione di territorio che sarà stata delineata sia perchè spettante ad un ente distinto, sia perchè oggetto di dubbio o di contestazione, riceverà un numero d'ordine progressivo col quale verrà segnata sulla mappa.

Mano a mano che procederanno i lavori, di cui nei precedenti articoli, l'autorità preposta ad essi dividerà il territorio in circoscrizioni con numerazione distinta dalle loro frazioni.

Art. 20.

Verranno impiantati in Asmara e in Cheren registri fondiari per i rispettivi territori.

In essi saranno segnati per ordine di numero sotto i titoli delle rispettive circoscrizioni i terreni per i quali saranno state compiute le operazioni di cui nelle presenti disposizioni.

Art. 21.

Dopo il numero d'ordine verrà segnato il nome complessivo, quando esista, della frazione di territorio designata col numero stesso, la sua superficie calcolata sulla mappa e il nome dell'ente possessore. Per i terreni sui quali cade dubbio o contestazione si indicheranno i nomi dei possessori di fatto e di coloro che accampano pretese.

Per i terreni demaniali si indicherà se siano *gulti*, ed in questo caso si designeranno gli utenti.

Verrà aggiunta l'annotazione dei numeri di riferimento agli incartamenti di cui all'art. 9.

Verrà pure aggiunta l'annotazione del numero d'ordine del foglio o dei fogli di mappa dove sarà rappresentata la frazione.

Art. 22.

Al registro fondiario sarà unito un repertorio alfabetico in cui ciascuna frazione di territorio verrà indicata sotto il nome dell'ente al quale spetta, o dell'ente possessore in caso di terreni oggetto di dubbio o di contestazione.

Art. 23.

I fogli di mappa, muniti di numero d'ordine progressivo, saranno conservati insieme col rispettivo registro fondiario.

Art. 24.

Fino a nuove disposizioni i documenti e registri di cui agli articoli 9, 20, 22 e 23, verranno conservati e tenuti al corrente delle ulteriori variazioni per i rispettivi territori in Asmara e in Cheren, sotto la responsabilità di un funzionario civile o militare espressamente designato al governatore.

Art. 25.

Ciascuna delle aree, di cui all'art. 18, riceverà un numero d'ordine progressivo col quale verrà segnata sulla carta 1:50.000.

Verrà applicato alle operazioni, di cui al presente articolo, il disposto dell'art. 9.

Sarà impiantato in Massaua un registro fondiario speciale, nel quale le dette aree saranno segnate sotto i rispettivi numeri di ordine con l'indicazione del nome, quando esiste, della superficie approssimativamente calcolata e dei numeri di riferimento agli incartamenti di cui all'art. 9.

Art. 26.

Le operazioni, di cui nelle presenti disposizioni, saranno, sotto l'alta autorità del governatore, affidate al personale militare che a tal fine sarà destinato dal governatore stesso o saranno dirette da ufficio unico, a cui spetterà di mantenere l'unità e la continuità dei criterii e l'uniformità dei metodi.

Art. 27.

A seconda dei bisogni della colonizzazione potranno venire stabiliti nella Colonia dal Governatore altri centri di operazione oltre quelli enumerati nell'art. 2.

Art. 28.

Le presenti disposizioni non sono applicabili al territorio urbano di Massaua, Taulud e Gherar.

Art. 29.

Durante la missione speciale creata col R. decreto 19 giugno 1890, nulla è innovato alle facoltà accordate al titolare di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1893.

UMBERTO.

BRIN.

N. 37 — Lettera C

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI
COMMENDATORE FERDINANDO MARTINI
deputato al Parlamento
Regio Commissario civile per l'Eritrea

Decretiamo:

Art. 1.

I fabbricati demaniali nella Colonia sono in consegna:

a) all'ufficio del genio civile, se destinati ad uffici o servizi civili o ad alloggi di funzionari coloniali;

b) al Comando delle Regie truppe, se destinati ad uffici o servizi militari, ad alloggi di ufficiali o ad uso di caserme per truppe italiane od indigene.

Sotto la denominazione di fabbricati sono da comprendersi anche le costruzioni in legname.

Art 2.

L'ufficio del genio civile ed il Comando delle Regie truppe, rispettivamente pei fabbricati indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 debbono conservare le piante e la descrizione dei singoli locali, con indicazione dell'uso cui sono destinati.

Art. 3.

Per la vendita, l'affitto a privati, la demolizione totale o parziale ed, in generale, per qualsiasi variazione agli edifici, deve intervenire preventiva autorizzazione del Governo della Colonia.

Art. 4.

Dei fabbricati destinati ad uffici o servizi civili e militari è responsabile verso l'ufficio del genio civile o verso il Comando delle truppe il capo dell'ufficio o del servizio al quale i locali servono.

Di quelli destinati ad alloggi per funzionari civili è responsabile in ciascuna località il Commissario regionale od il Residente, meno in Asmara, dove tale responsabilità spetta all'Economo del Governo.

Di quelli destinati ad alloggi per ufficiali sono responsabili i singoli comandi di presidio.

Dei locali destinati a caserma e di quelli compresi nei forti e nei campi militari rispondono i comandanti di reparto o di forte, salvo i diversi ordini che in casi speciali fossero dati dal Comando delle Regie truppe.

Art. 5.

All'assegnazione dei locali per uffici o servizi civili provvede l'ufficio del genio, secondo gli ordini del Governatore.

L'assegnazione dei locali per alloggio di funzionari civili è fatta in ciascuna località dai Commissari regionali e dai Residenti ed in Asmara dall'Economo del Governo, secondo le norme generali date dal Governatore.

L'assegnazione dei locali militari è fatta per disposizione del Comando delle Regie truppe.

Art. 6

Il mobilio delle residenze governatoriali, quello dell'ufficio di Governo e quello di tutti gli altri uffici civili, sarà tenuto in carica dall'Economo del Governo che dovrà tenere in corrente il relativo inventario generale.

All'economo dovranno essere rivolte dai singoli capi di ufficio o di servizio le richieste dei mobili che possono occorrere, ed a lui solo spetta di procedere agli acquisti di quanto sia necessario di provvedere, nei limiti delle somme all'uopo disponibili e delle facoltà concessegli.

Art. 7.

I capi dei vari uffici civili debbono trasmettere semestralmente all'Economo del Governo una nota degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nel mobilio dei rispettivi uffici, colle proposte di quanto convenga restituire o dichiarare fuori d'uso, per i provvedimenti che occorra di prendere.

Art. 8.

Il mobilio degli uffici e servizi militari è tenuto in carico dal magazzino di equipaggiamento, al quale rispondono i singoli utenti.

Art. 9.

Gli alloggi degli ufficiali del corpo di truppe coloniali avranno una dotazione di mobilio secondo verrà stabilita dal Comando, esclusa la biancheria da letto. Tali dotazioni sono in carico al magazzino di equipaggiamento ed in consegna ai comandi di presidio, di forte o di reparto, secondo disporrà il Comando delle regie truppe.

Gli alloggi dei funzionari civili saranno dati completamente vuoti.

Art. 10.

Nessuna spesa sarà ammessa in contabilità per acquisto di mobilio, se il relativo titolo non sia munito della dichiarazione di collaudo e di assunzione in carico dell'Economo del Governo, se si tratti di oggetti acquistati per uffici o servizi civili, ovvero del consegnatario del magazzino equipaggiamento se si tratti di oggetti acquistati per uffici o servizi militari o per alloggi di ufficiali.

Le riparazioni del mobilio sono sempre fatte dagli utenti coi fondi delle spese d'ufficio od a proprio carico, secondochè si tratti di mobili per ufficio o di mobili per alloggio, intendendosi che l'Economo ed il magazzino di equipaggiamento debbono dare in distribuzione oggetti in stato d'uso. Al momento del ritiro gli oggetti che non siano da dichiararsi fuori d'uso per lungo servizio sono fatti riparare, ove occorra, a carico dell'ufficio o della persona che li ha tenuti in consegna.

Disposizioni transitorie

—

Art. 11.

Alla data 1° luglio saranno compilati, a cura del genio civile e del Comando delle Regie truppe, rispettivamente per i fabbricati indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, gl'inventari generali dei fabbricati coloniali, con indicazione dell'uso cui a tale data i fabbricati sono destinati.

Art. 12.

Gl'inventari del mobilio saranno pure compilati alla data del 1° luglio 1891.

Il mobilio, di proprietà dell'amministrazione, oggi in uso in alcuni alloggi di funzionari civili sarà visitato e fatto stimare dall'Economo: gli utenti potranno rendersene compratori a prezzo di stima; altrimenti dovranno farne consegna all'Economo, il quale radunerà tali oggetti e li venderà in quanto non siano adatti per uso di ufficio; la vendita sarà fatta previa autorizzazione del Governo e colle norme che saranno all'uopo dettate.

Dato ad Asmara, addì 25 maggio 1901.

MARTINI.

N. 617 — Lettera *D.* —

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Riconosciuta la necessità di riordinare l'attuale tassa sui proprietari di case a Massaua, già imposta dal comando superiore delle truppe in Africa con decreto 30 maggio 1888, n. 5;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1890, per l'applicazione delle leggi del Regno nella Colonia Eritrea;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa sui proprietarii di case attualmente in vigore nella Colonia Eritrea ed imposta dal cessato comando superiore delle truppe d'Africa con decreto 30 maggio 1888. n. 5, viene soppressa col 31 dicembre 1891 e dal 1° gennaio 1892 avrà vigore invece una tassa sui fabbricati, sugli opifici e sulle costruzioni galleggianti stabilmente assicurate alle rive.

Art. 2.

La nuova tassa colpirà il reddito netto dei fabbricati, degli opifici e delle costruzioni galleggianti stabilmente assicurate alle rive, nella colonia Eritrea (Assab escluso) e sarà di lire sette per ogni cento lire del reddito stesso, pagabile in sei rate uguali anticipate.

Art. 3.

Le norme per la determinazione del reddito netto, per la riscossione, saranno stabilite e rese di pubblica ragione dal governo della Colonia.

Art. 4.

Le nuove costruzioni saranno esenti dalla tassa pei primi due anni se destinate all'abitazione, pei primi tre se destinate all'industria.

Art. 5.

I contribuenti dovranno poter reclamare per tutto ciò che ha riguardo alla tassa di cui si tratta ad un'apposita commissione permanente da nominarsi dal governo della Colonia e che dovrà essere composta di cinque membri, di cui almeno due estranei alla amministrazione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Racolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° ottobre 1891.

UMBERTO.

RUDINI.

N. 618. Lettera *E.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Riconosciuta la necessità di riordinare l'attuale tassa sui commercianti a Massaua, già impòsta dal comando superiore delle truppe d'Africa con decreto 30 maggio 1888, n. 5;

Visto l'altro decreto 1° giugno di detto anno, n. 6, relativo alla tassa sugli esercenti pubblici;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1900, per l'applicazione delle leggi del Regno nella Colonia Eritrea;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa sui commercianti e quella graduale mensile sugli esercenti pubblici attualmente in vigore nella Colonia Eritrea, ed imposte dal cessato comando superiore delle truppe d'Africa, la prima col decreto 30 maggio 1888, n. 5, e l'altra col decreto 1° giugno dello stesso anno, n. 6, vengono soppresse col 31 dicembre 1891, e dal 1° gennaio 1892 avrà vigore invece una tassa unica che colpirà indistintamente tutti coloro che esercitano nella Colonia (meno Assab) un commercio, od una industria, tengono negozio per vendita di merci di qualsiasi genere, si fanno imprenditori, appaltatori e fornitori e esercitano comunque una professione, arte o mestiere. Sono esenti da tale tassa gli stipendiati dello Stato per quanto riguarda il loro stipendio.

Art. 2

La nuova tassa sarà graduale e colpirà il reddito complessivo dei contribuenti, a seconda del quale essi verranno classificati.

Art. 3.

L'ammontare della tassa a seconda delle classi è il seguente:

1ª classe	L.	600	annue	pagabile	in sei	rate eguali	anticipate
2ª	»	» 384	»	»	»	»	»
3ª	»	» 192	»	»	»	»	»
4ª	»	» 96	»	»	»	»	»
5ª	»	» 48	»	»	»	»	»
6ª	»	» 24	»	»	»	»	»

Art. 4.

La tassa minima è pagata da coloro che hanno in complesso almeno 600 lire annue di rendita dai varii cespiti summenzionati. Gli aventi rendita minore non sono soggetti a tassa. Quelli che hanno rendita maggiore pagano gradualmente di più fino al massimo.

Art. 5.

Le norme per la classificazione dei contribuenti, per la riscossione della tassa, e tutte le altre modalità che vi si riferiscono saranno stabilite e rese di pubblica ragione dal governo della Colonia.

Art. 6.

I contribuenti dovranno poter reclamare per tutto ciò che ha riguardo alla tassa di cui si tratta ad un'apposita commissione permanente da nominarsi dal governo della Colonia, e che dovrà essere composta di 5 membri, di cui 2 almeno estranei all'amministrazione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° ottobre 1891.

UMBERTO.

RUDINÌ.

N. 619. Lettera *F.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Riconosciuta la necessità di modificare l'attuale tassa graduale che gli esercenti pubblici pagano a Massaua in occasione dell'apertura o del trasferimento dei loro negozi, tassa imposta dal comando superiore delle truppe d'Africa con decreto 1° giugno 1888, n. 6;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1890, per l'applicazione delle leggi del Regno nella Colonia Eritrea;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1892 la tassa d'apertura o di trasferimento dei pubblici esercizi nella Colonia Eritrea (meno Assab) sarà di L. 50, L. 25 e L. 10, a seconda dell'importanza dell'esercizio da aprirsi o da trasferirsi.

Art. 2.

Tutte le altre disposizioni che riguardo agli esercizi pubblici saranno in vigore nella Colonia al 31 dicembre 1891 saranno integralmente osservate anche dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I contribuenti per ciò che riguarda la tassa che saranno chiamati a pagare a tenore dell'art. 2 dovranno poter reclamare ad una commissione da nominarsi dal governo della Colonia e composta di 5 membri, di cui almeno due estranei all'amministrazione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spettì di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, il 1° ottobre 1891.

UMBERTO.

RUDINÌ.

N. 61 Lettera *G.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Visto il R. decreto 1° ottobre 1891, col quale fu riordinata la tassa sui commercianti, sugli industriali, sui negozianti, sugli intraprenditori, appaltatori e fornitori e sugli esercenti professioni, arti e mestieri nella Colonia Eritrea;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 3 del precitato nostro decreto 1° ottobre 1891 viene modificato come appresso:

L'ammontare delle tasse a seconda delle classi è il seguente:

1ª classe	lire	1050	pagabili in sei	rate uguali	anticipate
2ª	»	840	»	»	»
3ª	»	600	»	»	»
4ª	»	384	»	»	»
5ª	»	192	»	»	»
6ª	»	96	»	»	»
7ª	»	48	»	»	»
8ª	»	24	»	»	»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1897.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.

N. 286. Lettera *H.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia.

Veduta la legge 5 luglio 1882, n. 857 (serie 3ª), concernente i provvedimenti per Assab;

Veduto l'art. 1 del Nostro decreto 1° gennaio 1890, n. 6592 (serie 3ª), in virtù del quale Assab e il suo territorio fanno parte della Colonia Eritrea;

Veduto l'art. 2 comma *c*, della legge 1° luglio 1890, n. 7003 serie 3ª), chè dà al Governo facoltà di decretare tasse ed imposte nell'Eritrea;

Veduto l'art. 2 del Nostro decreto 1° ottobre 1891, n. 617, con cui Assab è stata esentata dalla imposta sui fabbricati, sugli opifici e sulle costruzioni galleggianti stabilmente assicurate alla riva;

Veduto l'articolo 1 del Nostro decreto 1° ottobre 1891, n. 118, con cui Assab è stata esentata dalla tassa, riordinata poi col Nostro decreto 31 gennaio 1897, n. 61, sui commercianti, sugli industriali, sui negozianti ecc.;

Veduto l'articolo 1 del Nostro decreto 1° ottobre 1891, n 619, con cui Assab è stata esentata dal corrispondere la tassa di apertura e di trasferimento dei pubblici esercizi;

Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1899, n. 379, con cui per la prima volta le tribù comprese nel commissariato regionale di Assab sono state chiamate a corrispondere un annuo tributo;

Veduti gli articoli 1 e 26 delle disposizioni annesse al Nostro decreto 2 febbraio 1899, n. 73, con cui il territorio di Assab è stato per la prima volta compreso nella linea doganale;

Veduta la legge 24 dicembre 1899, n. 460, che proroga le facoltà di cui la legge 1° luglio 1890, dinanzi citata, fino al 31 dicembre 1900;

Ritenuto che attualmente le esenzioni da tasse e da imposte, concesse ad Assab in virtù dell'art. 2 della legge 5 luglio 1882, n. 857, non hanno più ragione d'essere, mentre invece ragioni di equità e di giustizia vogliono che tutte le parti della Colonia concorrano in ugual misura negli oneri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta nel Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese ad Assab e al suo territorio le tasse e le imposte vigenti nel rimanente della Colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1900.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.

Lettera *I.* — 1°

GOVERNO DELL'ERITREA

Asmara, 15 luglio 1899.

Il R. decreto 5 maggio 1892, n. 270, inserto nel *Bullettino Ufficiale della Colonia*, n. 6 del 1° agosto 1897, esplicitamente dispone:

« Continueranno ad aver vigore le norme legislative e le con- « suetudini vigenti, i decreti e le ordinanze pubblicati durante il « periodo dello stato di guerra nella Colonia e quelli pubblicati « dopo la cessazione di esso, fino a che ed in quanto non provvo- « deranno le nuove leggi che saranno promulgate ».

Interpretando la surriferita disposizione, questo Governo con sua circolare 25 luglio 1898, n. 2453, dava istruzioni nel senso che fosse continuata l'applicazione della tariffa consolare di seconda classe approvata con R. decreto 18 marzo 1883, n. 3759, poichè detta tariffa era di fatto applicata alla data dell'emanazione del decreto precitato, e poichè nessuna legge aveva provveduto nel senso di modificarla, per la Colonia.

Ma uniformi criteri non guidarono gli uffici incaricati delle esazioni, nè retta interpretazione fu data alle voci della tariffa.

E poichè è necessario che uniformità esista nella tassazione degli atti, questo Governo invita ad attenersi alle disposizioni vigenti, che, per maggior chiarezza, vengono riepilogate nelle seguenti norme:

1° i conciliatori applicano la tariffa del Regno, in misura doppia;

2° tutte le autorità giudiziarie, i commissari regionali ed i residenti, applicano, in quanto sia applicabile, la tariffa consolare, di cui si unisce copia, ferma restando la disposizione governatoriale che toglieva ai funzionari ogni percentuale sugli introiti;

3° le indennità di trasferta spettanti alle stazioni dei RR. Carabinieri, delegate a compiere atti d'usciere in materia civile, sono liquidate sulla seguente base:

L. 7,50, quale tassa unica e fissa qualunque sia il numero degli agenti delegati, e il tempo occorrente per la citazione; oltre a L. 0,70 per ogni chilometro percorso, calcolandosi la sola andata.

Il ff. di R. Commissario civile straord.
TROMBI.

Lettera *I.* — 2°

Tariffa per gli Uffici di conciliazione

Art. 1.

Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione, qualunque sia il numero delle parti intervenute è dovuto il diritto di . . . . L. 1 —

Art. 2.

Per ogni sentenza portante decisione della causa ovvero incompetenza del Conciliatore è dovuto il diritto di . . . . » 1 20

Art. 3.

Per ogni copia di atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione o di sentenze, e per ogni facciata, è dovuto il diritto di . . . . . » 0 40

Quando la copia abbia la forma esecutiva, sarà dovuto in più il diritto di . . . . » 0 50

Art. 4.

Per il bando originale per annunciare la vendita al pubblico, è dovuto il diritto di . . . . » 1 50

Art. 5.

Per ciascuna delle copie occorrenti alle notificazioni e pubblicazioni, qualunque sia il numero delle facciate, è dovuto il diritto di . . . . L. 0 30

Art. 6.

Per il verbale di pignoramento degli effetti mobili e per il verbale di vendita è dovuto il diritto a rata di vacazione.

Per ogni vacazione è dovuto il diritto di . . . . . » 4 —

La vacazione è di ore due e non si divide che per metà: trascorsa l'ora si esige per intero.

Art. 7.

Per il verbale di apposizione di sigilli (art. 847 cod. proc. civile), se l'operazione richiede un tempo minore di ore tre, è dovuto il diritto di . . . . . . » 6 —

Qualora debba impiegarsi un tempo maggiore, è dovuto il diritto a rata di vacazione come al precedente articolo.

Art. 8.

Per il verbale di rimozione di sigilli (art. 861 cod. proc. civ.) se viene impiegato un tempo minore di ore due è dovuto il diritto di . . . . » 4 —

Qualora venga impiegato un tempo maggiore si esige il diritto a rata di vacazione.

Art. 9.

Per i verbali di causa, di esame, di interrogatorio, di giuramento, ecc.., e per ogni decreto del conciliatore è dovuto il diritto di . . . . » 1 —

Art. 10.

Per ogni notificazione di avvisi di conciliazione, citazioni di parti, testimoni e periti, per biglietto o oralmente quanto ai testimoni, notificazioni di sentenze verbali od altro è dovuto il diritto di . . . . » 0 60

Lettera *I.* — 3°

—

Tariffa degli atti di stato civile

—

(estratta dalla tariffa consolare vigente in Colonia)

—

Art. 1.

Copia (1) degli atti di stato civile seguiti negli uffici dei commissariati, *per ogni foglio* . . . . L. 2 50

Art. 2.

Copie di atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati, *per ogni foglietto* . . . . » 2 —

Art. 3.

Affissione di atto di pubblicazione di matrimonio, *per caduna* . . . . » 1 —

Art. 4.

Certificato di seguita pubblicazione di matrimonio e di niuna opposizione, *per ogni atto* . . . . » 2 —

Art. 5.

Per qualsiasi altro certificato o dichiarazione d'ufficio concernente lo stato civile, *per ogni atto* . . . » 3 —

Lettera *I.* — 4°

—

Tariffa giudiziaria consuetudinaria per gli indigeni

(art. 76 del R. decreto 14 ottobre 1902, n. 466)

Avvertenze

—

La presente tariffa comprende le tasse giudiziarie più in uso nella Colonia Eritrea presso le popolazioni indigene.

Non sono comprese in essa le multe applicate quali pene, in dipendenza di delitto o di contravvenzione.

Le tasse stesse sono applicate in quanto esse siano ammesse dalle tradizioni delle varie popolazioni.

Non è fatto luogo a pagamento di altre tasse giudiziarie, oltre quelle indicate nella presente tariffa, sempre quando trattasi di controversie di competenza dei commissari regionali e dei residenti.

Tariffa

—

1. — *Copie* — Per ogni copia di decisione pronunziata dal commissario regionale o dal residente, all'Erario L. 1,20

2. — *Atti dei Cadì.* — Scritturazione di un atto all'Erario . . . . » 5,00
   - Vidimazione di un atto all'Erario . . » 5,00
   - Atto di procura . . . . » » 0,25
   - Atto di tutela . . . . . » da » 0,25 a 12,00

3. — « *Mehèd dagna* ». — Le trasferte tradizionali spettano ai *dagna*, ai *memesacherì* o delegati a raccogliere le prove testimoniali, ai periti, agli arbitri, nella misura seguente:
   - Trasferta in località dello stesso commissariato o della stessa residenza . . Tall. M. T. da 1 a 2
   - Trasferta in località di altro commissariato o di altra residenza. . . . . . » 2 a 4
   - Trasferta in località molto lontana o oltre confine . . . . » 4 a 6

4. — « *Urdì* » (scommessa). — Nel limite di due talleri è devoluta al *dagna* che ha definito la questione. In misura superiore è devoluta all'Erario. Alle scommesse è attribuito il valore seguente:
   - Per cinquanta fustigazioni, ha sempre luogo la commutazione. . . . .in » 50
   - Per un muletto . . . . » da 20 a 25
   - Per un muletto coll'ambio (*segàr*) . . . . » 50
   - Per una vacca . . . . » 6
   - Per una vacca grassa (*monguàd*) » da 12 a 15
   - Per un pecora . . . . » da 1 a 2
   - Per una pecora grassa (*ciomà*). . » da 2 a 5
   - Per un castrone (*muccùt*) . . . » 4
   - Per uno *sciamma* o per un abito da *scech* . . . . » 6
   - Per una determinata quantità di caffè. La quantità scommessa o l'equivalente in talleri.

5. — *Compensi al clero.* — Sono devoluti al clero:
   - Per giuramento fatto in chiesa. . Tall. M. T. 2
   - id. fatto all'esterno della chiesa . . . . » » 1

6. — « *Calattiè* ». — Devoluto al delegato indigeno. Per trasmissioni di ordini del Governo e per esecuzione di giudicato . . . . » 1 2

7. — *Tassa per divisione di terre*, all'Erario . . . . » » 120

8. — « *Dennàb* ». — È devoluto al *dagna*. È la multa che impone il *dagna* nel corso del giudizio alle parti che sono irriverenti, o riluttanti, o rifiutano di attenersi a qualche modalità della procedura tradizionale, a chi usa prepotenza all'avversario, a chi non risponde alle giuste in-

(1) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a riscossione di tasse.

terrogazioni, a chi tenta svisare o spostare la questione, ecc. . . . . Tall. M. T. da 6

(Fra gli Assaorta, per irriverenza al giudice, sono corrisposti talleri 5).

9. — « *Egghit* ». — Spetta al *dagna* ed eventualmente anche alle parti nella misura di due terzi di essa. È la multa che impone il *dagna* per le trasgressioni in genere: nei casi di mancata comparizione, di mancato od incompleto pagamento pattuito, ecc. . . . . » » 3

(Fra i Baria e fra i Cumana: per non intervento al *mohaber*, per infrazione agli ordini del più vecchio, per infrazione agli ordini del *mohaber*, si corrisponde: una capra o poca *dura;* se l'infrazione è recidiva o grave, si si corrisponde: più capre o anche un bue).

10. — « *Habbèl* ». — Accusa, fatta al *dagna*, di riferire, al giudice superiore, incompletamente o partigianamente i termini della questione, svisando i diritti delle parti in contesa. L'accusa dà luogo alla scommessa fissa di uno *sciamma* e di cinquanta fustigazioni *(V. scommessa)*. Lo *sciamma* compete al vincitore, le cinquanta fustigazioni cono commutate in altrettanti talleri, devoluti all'Erario. Se il *dagna* risulta colpevole, viene sussidiariamente punito a seconda del danno che poteva produrre colla sua partigianeria. . . . . » » 56

11. — « *Egbàgn* » — È l'appello, valido solo se interposto immediatamente dopo l'enunciazione della decisione. La tassa è devoluta al giudice di cui sia confermata la decisione. Ove questa sia riformata, l'appellante è esente dalla tassa . . . . » » 2

12. « *Ghezzì* ». — (Nel Sahel: *cassamèt;* fra i Saho: *resenti magan*). Devoluto all'Erario. Intimazione, in nome dell'Autorità, di fare o non fare una determinata cosa. L'abusiva intimazione del *ghezzì*, o la violazione di esso, fa luogo al pagamento di » 60 a 120

13. — « *Fezmì* ». — Devoluto all'Erario. Promessa o patto giurato, la cui violazione fa luogo al pagamento di . . . . » » 120

N. 259 Lettera *L*

VITTORIO EMANUELE III

per Grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 1° luglio 1890, n. 7003, coi quali è data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreti Reali alla emanazione delle leggi che regolino le condizioni della proprietà immobiliare nella Colonia Eritrea;

Viste le leggi 24 dicembre 1899, n. 460, 23 dicembre 1900, n. 442 30 giugno 1901, n. 266 che prorogano fino al 30 giugno 1902 le facoltà concesse al Governo del Re con la sopracitata legge 1° luglio 1890;

Ritenuta la convenienza di regolare con norme precise questa materia e particolarmente la concessione della Colonia di terreni domaniali a scopo edilizio:

Considerato come le concessioni a scopo edilizio nei centri abitati, oltre ad essere di piccola entità, rivestono sempre una certa urgenza e debbono essere regolate da condizioni speciali, per riguardi igienici, edilizi e commerciali, i quali bene non si possono conoscere e stabilire che dal Governo locale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei centri abitati la facoltà di concedere terreni a scopo edilizio sia in proprietà assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea è conferita al Governo coloniale. Questo è autorizzato a delegarla ai suoi rappresentanti locali.

Art. 2.

In ciascun centro abitato, però, si deve prima compilare un piano regolatore ed un regolamento edilizio. L'uno e l'altro devono essere approvati dal Governo coloniale.

Art. 3.

Tutti gli atti di concessione di terreno, come quelli di traslazione di proprietà da privato a privato, debbono essere trascritti all'ufficio delle ipoteche di Massaua perchè possano avere valore giuridico.

Gli atti di concessione di terreno debbono pubblicarsi in sunto nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 4.

I passaggi di proprietà di immobili fra indigeni ed europei per essere valevoli devono riportare l'approvazione del governo coloniale.

Art. 5.

Qualunque immobile può essere espropriato per causa di utilità pubblica, da dichiararsi con decreto governatoriale con le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, per quanto siano compatibili con le leggi e disposizioni vigenti nella Colonia.

Art. 6.

Le concessioni di terreno a qualunque scopo fatte anteriormente al presente decreto e conformemente a quanto è in esso disposto, se regolarmente trascritte all'ufficio delle ipoteche entro un anno dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto, restano di pieno diritto confermate.

Nel caso contrario, debbono essere regolarizzate in conformità al disposto degli articoli precedenti.

Art. 7.

I passaggi di proprietà immobiliare regolarmente verificatisi fra privato e privato precedentemente al presente decreto sono di pieno diritto confermati se non siano in opposizione al disposto dell'art. 4 del presente decreto. In caso contrario, debbono essere regolarizzati.

Art. 8.

La proprietà regolarmente acquistata, in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, è soggetta a tutte le leggi vigenti nel Regno per quanto non sia disposto diversamente da quelle speciali per la Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI

N. 747. Lettera M

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Vista la legge 1° luglio 1890 relativa all'applicazione delle leggi nella Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 5 maggio 1892, n. 270;

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Allo scopo di provvedere all'ordinamento della pubblica sicurezza nell'Eritrea così nel distretto di Massaua, come nei territori dipendenti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAP. I. — *Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.*

Art. 1.

I cittadini italiani nella Colonia e gli stranieri in essa residenti possono radunarsi pacificamente senz'armi; ma i promotori di qualsiasi riunione in luogo pubblico, od aperto al pubblico, devono tre giorni innanzi, darne avviso al Governatore, il quale può per motivi di ordine pubblico, proibirla.

In mancanza del prescritto avviso, i promotori di essa sono puniti con la multa sino a lire 200 e se la riunione avvenne in onta alla proibizione si aggiungerà alla multa, l'arresto sino a 2 mesi.

Le riunioni non autorizzate saranno disciolte nel modo indicato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2.

Qualora in riunioni od assembramenti in luogo pubblico, od aperto al pubblico, si emettano manifestazioni o grida sediziose, contro il Governo locale o contro il Governo centrale, ovvero avvengano delitti, l'ufficiale o il sott'ufficiale dei carabinieri Reali presente al fatto, ne ordina lo scioglimento con tre distinte e formali intimazioni, precedute ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 3.

Ove tali intimazioni restino senza effetto si procede allo scioglimento della riunione o dell'assembramento con la forza: le persone che rifiutino obbedienza sono arrestate e punite col carcere sino ad un mese e con la multa da lire 20 a 300.

Art. 4.

Le grida e le manifestazioni sediziose ove non costituiscano delitti cui è comminata pena maggiore, sono punibili col carcere da 1 a 3 mesi, oltre l'espulsione riservata al Governatore.

Art. 5.

Nessuno può dare accademie, feste da ballo e neppure qualsivoglia spettacolo, o trattenimento, o fiera in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

La licenza data può venir revocata e lo spettacolo o trattenimento può essere sospeso in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico.

I contravventori incorreranno nella multa da lire 10 a 100; e quando lo spettacolo od il trattenimento abbia avuto luogo contro il divieto dell'autorità, incorrono nel carcere sino a 15 giorni e si aggiunge la multa da lire 50 a lire 300.

CAP. II. — *Degli esercizi pubblici*

Art. 6.

Non possono aprirsi senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi nei quali si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori ed altre bevande; nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

I contravventori sono puniti con la multa da lire 20 a 300. In caso di recidiva o se fuvvi rifiuto della licenza, alla multa non inferiore alle lire 50, si aggiunge il carcere fino ad un mese.

Art. 7.

La licenza è negata a chi ha subita una condanna penale; a chi non può validamente obbligarsi secondo la legislazione civile e commerciale vigente della Colonia, ed è revocata a chi venga in seguito a trovarsi in consimili condizioni.

La licenza è sospesa ovvero revocata quando nel locale o nei locali dell'esercizio, sieno avvenuti disordini, quando sieno divenuti ritrovo di persone pregiudicate, quando in essi, ovvero nei locali comunicanti, siasi rifiutato l'accesso all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ha diritto di entrarvi in qualunque ora.

La licenza è rifiutata pure quando nella località prescelta diventi soverchio il numero di consimili esercizi.

Art. 8.

La licenza è personale, e non può essere ceduta, ma si può condurre l'esercizio valendosi di interposta persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente e purchè se ne informi l'autorità di pubblica sicurezza.

L'esercizio non potrà essere trasferito se non previa autorizzazione.

Art. 9.

Non è permesso affittare camere od appartamenti mobigliati, o altrimenti dare alloggio per mercede senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza. Questa vieta tale esercizio quando il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'articolo 7, o incorra nei casi di revoca di cui all'articolo stesso.

I contravventori sono puniti con la multa da lire 20 a lire 500, alla quale, in caso di recidiva, si aggiunge il carcere sino a tre mesi.

Ove l'industria venga esercitata contro il divieto dell'autorità, la pena è della multa da lire 50 a 500 e del carcere da 1 a 3 mesi.

Art. 10.

Gli albergatori, o locandieri, e coloro che danno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza gli arrivi e le partenze delle dette persone

I contravventori incorrono nella multa sino a lire 50 ed in caso di recidiva in quella da lire 20 a 200.

Art, 11.

L'orario dell'apertura e chiusura degli esercizi, di cui all'art. 6, è stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza. Gli esercenti devono tenere acceso un lume alla porta principale dello stabilimento dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.

In ogni esercizio deve essere esposta una tabella contenente gli articoli del presente decreto relativi agli esercizi pubblici.

Art. 12.

Non possono aprirsi ed esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, nè agenzie pubbliche di affari, nè l'ufficio di sensale, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, la quale non la concede a chi non le risulti di buona conndotta, e può negarla o revocarla per scopo di moralità.

I contravventori sono puniti con la multa fino a lire 300, alla quale in caso di recidiva, si aggiunge il carcere sino ad 1 mese.

E se preesisteva divieto, sono puniti con la multa da lire 50 a 500 e col carcere sino ad 1 mese.

CAP. III. — *Della stampa*

Art. 13.

Nessuno può esercitare l'arte tipografica, litografica od altra affine, senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicu-

rozza, cui deve essere notificato il luogo dell'esercizio ed il nome del proprietario, o di chi lo rappresenta, e del pari deve essere notificato ogni cambiamento di località o di persona.

Il contravventore è punito con la multa da lire 100 a 500.

Art. 14.

Nessuno stampato, o manoscritto, o litografia, o disegno, può essere affisso o distribuito al pubblico, nè può essere venduto per le vie, o in pubblici negozi od esercizi, se l'autorità di pubblica sicurezza non ne abbia dato licenza.

Sono esclusi da questa prescrizione i fascicoli o volumi che abbiano più di 20 facciate di testo, purchè non periodici, e gli stampati o manoscritti delle pubbliche amministrazioni, o relativi ad affari commerciali od a vendite e locazioni.

I contravventori sono puniti con la multa sino a lire 50. Se si tratta di stampati, o manoscritti, o litografie, o disegni dei quali l'autorità abbia ordinato il sequestro, o proibita la vendita, o che siano già stati oggetto di condanna nella Colonia, la pena è del carcere sino ad un mese e della multa da lire 50 a 500.

Art. 15.

Ogni stampato deve indicare il luogo, l'officina e l'anno nel quale fu impresso e il nome dello stampatore. La indicazione del nome dell'autore è obbligatoria, salvo nei periodici, nei quali l'editore è responsabile degli articoli non firmati, quando l'autore non sia altrimenti conosciuto.

Ogni stampato non avente le indicazioni prescritte nell'alinea precedente è considerato clandestino, e chi lo pone in vendita, o in distribuzione, è punito con la multa da lire 100 a 300.

Art. 16.

Ogni stampatore deve presentare al Pubblico Ministero ed all'autorità di pubblica sicurezza la prima copia di qualsiasi stampato eseguito nella propria officina.

I giornali non possono essere messi in circolazione se non due ore dopo il momento della presentazione.

I contravventori sono puniti con la multa da lire 50 a 500.

Art. 17.

Qualunque cittadino italiano, il quale sia maggiorenne, goda l'esercizio dei diritti civili, e non abbia mai riportato condanne, può pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè notifichi al Governo della Colonia, tre giorni prima della pubblicazione, il titolo del giornale con la dichiarazione che egli ne è l'editore responsabile, o produca i documenti dimostranti che egli è nelle condizioni da quest'articolo richieste e che possiede beni immobili nella Colonia di un valore non inferiore a 10 mila lire.

Venendo a mancare nell'editore responsabile una qualsiasi delle condizioni sopra indicate, cessa il diritto alla pubblicazione.

I contravventori sono puniti col carcere da 1 a 6 mesi e colla multa da L. 100 a 500.

Art. 18.

L'azione penale per reati di stampa, viene esercitata contro l'editore responsabile e contro lo stampatore, in modo che l'uno è sempre tenuto in sussidio dell'altro; salvo il disposto dell'art. 17 per le pene pecunarie e spese di giudizio, nel caso di giornali, o periodici.

Art 19.

L'editore responsabile indicato nell'art. 27 è obbligato ad inserire, non più tardi della seconda pubblicazione, successiva al giorno in cui le ha ricevute, le risposte delle persone nominate e indicate nelle sue pubblicazioni.

L'inserzione deve essere intiera e gratuita; ma se la risposta eccede il doppio dell'articolo che le diede origine, l'eccedente deve essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi del giornale.

Il rifiuto, o la tardenza a pubblicare le dette risposte sono puniti con multa non minore di L. 100 e non maggiore di 1000.

La risposta non toglie il diritto a promuovere l'azione penale.

Art. 20.

Qualsiasi condanna definitiva dell'editore responsabile per reato mediante il giornale periodico, dà luogo alla sospensione di questo per un mese, se altra maggior pena non è comminata.

Trascorso il tempo della sospensione il giornale o periodico può riprendere le proprie pubblicazioni con altro editore responsabile.

Nel primo numero del giornale o periodico, pubblicato dopo la sospensione, deve essere stampata la sentenza di condanna.

La pubblicazione del giornale o periodico, durante la sospensione è punita con multa da lire 100 a lire 300 e con la sospensione del giornale

La mancata pubblicazione della sentenza di condanna a norma del 2° alinea del presente articolo, è punita con la multa da lire 100 a 300 e con una nuova sospensione di un mese.

Art. 21.

È vietato ai giornali e ad altre pubblicazioni nella Colonia:

a) dare notizia intorno alla forza, ai movimenti, alla sede delle truppe, o bande al servizio della Colonia, o trattare intorno al loro armamento, vitto, equipaggiamento, nonchè intorno agli aumenti o alle diminuzioni delle medesime;

b) parlare di quistioni che aspettino la sentenza del magistrato, o censurare le sentenze pronunziate dall'autorità giudiziaria;

c) pubblicare dibattimenti tenuti a porte chiuse, innanzi ai magistrati;

d) dare notizia circa atti di istruzione criminale.

I trasgressori incorrono in multe da lire 100 a 500, con la soppressione del giornale o pubblicazione, oltre all'espulsione dalla Colonia.

Art. 22.

Chiunque con la stampa offende il Re o la Reale famiglia, è punito col carcere sino a 5 anni e con multa da lire 500 a lire 5000.

Chiunque con la stampa vilipende il Senato o la Camera dei Deputati, o manifesta voti che cessi l'autorità dell'Italia nella Colonia è punito col carcere fino a due anni e con la multa da lire 500 a lire 3000.

In ambo i casi viene soppresso lo stampato, e l'editore espulso dalla Colonia.

Art. 23.

Chiunque con la stampa provoca a commettere reati; impugna l'autorità costituzionale del Re o delle Camere; vilipende il Governo della Madre Patria o della Colonia: offende il Governatore; divulga segreti che possono compromettere la pace della Colonia e giovare ai nemici di essa; provoca l'odio fra i cittadini; offende Sovrani o Capi di Governi stranieri; fa l'apologia di fatti qualificati delittuosi dalle leggi, è punito col carcere da 1 a 3 mesi e con la multa da L. 100 e L. 500.

In ogni caso lo stampato è soppresso se non è periodico, e sospeso da uno a tre mesi, se è periodico: in ambo i casi l'autore e l'editore responsabili vengono espulsi dalle Colonia.

Chiunque colla stampa offenda uno dei culti ammessi nell'Eritrea, suscitando il mal contento degli indigeni, è punito con la espulsione dalla Colonia.

Art. 24.

Nelle trasgressioni al decreto di pubblica sicurezza previste dai §§ 21. 22 e 23 la pena di espulsione viene pronunziata dal Governatore.

CAPO IV — *Degli arruolamenti e delle armi*

—

Art. 25.

Nessuno può fare arruolamenti nella Colonia senza autorizzazione del Governatore.

L'arruolamento deve limitarsi alle località designate, nè l'arruolatore può valersi di agente qualsiasi senza speciale permesso.

Deve inoltre sottostare a tutte quelle altre prescrizioni che l'au-

torità crede di imporgli, e garantire, col depositare una somma corrispondente, il ritorno in patria degli arruolati.

I contravventori sono puniti con multa da lire 500 a 2000 e con l'espulsione.

Art. 26.

Nella Colonia, il trasporto ed il commercio delle armi da fuoco, del relativo munizionamento e delle materie esplodenti è riservato ai soli cittadini italiani, dietro autorizzazione del Governatore.

Art. 27.

Chi è autorizzato al commercio, di cui all'articolo precedente, deve tenere in deposito così le armi, come le munizioni, il piombo e le materie esplodenti, presso l'Amministrazione militare pagando quei diritti che saranno stabiliti.

Ogni arma deve essere marcata nel calcio, con un bollo a fuoco speciale, e registrata in uscita, con la data ed il nome del compratore.

Art. 28.

Nessun'arma da fuoco nè munizione, nè materia esplodente potrà essere venduta, se non a chi presenti licenza firmata dal Governatore.

I commercianti devono tenere un registro ove segnano giornalmente ogni vendita di arma da fuoco, munizioni o materie esplodenti, indicando le persone cui fu fatta la vendita, il marchio dell'arma, la specie, la qualità e la quantità della materia venduta.

Detto registro deve essere presentato ogni sei mesi, all'autorità che ha in consegna le armi

Art. 29.

I contravventori alle disposizioni stabilite negli articoli 26, 27, 28, sono puniti con la confisca degli oggetti depositati col carcere da due a sei mesi e con la espulsione.

Art. 30.

La licenza per la compera di armi da fuoco è accordata soltanto a titolo individuale, a persone che offrono serie garanzie, come ad ufficiali del R. Esercito e della Marina ai soci del Tiro a Segno nazionale, a cacciatori, a viaggiatori ed a persone che se ne debbono servire a propria difesa.

I cittadini italiani, gli stranieri domiciliati nella Colonia, gli europei in genere, che cedono, o regalano la propria arma da fuoco, senza licenza del Governatore, sono puniti colla multa da lire 100 a lire 500

Art. 31.

I sudditi indigeni che possiedono, od hanno in consegna per la difesa propria o della Colonia armi da fuoco e munizioni, e le cedono, le regalano, o le vendono, sono puniti col carcere da uno a cinque anni e colla multa da 100 a 500 lire, salvo che la vendita rivesta il carattere di tradimento e debba essere punita secondo il § 72 del Codice penale militare.

Art. 32.

Nessuno può portare fuori della propria abitazione armi da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, licenza che per gli indigeni deve essere munita del visto del Governatore.

Detta licenza non è accordata a chi non ha compiuti i 16 anni, o che ha subita una condanna penale, o che sia di cattiva condotta in genere.

Per i viaggi ed escursioni può l'autorità di pubblica sicurezza rilasciare permessi temporanei di porto d'armi a scopo di difesa, anche alle persone di cui al secondo capoverso del presente articolo.

I contravventori sono puniti con la multa da L. 20 a L. 200 e con la confisca dell'arma.

Art. 33.

La licenza dura un anno ed è sottoposta alla tassa di lire 12. Essa, sopravvenendo i motivi di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, è revocata.

Art. 34.

I viaggiatori stranieri sono ammessi al porto di armi da fuoco soltanto allora che siano muniti di una dichiarazione del loro Governo che le armi e munizioni sono esclusivamente destinate a loro difesa personale.

Art. 35.

Chiunque senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni speciali spara armi, mortaletti, lancia razzi, accende fuochi d'artificio, innalza areostati con fiamma, o in generale produce esplosioni o accensioni pericolose, od incomode negli abitati, o nelle vicinanze di questi, o lungo le vie pubbliche, è punito con multa da lire 10 a lire 50 ed in caso di recidiva, o quando la licenza sia stata rifiutata, si aggiunge il carcere sino ad un mese.

CAPO V. — *Delle multe.*

Art. 36.

Nel caso di non eseguito pagamento delle multe comminate nel presente decreto, entro due mesi dall'intimazione del precetto e data l'insolvibilità del condannato, la multa si converte nel carcere col ragguaglio, per gli europei, di un giorno per ogni 10 lire e frazioni di 10 lire; per i non europei, di un giorno per ogni 3 lire o frazione di 3 lire.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa, dedotta la parte corrispondente alla detenzione sofferta, col ragguaglio stabilito nel precedente capoverso.

Il carcere, sostituito alla multa, non può mai oltrepassare la durata di un anno.

Al carcere può essere sostituito, nella esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata a servizio della Colonia. Per gli europei, due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere; pei non europei tre giorni di lavoro ad uno di carcere.

CAPO VI. — *Facoltà del governatore*

Art. 37.

Per motivi o scopi di tranquillità pubblica, o di sicurezza della Colonia, il Governatore, mediante disposizione motivata, può condannare gli indigeni originari della Colonia, e salvo i trattati internazionali, gli indigeni estranei alla Colonia, a vivere in quel territorio, in quell'isola o villaggio, che egli all'uopo designa.

Art. 38.

Il direttore del servizio di pubblica sicurezza, per delegazione del Governatore, presta l'opera sua a richiesta delle parti, per comporre privati dissidi e definisce le controversie sopra oggetti di valore non superiore a L. 50. In questo caso la sua decisione ha potere di sentenza.

Se l'oggetto ha valore superiore a 50 lire, o valore indeterminato, l'atto di conciliazione ha solo forza di scrittura privata, riconosciuta in giudizio.

Dei verbali che nelle sopradette circostanze compila, trasmette copia al presidente del tribunale.

È pure a lui devoluta la competenza sui furti di poca entità e reati affini, così frequenti nei ragazzi indigeni, e che sfuggono all'azione della giustizia, ma deve mensilmente riferirne al presidente del tribunale.

Art. 39.

Il Governatore può, con decreto motivato, espellere, oltre i confini marittimi della Colonia, gli stranieri ed i sudditi italiani:

a) che abbiano subito una condanna per delitto nella Colonia, o fuori di essa;

b) che abbiano subita una condanna nella Colonia, per contravvenzione al disposto del presente decreto;

c) che siano oziosi, vagabondi, o che dopo tre mesi di soggiorno nella Colonia non vi abbiano trovato lavoro e non abbiano modo di sussistenza;

d) che abbiano perturbato l'ordine e la tranquillità pub-

blica; che destino ragionevoli sospetti sulla loro condotta, e non possano o non vogliano dare contezza di sè con documenti, o testimonianze degne di fede;

e) che pubblicamente vilipendano il Governo della Colonia, od abbiano fuori dei confini di essa relazioni le quali tendano a menomare l'autorità, il prestigio del Governo italiano e la sicurezza della Colonia, e coloro che in qualunque modo pubblicamente eccitano all'avversione od al dispregio dell'autorità coloniale.

Art. 40.

Gli espulsi, qualora il Governatore lo reputi necessario, saranno a proprie spese, scortati dalla forza pubblica fino al porto italiano o straniero, che verrà stabilito nel decreto d'espulsione.

Le persone espulse non possono rientrare nella Colonia senza una speciale autorizzazione del Governatore.

In caso di contravvenzione, sono punite col carcere sino a sei mesi, e quindi nuovamente espulse.

Art. 41.

Non vi ha ricorso contro i decreti di espulsione del Governatore.

Questi decreti però sono comunicati nel più breve termine possibile al Governo Centrale.

Art. 42.

Quando l'ordine pubblico sia gravemente minacciato nella Colonia, o quando la pace al confine sia in pericolo imminente, o o quando le leggi ordinarie si palesino impotenti a frenare reati che si commettano armata mano, il Governatore può, con suo decreto motivato, promulgare provvedimenti eccezionali in tutta od in parte della Colonia.

Questi cessano di pieno diritto, dopo due mesi, se, innanzi al detto termine, un R. decreto non ne autorizza la continuazione.

Il decreto del Governatore deve, nel modo più sollecito, essere comunicato al Ministero degli Esteri.

Atr. 43.

I provvedimenti eccezionali in facoltà del Governatore sono i seguenti:

a) disarmo parziale, o totale;

b) convocazione di tribunali straordinari militari ed avocazione ad essi dei reati contro l'ordine pubblico, o contro la pace pubblica, od altri reati che si commettono armata mano;

c) sospensione della pubblicazione dei giornali;

d) espulsione dalla Colonia di tutti coloro che egli reputi pericolosi alle pubblica tranquillità, quand'anche non siano compresi nelle categorie di cui all'articolo 39.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1892.

UMBERTO.

BRIN.

N. 336 Lettera N

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e par volontà della Nazione

Re d'Italia

Ritenuto essere necessario di sistemare il servizio dello stato civile presso i commissariati regionali, con disposizioni che valgano a togliere gli ostacoli e le difficoltà che si frappongono alle regolari denuncie ed iscrizioni nei relativi registri delle nascite e delle morti;

Visti i Regi decreti 17 gennaio 1895, n. 33 e 11 febbraio 1900 n. 48, e le leggi 1° luglio 1890, n. 7003, serie 3ª, 24 dicembre 1899, n. 460 e 23 dicembre 1900, n 442;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I commissari regionali sono ufficiali dello stato civile, a termini delle disposizioni vigenti.

Quando il commissario regionale è assente dalla sede o incapace a ricevere un atto è sostituito dall'impiegato più elevato in grado del commissariato.

L'atto deve indicare il motivo della sostituzione.

Per la celebrazione dei matrimoni, gli atti debbono essere dai richiedenti presentati al procuratore del Re in Massaua e la regolarità da lui in precedenza riconosciuta.

Art. 2.

Il Governatore potrà con decreti da comunicarsi al Governo del Re e da pubblicarsi nel Bullettino Ufficiale della Colonia, concedere la facoltà di ricevere gli atti di nascita e di morte, in determinate località, ai residenti e, gradatamente gli uni in mancanza degli altri, ai comandanti le tenenze dei RR. carabinieri, agli ufficiali del R. Esercito comandanti di presidio, ai comandanti di stazioni dei RR. carabinieri. Tale provvedimento dovrà essere giustificato da ragioni di considerevole lontananza della località dalla sede del commissariato regionale o da gravi difficoltà di comunicazione, e potrà, in seguito, con decreto dello stesso Governatore, essere revocato.

Art. 3.

Gli atti in originale sono inviati, entro cinque giorni dalla loro data, all'ufficiale dello stato civile competente, il quale verificatane la regolarita, li inscrive nella seconda parte dei relativi registri e depositata l'originale nel volume degli ellegati.

Ordiniamo che il presete decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI.

Lettera O

Conférence internationale pour la protection des animaux en Afrique

PROTOCOLE N. 4

Séance du 19 mai 1900.

Présidence de M. le comte De Hopetoun.

Étaient présents:

MM, les plénipotentiaires de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'État Indépendant du Congo, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du Portugal,

La séance est ouverte à 5 heures.

Sur la proposition du Président, les protocoles de la deuxième et de la troisième séance de la Conférence sont adoptés.

Avant qu'ils soit procédé à la signature de la convention, M. Geoffray donne lecture de la déclaration suivante:

« Les plénipotentiaires français déclarent, au nom de leur gouvernement, qu'ils sont autorisés à signer la présente convention, mais ils sont chargés de déclarer, en même temps, que le gouvernement de la république se réserve de ne ratifier la dite conven-

tion que lorsque les puissances indiquées à l'article VI auront notifié leur adhésion ».

M. Geoffray demande qu'il lui soit donné acte des réserves contenues dans la déclaration qu'il vient de lire.

M. Batalha-Reis donne lecture de la déclaration qui suit:

« Le Plénipotentiaire du Roi de Portugal déclare, au nom de son gouvernement, qu'il est autorisé à signer la présente convention, mais qu'il est chargé de déclarer, en même temps, que le gouvernement du Roi de Portugal se réserve de ne ratifier la présente convention que lorsque tous les pays situés au sud de la zone définie à l'article 1 auront adhéré à la présente convention dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles adhèrent les puissances signataires ».

M. Batalha-Reis demande qu'il lui soit donné acte des réserves contenues dans la déclaration qu'il vient de lire.

La Conférence donne acte aux Plénipotentiaires de la République française et de Sa Majesté le Roi de Portugal des déclarations qu'ils viennent de faire.

Il es ensuite procédé à la signature de la convention.

Cette formalité ètant accomplie,

Le baron De Lindenfels prend la parole. Il dit qu'il croit se faire l'interprète des sentiments de tous les membres de la Conférence en exprimant à M. le Président les plus chaleureux remerciments de la manière courtoise dont il a dirigé ses travaux.

M. Geoffray s'associe aux paroles prononcées par le baron de Lindenfels.

Le président, en remerciant la Conférence de la bienveillance cordiale qu'elle lui a témoignée, se permet, de féliciter MM. les Plénipotentiaires de l'issue pratique de leurs délibérations. Il est convaincu que les principes établis dans la convention sont destinés à avoir de très heureux résultats Il désire aussi exprimer à MM. les secrétaires, au nom de la Conférence, ses meilleurs remercîments pour la rédaction soigneuse des procès-verbaux.

Le présent Protocole, dressé séance tenante, étant lu et approuvé, la Conférence se sépare à 6 heures et demie.

Le Président de la Conférence
HOPETOUN,

Les Secrétaires:
EYRE A. CROWE.
H. DE MANNEVILLE.
H. BRINSLEY BROOKE.

Annexe au protocole n. 4.

CONVENTION

Au nom de Dieu Tout-Puissant

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand;

Sa Majesté le Roi d'Espagne et en son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume;

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo;

Le Président de la République française;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes;

Sa Majesté le Roi d'Italie;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, &c., &c., &c.;

Animés du désir d'empêcher le massacre sans contrôle et d'assurer la conservation des diverses espèces animales vivant à l'état sauvage dans leurs possessions africaines qui sont utiles à l'homme ou inoffensives, ont résolu, sur l'invitation à eux adressée par le gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, d'accord avec le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, de réunir à cet effet une Conférence à Londres et ont nommé pour leur Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au mom de l'Empire Allemand, le sieur Gustave baron de Lindenfels, son consul-général pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l'Irlande, son conseiller intime actuel de légation, chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de deuxième classe, avec feuilles de chêne et plaque, &c., &c.; et le sieur D.r Hermann de Wissmann, son gouverneur en disponibilité, major à la suite de l'armée, chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de troisième classe, avec glaive et couronne, &c., &c.;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume, don Pedro Jover y Tovar, son chambellan, premier secrétaire de son ambassade à Londres, commandeur de l'Ordre de Charles III, de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, &c., &c;

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo le sieur Alexander Félix Fechs, président du tribunal d'appel de Boma, chevalier de l'Ordre de Léopold, officier de l'Ordre Royal du Lion, &c., &c;

Le Président de la République Française, le sieur Léon Geoffray, Ministre Plénipotentiaire, conseiller de l'ambassade de la République Française à Londres, officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c., &c: et le sieur Louis Gustave Binger, gouverneur des colonies, directeur des affaires d'Afrique au ministère des colonies, commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c., &c.;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, le très honorable sir John Adrian Louis Hope, compte de Hopetoun, vicomte Aithrie, grand-croix de l'ordre très distingué de Saint-Michel et de Saint-George, pair du Parlement, membre du très honorable conseil privé de Sa Majesté, « lord Chamberlain » de Sa Maison, &c., &c.; sir Clement Lloyd Hill, directeur des affaires d'Afrique dans son ministère des affaires étrangères, commandeur de l'Ordre très distingué de Saint-Michel et de Saint-George, compagnon de l'Ordre très honorable du Bain; et le sieur Edwin Ray Lankester, directeur de la section de l'histoire naturelle au musée britannique;

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur François comte Bottaro Costa, conseiller de son ambassade à Londres;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le sieur Jayme Batalha-Reis, son consul-général à Londres;

Lesquels, munis de plein pouvoirs, qui ont été trouvé en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes:

Art. 1.

La zone dans laquelle s'appliqueront les dispositions édictées par la présente convention est délimitée comme suit: au nord, par le 20° degré de latitude nord; a l'ouest, par l'Océan Atlantique; à l'est, par la Mer Rouge et par l'Océan Indien; au sud, par une ligne qui suit la frontière septentrionale des possessions allemandes du sud-ouest de l'Afrique, depuis son extrémiié occidentale jusqu'au point où elle rencontre le Zambèze, et qui, à partir de cette rencontre, longe la rive droite de ce fleuve jusqu'à l'Océan Indien.

Art. 2.

Les Hautes Parties contractantes déclarent que les mesures les plus efficaces pour préserver les espèces animales vivant à l'état sauvage dans la zone definie à l'art. 1 sont le suivantes.

1. Interdiction de chasser et de tuer les animaux visés au tableau I annexé à la présente convention, ainsi que tous autres animaux que chaque gouvernement local jugera nécessaire de protéger soit à cause de leur utilité, soit à cause de leur rareté et du danger de leur disparition.

2. Interdiction de chasser et de tuer les animaux non adultes des espèces mentionnées dans le tableau II annexé à la présente convention.

3. Interdiction de chasser et de tuer les femelles des espèces mentionnées dans le tableau III annexé à la présente convention, lorsqu'elles sont accompagnées de leur petits.

Interdiction, dans une certaine mesure, de touer toute femelle, autant qu'elle peut être reconnue, à l'exception de celles des espèces mentionnés au tableau V annexé à la présente convention.

4. Interdiction de chasser et de tuer, si ce n'est en nombre restroint, les animaux des espèces mentionnés au tableau IV annexé à la présente convention.

5. Organisation, autant que possible de réserves, dans lesquelles il sera interdit de chasser, capturer, ou touer aucun oiseau ou autre animal vivant à l'état sauvage, sauf ceux qui seront spécialement exceptés par l'autoritè locale.

Par le terme « réserves » sont entendus d'assez grands territoires ayant toutes les qualités requises au point de due de la nourriture, de l'eau, et, si faire se peut, du sel, pour la conservation des oiseaux et autres animaux vivant a l'état sauvage, et leur assurant le repos nécessaire pour favoriser leur reproduction.

6. Établissement de saisons de clôture de chasse pour favoriser l'élevage des petits.

7. Interdiction de chasser à toute personne non pourvue d'un permis délivré par le gouvernament local et révocable en cas d'infraction aux dispositions de la présente convention.

8. Restriction de l'usage de filets et de trappes pour capturer les animaux.

9. Prohibition de l'usage de dynamite ou d'autres explosifs ou de poison pour la capture du poisson dans les fleuves, rivières, ruisseaux, lacs, étangs, ou lagunes.

10, Etablissement de droits d'exportation sur les cuirs et peaux de girafe, d'entilope, de zèbre, de rhinocéros, et d'ippopotame, ainsi que sur les cornes de rhinocéros et d'antilope et les dents d'hippopotame.

11. Interdiction de chasser et de tuer les jeunes éléphants et, pour assurer l'efficacité de cette mesure, établissement de peines sévères contre les chasseurs, et confiscation dans tous les cas, par les gouvernements locaux, des défenses d'éléphant pesant moins de 5 kilogrammes.

La confiscation n'aura pas lieu lors qu'il sera dûment prouvé que la possession de défenses pesant moins de 5 kilogrammes était antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention. Aucune preuve ne sera plus admise un an après cette date.

12. Application de mesures propres à empêcher que les maladies contagieuses parmi les animaux domestiques ne se transmettent aux animaux vivant à l'état sauvage, telles que surveillance du bétail malade, &c.

13. Application de mesures propres à assurer la réduction suffisante du nombre des animaux des espèces mentionnées au tableau V annexé à la présente convention.

14. Application des mesures propres à assurer la protection des oeufs d'autruche.

15. Destruction des oeufs des crocodiles, des serpents venimeux, et des pythons.

Art. 3.

Les Parties contractantes s'obligent à édicter, à moins qu'elles n'existent déja, dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, des dispositions rendant applicables dans leurs possessions respectives situées dans la zone déterminée à l'art. 1, les principes et mesures visés dans l'art. 2, et à se communiquer les unes aux autres, aussitôt que possible après la promulgation, le texte de ces dispositions, et, dans le délai de dix-huit mois, l'indications des territoires qui pourront être organisés en réserves.

Il est cependant entendu que les principes posés dans les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 9 de l'art. 2 pourront être l'objet de dérogations, soit en vue de permettre de recueillir des spécimens pour les musées et jardins zoologiques, ou dans tout autre but scientifique, soit dans un intérêt supérieur d'administration, soit en cas de difficultés temporaires dans l'organisation administrative de certains territoires.

Art. 4.

Les Parties contractantes s'engagent à appliquer autant que possible, chacune dans ses propres possessions, des mesures destinées à favoriser la domestication du zébre, de l'éléphant, de l'autruche, etc.

Art. 5.

Les Parties contractantes se réservent le droit d'introduire d'un commun accord dans la présente convention telles modifications ou améliorations dont l'expérience ferait reconnaître l'utilité.

Art. 6.

Les puissances ayant des territoires ou possessions dans la zone définie à l'art. 1 qui n'ont pas signé la présente convention seront admises à y adhérer. Le gouvernement de Sa Majesté Britannique est chargé, à cet effet, de leur communiquer la présente convention avant l'échange des ratifications.

L'adhésion de chaque puissance sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de Sa Majesté Britannique et, par celui-ci, à tour les États signataires ou adhérents.

Cette adhésion emportera de plein droit l'acceptation de toutes les obligations stipulées dans la présente convention.

Art. 7.

Les puissances contractantes se réservent de prendre, ou de proposer à leurs législatures coloniales autonomes, les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention dans leurs possessions et colonies avoisinant la zone définie à l'art. 1.

Art. 8.

La présente convention sera ratifiée. Les ratifications en seront déposées à Londres aussitôt que faire se pourra, et elles resteront déposées dan les archives du gouvernement de Sa Majesté Britannique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé un procès-verbal de depôt dans un Protocole qui sera signé par les représentants à Londres des puissances qui auront ratifié.

Une copie certifiée de ce procés-verbal sera adressée à chacune des puissances intéressées.

Art. 9.

La présente convention entrera en vigueur un mois après la date de la signature du procès-verbal de dépôt des ratifications prévu par l'art. 8.

Art. 10.

La présente convention restera en vigueur pendant un délai de quinze années, et dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aura notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de quinze années son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année.

Dans le cas où une des puissances ayant signé ou adhéré dénoncerait la convention, cette dénonciation n'aura d'effet qu'à son égard.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en sept exemplaires, autant que de parties, à Londres, le dix-neuvième jour du mois de mai de l'année mil neuf cent.

(*L. S.*) G. v. LINDENFELS
» Dr. von WISSMANN.
» PEDRO JOVER Y TOVAL.
» F. FUCHS
» GEOFFRAY
» L. G. BINGER
» HOPETOUN
» CLEMENT LL. HILL
» E. RAY LANKESTER
» COSTA
» JAIME BATALHA-REIS.

(Annexe).

TABLEAU I.

Animaux visés au paragraphe 1 de l'art. 2 et dont on veut assurer la conservation.

(Série A). — A cause de leur utilité :

1. Les vautours.
2. L'oiseau secrétaire.
3. Les hiboux.
4. Les piques-boeufs (*Buphaga*).

(Série B). — A cause de leur rareté et du danger de leur disparition :

1. La girafe.
2. Le gorille.
3. Le chimpanzé.
4. Le zèbre des montagnes.
5. Les ânes sauvages.
6. Le gnou à queue blanche (*Connochoetes gnu*).
7. Les élans (*Taurotragus*).
8. Le petit hippopotame de Libéria.

TABLEAU II.

Animaux visés au paragraphe 2 de l'art. 2 et dont on veut interdire la destruction à l'état non adulte.

1. L'éléphant.
2. Les rhinocéros.
3. L'hippopotame.
4. Les zèbres des espèces non visées au tableau I.
5. Les buffles.
6; Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres *Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreatragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Mudoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Æpyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hipporragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.*
7. Les ibex.
8. Les chevrotains (*Tragulus*).

TABLEAU III.

Animaux visés au paragraphe 3 de l'art. 2 et dont il est défendu de tuer les femelles quand elles sont accompagnées de leurs petits.

1. L'éléphant.
2. Les rhinocéros.
3. L'hippopotame.
4. Les zèbres des espèces non visées au tableau I.
5. Les buffles.
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres *Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Æpyceros. Antidorcas, Gazella, Ammodoscas, Lithocranius, Dorcotragus, Orix, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.*
7. Les ibex.
8. Les chevrotains (*Tragulus*).

TABLEAU IV.

Animaux visés au paragraphe 4 de l'art. II, qui ne doivent être tuès qu'en nombre restreint.

1. L'élefant.
2 Les rhinocéros.
3. L'hippopotame,
4. Les zèbres des espèces non visées au tableau I.
5. Les buffles.
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres *Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Æpyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.*
7. Les Ibex.
8. Les chevrotains (*Tragulus*).
9 Les divers sangliers.
10. Les collobus et tous le singes à fourrure.
11. Les fourmiliers (genre *Orycteropus*).
12. Les dugongs (genre *Halicore*).
13. Les Lamantis (genre *Manatus*).
14. Les petits félins.
15. Le serval.
16. Le guépard (*Cynaelurus*).
17. Les chacals.
18. Le faux-loup (*Proteles*).
19. Les petits singes.
20. Les autruches.
21. Les marabouts.
22. Les aigrettes.
23. Les outardes.
24. Les francolins, pintades, et autres oiseaux « gibier ».
25. Les grands chéloniens.

TABLEAU V.

Animaux nuisibles visés aux paragraphes 3 et 14 de l'art. II et dont on désire reduire suffisamment le nombre.

1. Le lion.
2. Le léopard.
3. Les hyènes.
4. Le chien chasseur (*Lycaon pictus*).
5. La loutre (*Lutra*).
6. Les cynocéphales)*Cynocephalus*) et autres singes nuisibles.
7. Les grands oiseaux de proie sauf les vautours, l'oiseau secrètaire, et les hiboux.
8. Les crocodiles.
9. Les serpents venimeux.
10. Les pythons.

N. 131. Lettera *P*.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia.

Viste le leggi 1° luglio 1890, n. 7003; 24 dicembre 1899, n. 460; 29 dicembre 1900, n. 442, e 30 giugno 1901, n. 266, relative alla applicazione delle leggi del Regno nell'Eritrea e all'Amministrazione della Colonia;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1892, n. 747, per l'ordinamento della pubblica sicurezza nella Colonia;

Visti i RR. decreti 10 dicembre 1893, n. 701 e 2 febbraio 1899, n. 73, per il regolamento e la tariffa doganale della Colonia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di disciplinare la caccia degli animali selvatici nel territorio eritreo e di regolarne l'esportazione dalla Colonia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al nostro Commissario Civile Straordinario per l'Eritrea di emanare le disposizioni opportune, anche dal punto di vista fiscale, sia per disciplinare l'esercizio della caccia degli animali selvatici nel territorio della Colonia Eritrea, sia per regolarne l'esportazione dalla Colonia.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il 20 aprile 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.
ZANARDELLI.

N. 83 — Lettera *Q*

GOVERNO DELL' ERITREA

NOI
CAVALIERE FERDINANDO MARTINI
deputato al Parlamento
R. Commissario civile straordinario per l'Eritrea

Veduto il R. decreto 18 aprile 1902;

Decretiamo:

Per l'esportazione dalla Colonia di ciascun esemplare degli animali selvatici qui specificati sarà dovuto il seguente diritto:

Leone	L.	130
Leopardo	»	80
Elefante	»	1300
Giraffa	»	700
Rinoceronte	»	1300
Ippopotamo	»	600
Gurezza ed altre scimmie dal pelo lungo	»	50
Buffalo	»	600
Asino selvatico	»	650
Zebra	»	650
Antilopi denominate Addax nasomaculatus, strepsicerus capensis (in arabo niàlat), taurotragus	»	600
Antilopi e gazelle denominate Damali scus tiang, bubalus tora, sacksoni ecc. (arabo total) cobus Defassa (arabo omhatit) hippotragus equinus (arabo abuaraf), oryx laucoryx (arabo uahasc abiad), oryx Beisa (arabo met hat), cervicapra behor (arabo besemat), tragelaphus (arabo om bageot), tragelaphus Spekei, gazella Ruficollis (arabo reil), gazella leptoceros, capra nubiana (arabo uaàl), ovis lervia (arabo cabsc elgebel)	»	250
Antilopi e gazelle denominate ariel, madoqua, digdig, oreotragus saltator (arabo maresciucab), ourebia montana	»	10
Cinghiale (phacocaerus africanus)	»	50
Orycteropus aetiopicus (arabo abu delef)	»	50
Struzzo	»	70

Dato in Asmara, addì 10 maggio 1902.

MARTINI.

N. 627 — Lettera *R*

NOI
COMMENDATORE FERDINANDO MARTINI
grande ufficiale dello Stato
Regio Commissario civile per l'Eritrea

Veduti gli atti della conferenza internazionale di Londra, alla quale aderì anche l' Italia; tenuta allo scopo di proteggere gli animali selvatici in Affrica;

Veduto il comma 14 dell'art. 11 della Convenzione formulata in detta conferenza e firmata a Londra dai plenipotenziari degli stati annuenti, il 19 maggio del 1900;

Decretiamo:

È proibito il commercio delle uova di struzzo in tutto il territorio della Colonia Eritrea.

Dato in Asmara, addì 3 agosto 1900.

MARTINI.

N. 313 — Lettera *S*

NOI
TEN. GENER. COMM. ANTONIO BALDISSERA
Governatore dell'Eritrea
Grande Ufficiale dello Stato

Veduta la costituzione con precedenti decreti di apposita Commissione d'igiene in Massaua, Asmara e Cheren;

Ritenuta la convenienza di una direzione unica per le norme igieniche della Colonia;

Determina:

Art. 1.

La direzione dei servizi sanitari militari assume per la Colonia le funzioni di Direzione provinciale di Sanità.

Art. 2.

Ad essa faranno capo tutti i sanitari e le Commissioni d'igiene per quesiti, informazioni, e per analisi chimiche e bacterologiche; ad essa forniranno dati statistici e da essa riceveranno istruzioni, secondo le disposizioni della legge e decreti vigenti in Italia.

Art. 3.

Presso la detta direzione sarà istituito apposito gabinetto chimico e bacterologico.

Massaua, 6 ottobre 1896.

Il Governatore
BALDISSERA.

N. 299 — Lettera *T*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista la legge 1° luglio 1890 per l'applicazione delle leggi del Regno nella Colonia Eritrea:

Sulla proposta dei Nostri Ministri per gli Affari Esteri e per le Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione nella Colonia Eritrea dei sigari *Toscani, Virginia, Cavour e Napoletani* di fabbricazione nazionale a datare dal 1° luglio p. v., è dichiarata monopolio del governo locale, che appalta a privati ed a beneficio del suo bilancio speciale la concessione di tale importazione e della successiva vendita all'ingrosso ed al minuto.

Art. 2.

Il prezzo e le condizioni per la vendita di detti sigari nella Colonia sono fissate, per ogni anno finanziario, per decreto del Governatore, dopo sentito il parere del Ministro per le Finanze.

Art. 3.

La quantità dei sigari suddetti esistenti a Massaua al 30 giugno 1893 nei magazzini dei varî commercianti, sono sottoposte a visita fiscale e assoggettate ad una tassa uguale a 2/3 di quella che si obbliga di pagare il concessionario della vendita dal 1° luglio in poi.

Art. 4.

Rimangono liberi l' importazione ed il commercio nella Colonia delle altre qualità di sigari e tabacchi esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1893.

UMBERTO

B. BRIN.
L. GAGLIARDO.

Lettera U.

Ragguaglio delle misure in uso nella Colonia Eritrea col sistema metrico decimale

Generi pei quali la misura è adottata	DEFINIZIONE DELLA MISURA				Sostituzione di misura in decimali	CONSUETUDINI LOCALI
	Base di acquisto	Rapporto in decimali	Suddivisioni in uso	Rapporto in decimali		
MISURE DI PESO						
Caffè e cera	Rotolo	Kg. 0,448	1/2 rotolo 1/4 id 1/8 id	Kg. 0,224 » 0,112 » 0,056	semplice uso delle misure decimali	Nel contrattare il prezzo coi carovanieri usasi stabilire una percentuale di bonifica, la quale oscilla fra 3 e 5 %.
Gomma	Cantaro di rotoli 105	» 47,040	Rotoli	» 0,448	Cg. 47	È invalso l'uso che il cantaro sia di soli 47 kg.
Tartaruga	Man di ochie 52	» 1,456	Ochie piccole	» 0,028	Uso della misura decimale	Il peso che costituisce il Man non è in uso; la pesatura si effettua mediante talleri M. T. e ciascuno rappresenta un'ochia piccola.
Unghie di pesce e conchiglie per collane	Farasla di 25 rotoli	» 11,200	Rotolo di 16 ochie ochie	» 0,448 » 0,028	id	
Madreperla	Cantaro di rotoli 156	» 70,000	Rotoli	» 0,448	id	Fino a pochi anni or sono si acquistava la madreperla a cantaro di rotoli 125 = a 56 kg. ma netta dello scarto, cioè terra, molluschi estranei, conchiglie morte e tarlate. In seguito è valso l'uso, che tuttora perdura, di pesare la merce nello stato che giunge, ma calcolando il cantaro, anzichè di 56 kg. di 70.
Zibetto	Ochie grandi da 8 ochie piccole	» 0,224	1 ochia piccola 1/2 » 1/4 » 1/8 »	» 0,028 » 0,014 » 0,007 » 0,0035	id	È consuetudine che all'acquirente viene data una bonifica sul peso delle ochie del 5 %; stabilito così il peso, si agguagliano queste in ochie grandi, in modo che 8 piccole sono uguali ad 1 ochia grande da zibetto.
Avorio (dente del peso superiore a 11 rotoli)	Ochie grandi di 43 rotoli da 17 ochie	» 20,468	Rotolo da 17 ochie piccole Ochia piccola	» 0,476 » 0,028	id	Si premette che il rotolo dell'avorio è di 17 ochie piccole, anzichè di 16. Separati i denti di avorio che pesano oltre gli 11 rotoli dagli altri, si passa alla pesatura dei primi detti *Ag.* mediante rotoli da 17 occhie, e calcolati in modo che di ogni 100 rotoli, l'acquirente non ne paga che 100; stabilito il peso si fa il ragguaglio in ochie grandi di avorio di 43 rotoli ciascuno.
Avorio (dente fino al peso di 11 rotoli)	Ochie grandi di 172 rotoli di 17 ochie piccole	» 81,872	Rotolo di 17 ochie piccole Ochia piccola	» 0,476 » 0,028	id.	La vendita eseguesi come innanzi, colla differenza che l'ochia grande di questo avorio, detto Calang, anzichè constare di 43 rotoli, è di 172, pari a Kg. 81,872. Ciò dimostra che 4 rotoli di avorio Calang equivalgono ad un Ag.

Generi pei quali la misura è adottata	DEFINIZIONE DELLA MISURA				Sostituzione di misura in decimali	CONSUETUDINI LOCALI
	Base di acquisto	Rapporto in decimali	Suddivisioni in uso	Rapporto in decimali		
Oro	Ochio	Kg. 0,028	1/2 ochia 1/4 di » 1/8 di » 1/16 di »	Kg. 0,0140 » 0,0070 » 0,0035 » 0,000175	Uso della misura decimale	
Generi non compresi nello specchio e che sono oggetto di piccolo commercio (1)	Rotolo di 16 ochie	» 0,448	Cantaro di 100 rotoli Farasla di 20 rotoli, di 1/2, 1/4, 1/3 di rotolo	» 44,800 » 8,960	Sostituzione in chilogrammi	
MISURE DI CAPACITÀ						
Cereali, legumi e farine (vendita al minuto)	Rubaia	litri 1,80	1/2 rubaia 1/4 di » ovvero offà	litri 0,90 » 0,45	1 rubaia litri 2 1/2 rubaia » 1	
Burro, olio e miele	Goba	litri 2,00	— 1/2 goba 1/4 di goba 1/8 di goba Ghila ovvero 1/10 di goba	— litri 1,00 » 0,50 » 0,25 » 0,025	1 Goba litri 2,00 1/2 » » 1,00 1/4 » » 0,50 1/8 » » 0,25 1 Ghila lit. 0,02	La misura del ghila, anche essa sottoposta a giornaliere variazioni, può essere surrogata dal doppio centilitro.
MISURE LINEARI						
Tutto ciò che richiede tale misura	Drah	metri 0,46	Nessuna misura divisionale: il drah porta le suddivisioni in ottavi	Metri 1,0575	Metro o mezzo metro	Evvi l'uso che presentandosi all'acquisto un europeo, la contrattazione avviene a metro.
Per le superficie	Drah. Il controllo nell'esattezza di questa misura che si fa alla Mecca	Metri lineari m. 0,545	Porta in sè otto suddivisioni	—	Metro quadrato	Gli indigeni sconoscevano la misura quadrata; dovendo definire una data estensione, ciò facevasi indicando il numero dei drah dal lato nord, poi quelli dal lato che segue verso est; poi quelli di est e via di seguito, a seconda dei lati.

(1) La colonia europea nel piccolo commercio usa le misure decimali

Allegato II.

Decreti relativi a terreni demaniali

NOI
COLONNELLO COMM. ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata demaniale e riservata per la colonizzazione, salvi i permessi provvisorii di coltura che venissero eventualmente concessi dall'ufficio di colonizzazione e agricoltura, l'area segnata nella mappa annessa al presente decreto, e posta fra i villaggi indigeni di Adi-Bari, Godofelassi, Zebanonà e Adi-Mongontì (Seraè).

Art 2.

A cura dell'ufficio demaniale verranno apposti i termini ai confini dell'area di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'articolo primo del presente decreto non verrà applicato alle particelle che siano state preparate da indigeni per la semina della ventura stagione delle pioggie, finchè non ne sia esaurita la coltura col prossimo venturo raccolto.

Dato a Massaua, addì 11 maggio 1893.

Il Governatore
O. BARATIERI.

NOI
MAGG. GEN. COMM. ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata demaniale e riservata per la colonizzazione, salvi i permessi provvisorii di coltura che venissero eventualmente concessi dall'ufficio di colonizzazione ed agricoltura, l'area segnata nella mappa annessa al presente decreto, e limitata: a nord dalla linea di displuvio fra il Lebca ed i corsi d'acqua della regione dei Mensa; ad est da monte Adacanèt; a sud da una linea che partendo dall'acqua Adacanèt si dirige verso sud-ovest sino ad Abuà, dalla strada Gheleb-Abnà fino alla confluenza dell'Aflùc col Belta, dal corso del Belta sino a colle Gabi, dal corso dell'Ai-baba sino alla confluenza dell'Agerbàb; ad ovest dal corso dell'Agerbàb.

Art. 2.

A cura dell'ufficio demaniale verranno apposti i termini ai confini dell'area di cui nell'articolo precedente nei tratti in cui non siano segnati da linee topografiche ben determinate.

Art. 3.

L'articolo 1 del presente decreto non sarà applicato alle aree di terreno che siano per consuetudine coltivate dai Mensa, alle quali verranno apposti i termini, affinchè non si estendano maggiormente nella zona indemaniata.

Art. 4.

L'articolo 1 del presente decreto non sarà neppure applicato ai terreni già preparati per la semina, finchè non ne sia esaurita la coltura col prossimo raccolto.

Dato a Massaua, addì 18 settembre 1893.

Il Governatore
O. BARATIERI.

NOI
MAGG. GEN. COMM. ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata demaniale e riservata per la colonizzazione, salvi i permessi provvisori di coltura che venissero eventualmente concessi dall'ufficio di colonizzazione ed agricola o dall'ufficio demaniale, a senso dei seguenti articoli 3 e 5, l'area segnata nella mappa annessa al presente decreto. Tale area comprende: la zona di terreno, nominata regione Sambel, racchiusa fra i territori dei villaggi di Asmara, Bet-Macà, Adi Sogdò, Adi Uacchidba, Ad Cuscèt, Zada Cristian (sulla carta al 50 000 Mariam) Zad Amba, Daro Caulòs, Ad Guadàd, Godaif e Gaggirèt, il tratto di territorio del villaggio di Gaggirèt compreso tra il forte Baldissera e la collina sulla quale trovansi le rovine del villaggio di Gaggirèt: le aree occupate dagli accampamenti militari, dalla piazza d' armi del campo cintato e dal forte Baldissera coi terreni intermedi, e la zona che estendesi dai 500 ai 1000 metri dal forte e soggetta a servitù militare, compresavi la porzione occupata dalla colonia agricola sperimentale.

Art. 2.

A cura dell'ufficio demaniale verranno apposti i termini ai confini dell'area di cui nell'articolo precedente.

Art. 3.

L' articolo 1 del presente decreto non verrà applicato alle particelle di terreno che siano state preparate da indigeni per la semina, finchè non ne sia esaurita la coltura col prossimo venturo raccolto.

Art. 4.

I terreni, compresi nell'area dichiarata demaniale dal presente decreto, potranno dall'ufficio di colonizzazione ed agricoltura, previo preavviso all'ufficio demaniale, essere dati in concessione temporanea agli europei che ne facciano domanda.

Art. 5.

L'ufficio demaniale potrà concedere in coltivazione i campi non ancora occupati dagli europei agli indigeni che li richiedessero, mediante compenso annuo pecuniario da stabilirsi dallo stesso ufficio.

Art. 6.

Per le aree interposte fra gli stabili militari l'ufficio di colonizzazione e l'ufficio demaniale dovranno richiedere il consenso del comando delle RR. truppe.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1893.

Il Governatore
O. BARATIERI.

NOI
MAGG. GEN. COMM. ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23:

Decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata demaniale e riservata per la colonizzazione, salvi i permessi provvisori di coltura che venissero eventualmente concessi dall'ufficio di colonizzazione ed agricoltura, l'area segnata nella mappa annessa al presente decreto e posta nelle vicinanze del villaggio di Himbertì (Hamasen).

Art. 2.

A cura dell'ufficio demaniale saranno apposti i termini ai confini dell'area di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'art. 1 del presente decreto non verrà applicato alle particelle che siano state preparate da indigeni per la semina della ventura stagione delle pioggie, finchè non ne sia esaurita la coltura col prossimo venturo raccolto.

Dato a Massaua, addì 16 gennaio 1894.

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 102.

NOI
MAGG. GEN. COMM. ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati demaniali e riservati per la colonizzazione, perchè completamente abbandonati, i territori di Adi-Are, Chileule, Azerna Vecchia e l'appezzamento già coltivato da famiglie dei Mai Zada, confinante coi territori di Adi Vlai, Godofelassi e col terreno già demaniale di Godofelassi. Di essi sono già segnati i confini.

Art. 2.

Sono dichiarati demaniali e riservati per la colonizzazione i territori di Azernà Nuova, Enda Maliel, Adi Vlai e Amba Zerib. Di essi sono già segnati i confini con i territori circostanti ed in ciascuno sono segnati i limiti delle aree concesse alle famiglie, che già lì avevano abbandonati ed in seguito sono rientrate

Dato all'Asmara, addì 6 giugno 1894.

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 105.

NOI
MAGG. GEN. COMM. ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1903, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata demaniale l'area segnata nella mappa annessa al presente decreto e circoscritta dai seguenti confini (vedi carta della Colonia Eritrea — scala 1 : 50,000 dell'Istituto geografico militare).

A Nord. — Il torrente Laba dal punto di sua confluenza col Uad-Gaba alla regione dei pascoli di Scheket (quota 200).

Ad Ovest. — Il Uad-Gaba, i torrenti Rovel, il Messeb, il Sarabamba fino alla cresta di monte Maldi, Sella Mogasas, il ciglione dell'altipiano per monte Uara, monte Carafus, monte Hallirai, monte Nefasit, monte Faghenat, monte Zagher, passo di Zagher, monte Laconi, monte Tonesà, monte Adi-Hebei, monte Cammesà, Rio Zagudù sino alla confluenza del torrente Aideresso.

A Sud. — Il torrente Aideresso fino al fortino egiziano (confluenza dell'Aideresso col rio scendente dal passo Asserau).

Ad Est. — Detto rio, passo Asseraù, torrente Agambè, passo Henda Mamba, torrente Damas, torrente Maos-Abdumur fino a chilometri 1 $^1/_2$ a S.E. di Ailet; strada di Ailet, Gumhod, Asus, tombe di Arusa, torrente Aualet, tombe di Hodesas, torrente Hebuse, pascoli di Scheket.

Art. 2.

Detta area è riservata per la colonizzazione, quanto per concessioni a tempo o a perpetuità ad europei e per affitti annuali così ad europei come ad indigeni.

Art. 3.

Le domande di affitto annuale saranno rivolte agli ufficiali preposti all'amministrazione del Mehetri: quelle di concessione a perpetuità all'ufficio del Governatore.

Art. 4.

La zona compresa nei sopradesignati limiti generali e circoscritta dai seguenti confini è riservata per coltivazioni e pascoli al convento del Bizen in seguito a concessione fatta anno per anno dal Governo della Colonia.

A Nord. — Il colle di Nabaret (quota 1347), la falda nord di monte Adeleito non compresa la piana di Embatcalla, torrente che nasce da monte Adeleito e che traversa regione Zomarat e Mareito fino alla confluenza col Barresa (tra le quote 932 e 857).

Ad Est. — Il tratto di confine generale che corre lungo il torrente Damas dalla confluenza col Barresa fino al passo di Henda-Mamba, il corso dell'Agamle fino al passo Asseraù ed il corso del torrente che scende dal passo Asseraù verso il fortino egiziano fino alla sua confluenza coll'Aideresso.

A Sud. — L'Aideresso sul fortino egiziano fino ai pozzi di Mahabar.

Ad Ovest. — La strada che dai pozzi Mahabar sale alle capanne Nefasit e quindi al colle di Nefasit (quota 1700). Da detto colle alle capanne Uurare, fino al bivio della strada vecchia con la nuova, seguendo alla medesima distanza di 200 metri ad Est la strada vecchia tra detto bivio e le acque di Laoti. Da queste acque lungo la strada nuova fino al colle di Nabaret (quota 1387) seguendola a 200 metri ad Est.

Dato all'Asmara, addì 12 giugno 1894.

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 130.

NOI
GENERALE ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata demaniale l'area segnata nella mappa annessa al presente decreto, o circoscritta dai seguenti confini (vedi carta della Colonia Eritrea — scala 1 : 50.000 dell'Istituto Geografico Militare):

Nord. — La strada careggiabile Massaua-Sahati dalla noria di Monoullo alla confluenza del torrente Adeita col torrente Iangus.

Ovest. — Torrente Iangus fino all'incontro della mulattiera che conduce a Ghinda (quota 221), detta strada mulattiera fino all'incontro del torrente Damas (cimitero di Maratto quota 390), valle Damas, passo Mamba, passo Henda Mamba, torrente Agambè, passo Asserau, fortino Aideresso.

Sud. — Torrente Aideresso, Alighedè fino ai pozzi di Uaà.

Est. — Sentiero che parte dai pozzi di Uaà e va alle origini del torrente Midir Sadà verso quota 272. Strada mulattiera che conduce alla gola e passo di Scillichì fino all'incontro del torrente Catra (quota 29), pozzi di Airuri, torrente Uafi Chebir, torrente Galata, pozzi in media valle del Togodel (quota 48), sentiero da tali pozzi ai pozzi di Tata, torrente Obel fino a Zaga.

Art. 2.

Da detta area indemaniata restano esclusi i *resti*, in essa compresi, degli Zanadegle e delle famiglie Addecti.

Tali *resti* sono già delimitati.

Dato a Cheren, addì 24 agosto 1894.

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 142.

NOI
GENERALE ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati demaniali i terreni limitrofi di Modacca e di Scinnara, le cui aree sono segnate nella mappa annessa al presente decreto e posti: il primo a N.O. di Scinnara nella conca compresa fra il passo di Dobac, il monte Modacca ed il pozzo omonimo; il secondo nel territorio che si estende fra Scinnara grande e Scinnara piccola, circa otto chilometri a N. O. di Cheren.

Art. 2.

Per cura dell'ufficio demaniale verranno apposti i termini ai

confini delle aree indicate nell'articolo precedente nei tratti in cui non siano segnate da linee topografiche ben determinate.

Art. 3.

L'art. 1 del presente decreto non verrà applicato finchè non sia esaurita la coltura col prossimo venturo raccolto.

Dato in Asmara, addì 19 settembre 1894.

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 146.

NOI
MAGG. GEN. COMM. ORESTE BARATIERI
Grande Ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati demaniali e riservati per la colonizzazione i territori di Chinevalè, Adì-Ghedellà, Ada Zerentai, Segherdalè, Adi-Baridì, Bet Mariam, Mofalisò, Adi-Godò, Adi Secchè Assartì perchè villaggi completamente disabitati.

Art. 2.

È dichiarata demaniale e riservata per la colonizzazione la parte esuberante di territorio nei villaggi di Darò-Antò Adi-Adda, Zeban-Onà, Adi Colon, Mai Libus, Adi Casciai-Entì, Adi Godati, Ghesa-Vasà, Ghesà-Gobò, Adì Guebò, Adi Sadi, Mai Armaz, Decmauè.

Di essi villaggi sono già segnati i confini coi territori circostanti e circoscritte con termini le aree concesse alle famiglie indigene.

Art. 3.

Dalla data del presente decreto l'area assegnata per ciascuno dei villaggi sunnotati s'intende concessa in coltivazione esclusivamente alle famiglie che compongono quel tale villaggio; nessun altro indigeno potrà accamparvi diritti di proprietà o di coltivazione.

Dato a Massaua, addì 9 novembre 1894.

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 154.

NOI
MAGG. GEN. COMM. ORESTE BARATIERI
Grande Ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1903, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

È dichiarato demaniale e riservato alla colonizzazione il territorio di Adi Consub, perchè villaggio completamente disabitato.

Art. 2.

È dichiarata demaniale e riservata alla colonizzazione la parte esuberante di territorio nei villaggi di Adi Gomorò e di Adi Scimandui.

Di essi villaggi sono già segnati i confini coi territori circostanti e circoscritte con termini le aree concesse alle famiglie indigene.

Art. 3.

Dalla data del presente decreto l'area assegnata a ciascuno dei due villaggi di Adi Gomorò ed Adi Scimandui s'intende concessa in coltivazione esclusivamente alle famiglie che compongono detti villaggi; nessun altro indigeno potrà accamparvi diritti di proprietà o di coltivazione.

Dato a Cheren, addì 11 dicembre 1894.

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 182.

NOI
TENENTE GENERALE ORESTE BARATIERI
Grande Ufficiale dello Stato
Governatore della Colonia Eritrea.

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23:

Decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarati demaniali i terreni seguenti:

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILE	Regione
1	Villaggio di Addi Gheddà	Zellimà
2	Merdì Liban e Uagaricò	Liban
3	Terreni di Zazega	Hamasen
4	Terreni di Uacchidba, Adi Conzì, Hazega, Zada Cristian	id.
5	Terreni Scillelè	Asmara
6	Medri Zien	Carnescim
7	Terreni di Ad Zaul	id.
8	Terreni di Sccreggiagà	Dembesan
9	Terreni di Deca Gabrù, Demba Chermet, Maldi Zada	id.
10	Terreni di Uara e Deca Gabrù	id.
11	Terreni di Decamerè	id.
12	Terreni di Cheferes	id.
13	Terreni di Ad Saldait	Loggò Cioà
14	Restì Zada e Tamesghì in Tachità	Taccala
15	Restì Amesesè in Tachità	id.
16	Restì Uod-Entabè in Adi Manà	Dubub
17	Terreni di Lamsai	id.
18	Terreni di Ad Ummò	Acchelè-Guzai

Art. 2.

Per cura dell'Ufficio demaniale verranno apposti i termini ai confini delle aree dell'articolo precedente nei tratti in cui non siano segnati da linee topografiche naturali ben determinate.

Dato a Massaua, addì 28 febbraio 1895.

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 198.

NOI
TENENTE GENERALE ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
governatore dell'Eritrea

Valendoci delle facoltà concesse dagli articoli 12 e 13 del Regio decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Decretiamo:

Art. 1.

I *resti* appartenenti ai ribelli, che non ottemperarono ai bandi governativi di indulto, sono dichiarati demaniali.

Il Governo farà in seguito procedere alla delimitazione e rilievo di essi.

Possono intanto essere coltivati, pagando l' affitto annuo di lire 8 (otto) all'ettaro.

Art. 2.

I campi dei *medrì scefà* rimangono proprietà collettiva dei paesi come pel passato, restandone esclusi i ribelli, nei diritti dei quali subentra la comunità a comune beneficio.

Dato all'Asmara, addì 20 marzo 1895

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 229.

NOI
TENENTE GENERALE ORESTE BARATIERI
grande ufficiale dello Stato
governatore dell'Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarati demaniali e riservati per la colonizzazione i terreni della soppressa stazione agricola di Gura, segnati nell' unita mappa.

Dato all'Asmara, addì 12 luglio 1895.

Il Governatore
O. BARATIERI.

N. 511.

NOI
COMMENDATORE FERDINANDO MARTINI
deputato al Parlamento
Regio Commissario civile per l'Eritrea

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Visto il decreto governatoriale 28 febbraio 1895, n. 182;

Considerato che col precitato decreto governatoriale veniva dichiarato demaniale il Medrì Liban e Uagaricò, ma non si precisavano i limiti entro i quali il territorio suddetto doveva essere compreso;

Decretiamo:

Art. 1.

La zona, ora demaniale, conosciuta col nome di Liban, è limitata: *a nord*, dall'affluente dell'alto Barca che procedendo da est ad ovest prende successivamente i nomi di Aietàt, Dembessa Himbertí, Ela Farù, Mai Cascì, Mesbar Gobai, Mai Cohei, Mai Halib, Erò Rubà, Adaiet; *a sud*, da altro affluente dell'alto Barca che procedendo pure da est ad ovest prende successivamente i nomi di Caièh Rubà, Iebtù, Mai Ambèr, Mai Uoddi Feràt, Nocaldimà, Surniò, Mai Zezè, Mai Uossen; *ad ovest*, dalla linea formata dal torrente di Ferfer, tra la foce del torrente di Mai Uossen e quella di Garassit, il corso di quest'ultimo fino all'acqua che si dice appunto di Garassit, la cresta delle alture che coi nomi di Chebir Cuhei e Curcuà separano la piana di Garassit dallo Sciagalgul e dallo Adaièt, e poi una linea che dalle alture di Curcuà scende al posto d'acqua di Erò Rubà sull'ora nominato torrente Adaièt; *ad est*, da una linea che, cominciando dal masso Geggarò alle origini dello Aietàt, segue il ciglio dell'altipiano fino a breve distanza a nord-est di Debrì, poi entra nell'altipiano verso est a non oltre tre chilometri da Uagaricò, sale quindi sulla cresta del monte detto Ad-Anesti, da ove scende fino alle origini del Caièh Rubà.

Art. 2.

Per l'amministrazione della zona del Liban il commissario regionale di Asmara potrà valersi di scium-medrì, in numero di quattro, eletti fra i componenti delle stirpi Mencheriòs, Zeggau, Escià, Hanè.

Dato in Asmara, addì 13 maggio 1899.

Il Regio Commissario civile straordinario
MARTINI.

N. 512.

NOI
COMMENDATORE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
R. Commissario civile per l'Eritrea

Visto il decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Considerando che i territori di Cherenà Cudò nel Loggo Cena e di Addi Che nel Lamza erano *gultì* di Sebene Gherghis figlia di Azei Fazil, e spettano perciò allo Stato;

Decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarati demaniali i territori di Cherenà Cudò e di Addi Che.

Dato in Asmara, addì 16 maggio 1899.

Il R. Commissario Civile Straord.
MARTINI.

N. 523.

NOI
COMMENDATORE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
R. Commissario civile per l'Eritrea.

Visto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23;

Considerato che le terre di Ad-Ascianquit, Debra Ecll, Ad Debruch, Ad-Atal, Ona Felassi, Ona Gudùf in regione « Paesi autonomi » nello « Hamasen » sono *tafì*, ossia abbandonate dalle stirpi cui spettano, e furono usurpate dagli abitanti di Ad-Nefas, mentre spettano allo Stato;

Decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate demaniali le terre di Ad-Ascianquit, Debra Ecll, Ad Debruch, Ad Atàl, Ona Felassi, Ona Gudùf.

Dato in Senafè, addì 16 giugno 1899.

Il R. Commissario civile e straord.
MARTINI.

N. 15.

NOI
COMMENDATORE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
R. Commissario civile per l'Eritrea.

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23 per l'accertamento delle terre demaniali nella Colonia Eritrea;

Veduti i provvedimenti per l'avocazione di terreni dello Hamasèn al demanio della Colonia;

Decretiamo:

Art. 1.

I territori dello Hamasèn, riconosciuti fino ad oggi di proprietà demaniale, sono i seguenti:

N. d'ordine	Nome della regione in cui è compreso il territorio demaniale	Nome del teritorio demaniale
1	Medri Bhari	Bahrì delle sotto regioni: Decatescim, Dembesàn, Carnescim, Sahartì, Minabe Zerai, Tecchelè Agabà.
2	Paesi autonomi	Ad-Ascianquit, Debra Ecli, Ad Zebruch, Ad-Atal, Ona Felassi, Ona Guduf, Carnì Meterè, Chezaùz, Hazhàz, Mehram Cirà, Temenài, Terra Mamoch, Terra Scillelè, territorio compreso nel piano edilizio e nella zona di servitù militare di Asmara.
3	Lamza	Zebàn Mesghì, Addi-Che, Ad Mushò.
4	Decatescim	Sembel, Ona Hascèl, Ona Guddò, Gaggiret, Ad-Lessèn.
5	Tecchelè Agabà	Aquotab, Medri Zartunai.
6	Minabe Zerai	Ghedenà di Ad Mara[illegible]i.
7	Carnescim	Medrì Zièn, Calcal di Belesa, Calcal di Coaziènì, Calcal di Ad Angodà, Ad Reghit, Mai Doccolom, Medrì Zaùl, Calcal di Ad Zièn, Calcal di Zàgher, Calcal di Uochì.
8	Dembesàn	Grat Arbà e Calcal di Dekmaharè, Scereggiagà, Dek Gabrù, Calcal di Uara.
9	Libàn	Medì Liban, Medrì Achèt, Medrì Gablè.
10	Seffaà	Medrì Chelcheltì, Mai Sciumbabbi.
11	Loggo-Ceuà	Ad Sahlai, Medrì Uod Almedè, Matarit, Zada Russò, Cherenà Cudò, Tababucò, Medrì Uod Scioaì, Colagul, Scirumba.
12	Zellimà	Ad Uatot, Ad Aghelghèl, Tamagilà, Ad Guarì, Ad Afnin, Ad Cobbolò, Addi Gheddà, Gabba Calai, Meresghì, Ad Tumiò, Elabà, Ad Zahabtòi, Zebàn Dar.

Art. 2.

Entro un anno dalla pubblicazione di questo nostro decreto saranno condotti a termine gli accertamenti dei confini dei territori demaniali, di cui all'articolo 3 del R. decreto 19 gennaio 1893.

Le altre operazioni dal citato R. decreto prescritte, saranno completate nel più breve termine possibile.

I registri e le mappe, di cui al R. decreto 19 gennaio 1893, saranno in doppio originale, di cui l'uno sarà conservato presso il commissario regionale, di Asmara e l'altro presso il Governo della Colonia.

Dato in Asmara, addì 19 aprile 1901.

MARTINO.

N. 45.

NOI
CAVALIERE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
R. Commissario civile per l'Eritrea

Veduto il Reale decreto 19 gennaio 1893 per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti di culto;

Veduto che il diritto consuetudinario indigeno, avoca al demanio dello Stato i territori dei villaggi abbandonati dalla stirpe cui spettano;

Ritenuto che il territorio di Ad Conzi nel distretto Zanadeglo (Acchelè Guzai) da tempo fu abbandonato dalle stirpi concessionarie;

Decretiamo:

Il territorio di Ad Conzi nel distretto Zanadegle, secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Dato in Asmara, addì 26 giugno 1901.

MARTINI.

N. 47.

NOI
CAVALIERE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
R. Commissario civile per l'Eritrea

Veduto il Reale decreto 19 gennaio 1893, n. 23 per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi e agli enti di culto;

Ritenuto che il diritto consuetudinario indigeno avoca al demanio dello Stalo i territori dei villaggi abbandonati dalla stirpe cui spettano;

Ritenuto che il villaggio di Zeguarò nel distretto Dechi Ad Mocòm dell'Acchelè Guzai fu da tempo abbandonato dalle stirpi concessionarie;

Decretiamo:

Il territorio di Zeguarò nel distretto Dechi ad Mocòm dell'Acchelè-Guzai, secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Dato ad Asmara, addì 2 luglio 1901.

MARTINI.

N. 56.

NOI
COLONNELLO CONTE VITTORIO TROMBI
comandante delle R. truppe
ff. di R. Commissario civile

Veduto il Reale decreto 19 gennaio 1893, n. 23 per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti di culto;

Ritenuto che il villaggio di Amba Temit, presso Mosar Bacli a oriente di Afalba nel distretto di Enganà, fondato dalla stirpe dei Medabai Uelel dello Scirè al tempo dell'emigrazione dei Masertì e dei Dechi Seb, è stato abbandonato dalla stirpe concessionaria, in seguito alle incursioni dei mussulmani, già da sette generazioni;

Ritenuto che, in seguito a tale abbandono, il territorio di Amba Temit fu abusivamente occupato dagli Enganà;

Ritenuto che secondo il diritto consuetudinario indigeno le terre abbandonate dalle stirpi cui spettano ritornano allo Stato;

Decretiamo:

Il territorio di Amba Temit, nel distretto di Enganà, secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Dato in Asmara, addì 6 settembre 6901.

TROMBI.

N. 57.

NOI
COLONNELLO CONTE VITTORIO TROMBI
comandante le R. truppe
ff. di R. Commissario civile per l'Eritrea

Veduto il Reale decreto 19 gennaio 1893, n. 23 per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti di culto;

Ritenuto che il villaggio di Merbet nel Tedier, sulla sponda sinislra del Mareb, a nord nord-ovest di Ghennisebà, è stato da gran tempo abbandonato;

Ritenuto che le stirpi degli Azinai e dei Lohenai alle quali spettava il territorio di Merbet, sono estinte, eccezion fatta per un unico rampollo, migrato in Addi Mechedà;

Ritenuto che, secondo il diritto consuetudinario indigeno, le terre di cui si sono spente le stirpi concessionarie e che dalle stirpi stesse sieno state abbandonate, ritornano allo Stato;

Decretiamo:

Il territorio di Merbet nel Tedrer, secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Dato in Asmara, addì 7 settembre 1901.

TROMBI.

N. 60.

NOI
COLONNELLO CONTE VITTORIO TROMBI
Comandante delle Regie truppe
ff. di Regio Commissario civile per l'Critrea

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23, per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti del culto;

Ritenuto che già da parecchie generazioni la stirpe degli Engen lasciò il villaggio di Ona Libeè;

Ritenuto, che in seguito a tale abbandono, il territorio di Aitelà, circostante al villaggio e già spettante agli abitatori del villaggio stesso, rimase abbandonato;

Ritenuto che gli Zanadeglè di Saganeiti, i quali, regnando Re Teodoro, avevano avanzato pretese di proprietà sulla valle Aitelà, non potevano nè allora nè poi dimostrare il fondamento delle loro domande;

Ritenuto che secondo il diritto consuetudinario abissino le terre abbandonate dalle stirpi cui spettano ritornano allo Stato;

Decretiamo:

Il territorio di Aitelà, nel distretto degli Zanadeglè, secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Dato in Asmara, addì 17 ottobre 1901.

TROMBI.

N. 63.

NOI
COLONNELLO CONTE VITTORIO TROMBI
Comandante delle Regie truppe
ff. di Regio Commissario civile per l'Eritrea

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23, per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti del culto;

Ritenuto che il villaggio di Gomalò nel distretto di Enganà circa un secolo fa venne incendiato dai mussulmani e il territorio da esso dipendente, in seguito alle scorrerie dei Sahò, venne abbandonato dalle stirpi concessionarie, le quali migrarono in altre località dell'Enganà e nel distretto di Lamza;

Ritenuto che pel diritto consuetudinario abissino le terre abbandonate dalle stirpi cui spettano si considerano ritornate allo Stato;

Decretiamo:

Il territorio di Gomalò nel distretto di Enganà, secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Dato in Asmara, addì 28 novembre 1901.

TROMBI.

N. 73.

NOI
CAVALIERE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
Regio Commissario civile straordinario per l'Eritrea

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23, per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti di culto;

Ritenuto che il territorio di Gunaguna, già occupato dai Dechi Dascim e dai Dechi Acchelè, venne, fin dai tempi di degiac Ubiè, abbdndonato dalle stirpi concessionarie per le continue incursioni dei tigrini, onde la proprietà di esso tornò allo Stato, e che al fondamento giuridico della dichiarazione d'indemaniamento aggiungonsi ragioni d'opportnnità, per porre un termine alle contese, altrimenti inconciliabili, delle varie stirpi, che oggi, tornata la pace nella regione, si contendono il possesso esclusivo del territorio stesso;

Ritenuto che la valle di Gombà, presso i monti Soira, nel distretto di Tahtài Agruf, è di pertinenza demaniale per concorde riconoscimento delle popolazioni Gasso (Miniferi) e degli Acazèn dello Scimezana;

Ritenuto che i villaggi di Gamà, di Addi Bussò, di Ona Gobai e di Enda Estifanos, situati nella piana di Hazamò, sono stati già da parecchie generazioni abbandonati dai Loggo che li popolavano, onde i loro territori, per abbandono delle stirpi concessionarie, sono tornati di pien diritto allo Stato;

Ritenuto che il villaggio di Haddisc Addi, nell'Aret, fu in antico feudo dei naib di Archico; che, in seguito a vessazioni ed a scorrerie continue degli Assaortini, le stirpi che lo abitavano lo abbandonarono, rifugiandosi i Merettà in Halai e gli Acazèn nello Scimezana; che continuando nella condotta inaugurata da Ubiè contra i naib, Re Giovanni dichiarò nnlli i diritti dei naib sui loro feudi dell'altipiano, avocando alla corona il territorio di Addisc Addi, rimasto poi in preda a poche famiglie usurpatrici, in aspre contese fra loro per l'abusivo possesso;

Decretiamo:

I territori di Gunaguna nell'Enda Dascim, di Gombà nel Tahtài Agruf, di Gamà, Addi Bussò, Ona Gobai e Enda Estifanòs nella piana di Hazamò, di Haddisc Addi nell'Aret, secondo le mappe annesse al presente decreto, sono dichiarati demaniali.

Dato in Asmara, addì 21 marzo 1902.

MARTINI.

N. 76.

NOI
CAVALIERE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
R. Commissario civile straordinario per l' Eritrea

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23 per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi e agli enti del culto;

Ritenuto che il territorio di Addi Baro venne da re Fasil concesso in feudo ad Alecà Fasil di Gondar, di cui più non esistono discendenti nella Colonia Eritrea;

Decretiamo:

Il territorio di Addi Baro, nello Zellimà, secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Dato a Curcuggi, addì 3 aprile 1902.

MARTINI.

N. 84.

NOI
CAVALIERE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
R. Commissario civile straordinario per l'Eritrea

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23 per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti di culto;

Ritenuto che il villaggio di Faghè nel Mezhè, fondato, secondo le tradizioni, dai Gamat Hamat e dagli Eggherom di stirpe Belou, e occupato dopo la scomparsa dei fondatori, dai Decchi Asghedom di stirpe Degguzai, venne poscia anche da questi ultimi abbandonato anteriormente al tempo di degiac Ubiè;

Ritenuto che il villaggio di Sessoè nel Merettà Sebenè fu, per carestia e per le incursioni dei mussulmani, abbandonato dalla stirpe fondatrice dei Decchi Bahailesghì i quali si sparsero in Zearrè, in Fuluh. in Bet Hevei e sovratutto per lo Scirè;

Ritenuto che il villaggio di Hacir Cudò nel Merettà Sebenè venne abbandonato, da oltre quattordici generazioni, dalla stirpe concessionaria dei Decchi Ghebròm e fu poscia abusivamente occupato da altre genti, che mai non corrisposero alcun canone alla stirpe anzidetta;

Ritenuto che i villaggi di Ad Areisghì e di Techelabì nel Merettà Sebenè, in seguito a epidemie, e a poco sicurezza contro le razzie, vennero quasi interamente abbandonati dalle stirpe concessionarie, il primo fin dai tempi di Sabagadis, l'altro alquanto più tardi;

Ritenuto che secondo il diritto abissino i territori dei villaggi abbandonati dalle stirpe concessionarie ritornano allo Stato;

Decretiamo:

Il territorio del villaggio di Faghè nel Mezhè, e quelli dei villaggi di Sessoè, Hacir Cudò, ad Areisghi e Techelabì nel Merettà Sebenè, secondo le mappe annesse al presente decreto, sono dichiarati demaniali.

Dato in Asmara, addì 10 maggio 1902.

MARTINI.

N. 103.

NOI
CAVALIERE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
R. Commissario civile straordinario per l'Eritrea

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23 per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti del culto;

Ritenuto che il villaggio di Addi Aitemennai nel Cuno-Reddà è stato abbandonato dalla stirpe concessionaria;

Ritenuto che il territorio di Mai Meriet nel Dembelas, oggi coltivato dagli Ambelà, è stato fin dai tempi delle incursioni mussulmane abbandonato dalle stirpi concessionarie, senza che in seguito gli abitatori del Dembelas facessero su di esso valere alcun diritto;

Ritenuto che il territorio di Missiam nel Dembelas, oggi coltivato da scech Daud Mahammed e dai *giaberti* della regione è stato da lunghissimo tempo abbandonato dalle stirpi cristiane concessionarie estinte o emigrate;

Ritenuto che secondo il diritto consuetudinario abissino i territori abbandonati dalle stirpe concessionarie ritornano allo Stato.

Decretiamo:

I territori di Addi Aitemennai (Cunò Reddà), di Mai Meriet (Dembelas) e di Missiam (Dembelas), secondo gli schizzi annessi al presente decreto, sono dichiarati di proprietà demaniale.

Dato in Asmara, addì 26 maggio 1902.

MARTINI.

N. 124.

NOI
CAVALIERE FERDINANDO MARTINI
Deputato al Parlamento
Regio Commissario civile straordinario per l'Eritrea

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1893, n. 23, per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti di culto;

Ritenuto che il territorio di Medrì Rubà nel Decchi Ghebrì, confinante col vallone Galà e con le terre di Scicchetti, di Torat e di Uadei Farhè, è stato abbandonato, in seguito a lotte sanguinose, dalla stirpe concessionaria dei Derbiettai (Aghnè) i quali vi avevano fondati i villaggi di Gobbas Aulè, Ghedghed Cianadug ed Embà Cazà;

Ritenuto che secondo il diritto consuetudinario abissino le terre abbandonate dalle stirpi concessionaria si considerano ritornate allo Stato;

Decretiamo:

Il territorio di Medri Rubà nel distretto di Dechi Ghebri (Acchelè Guzai), secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Dato in Asmara, addì 16 luglio 1902.

MARTINI.

N. 149.

NOI
COLONNELLO CAV. UFF. VINCENZO GIACHETTI
comandante delle Regie truppe d'Africa
ff. di Regio Commissario civile per l'Eritrea

Veduto il Reale decreto 19 gennaio 1893, n 23, per l'accertamento dei terreni spettanti direttamente allo Stato;

Decretiamo:

Il territorio sito ad ovest dei villaggi di Addi Cunci, a nord delle terre degli Zartonai, ad est del territorio di Zazzega e a sud delle terre spettanti agli Ad Iacob, secondo la mappa annessa al

presente decreto, è dichiarato di diretta spettanza del demanio della Colonia.

Dato in Asmara, addì 11 ottobre 1902:

GIACHETTI.

N. 190.

NOI

CAVALIERE FERDINANDO MARTINI

Deputato al Parlamento

Regio Commissario civile per l'Eritrea

Visto il Reale decreto 19 gennaio 1893, n. 23, per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti di culto.

Veduto il diritto consuetudinario indigeno, che avoca al demanio dello Stato i territori dei villaggi abbandonati dalla stirpe cui spettano;

Ritenuto che il territorio di Ad Mahlì nel distretto di Robrà (Acchelè Guzai) fu da tredici generazioni abbandonato dalle stirpi Godiè e Godeitai che ne erano le concessionarie;

Decretiamo:

Il territorio di Ad Mahlì nel distretto di Robrà (Acchelè Guzai) secondo la mappa annessa al presente decreto è dichiarato demaniale.

Dato in Digghiè (Barca), addì 18 aprile 1903.

MARTINI.

Allegato III.

MODULI

Mod N. 1.

Num. d'ordine	Nome delle parti, paese o tribù cui appartengono	Esposizione del ricorso o dei fatti che provocarono il procedimento	Nome dei testimoni. Accenno sommario alle loro deposizioni	Testo della decisione o del provvedimento	Nome dei notabili con voto consultivo presenti all'udienza	Annotazioni speciali
1	2	3	4	5	6	7

Mod. N. 2.

Num. d'ordine	Circoscrizione in cui è sito il territorio demaniale	Nome del territorio demaniale	Notizie sul territorio	Scium Medri	Dati sull'amministrazione	Operazioni compiute pel disposto del R. decreto 19 gennaio 1903	Annotazioni varie

---

Mod. N. 3. N.___ Registro contratti varî

COLONIA ERITREA

(1) ____________________

Atto di concessione temporanea di ________

per ____________________

L'anno millenovecento ___ questo giorno _____ in _______ negli uffici del ____________________, fra i signori: ____________________, quale rappresentante del Governo Coloniale per la zona di ____________ e ____________________

Si è dato atto delle seguenti stipulazioni intervenute fra di loro, valevoli ad ogni effetto di legge:

Art. 1.

L'Amministrazione coloniale concede a ______________ a scopo di ______________ ed alle condizioni specificate negli articoli seguenti, un'area della superficie di ____________ sita in ____________ confinante ______________

____________________ come appare dalla pianta geometrica che, munita del visto del ______________, si unisce al presente perchè ne formi parte integrale.

Art. 2.

La concessione è fatta per la durata di ______________ con decorrenza da questo giorno.

Art. 3.

Il ______________ annuo è fissato in lire __________ da pagarsi per ______________ anticipati.

Art. 4.

Il concessionario non potrà in alcun caso, senza l'espresso consenso del Governo Coloniale, cedere ad altri la concessione _____ ______________ o sublocare tutta o parte dell'area sopra descritta.

(1) Commissariato regionale o residenza.

Art. 5.

Il concessionario si assoggetta espressamente a tutti i casi fortuiti, prevedibili ed imprevedibili, senza poter pretendere alcuna riduzione del pattuito. Si assoggetta pure ad uniformarsi a tutte quelle prescrizioni che eventualmente fossero emanate nel pubblico interesse dall'Autorità competente.

Art. 6.

Il presente atto s'intederà rescisso di pieno diritto, in qualunque tempo, ove occorresse al Governo Coloniale, per ragioni di pubblico interesse, di occupare tutta o parte dell'area ora concessa. S'intenderà egualmente rescisso in caso d'inadempimento di qualsiasi delle stipulazioni in esso enunciate.

Art. 7.

Il concessionario si impegna a coltivare con sistemi europei e non subaffittare il terreno ad indigeni. Qualora durante un anno consecutivo, l'area concessa o parte di essa non fosse adoperata allo scopo per il quale ne viene fatta la concessione, il concessionario o suoi aventi causa si intenderanno decaduti dalla concessione medesima per la totalità dell'area suddetta, o per la parte di essa non coltivata.

Art. 8.

Il concessionario o suoi aventi causa non avranno diritto a nessuna indennità per le conseguenze delle servitù militari, dei regolamenti di polizia militare, edilizia od altri, decretati o da decretarsi, e per le tasse che potranno venire imposte in quanto li riguarderanno.

Art 9.

Il concessionario o suoi aventi causa non avranno diritto a nessuna indennità per le conseguenze delle servitù militari e dei regolamenti di cui al numero precedente, quand'anche fossero per implicare la revoca della concessione.

Art. 10

Per le opere di qualsiasi genere esistenti nel terreno concesso al momento della eventuale revoca o dello spirare della concessione senza rinnovamento, verrà applicato l'art. 450 del Codice civile italiano.

Art 11.

Allo spirare della concessione, se il rinnovamento di essa non risulterà da atto scritto, sarà obbligo del concessionario o suoi aventi causa di fare, senza avviso preventivo del Governo, regolare consegna al medesimo dell'area concessa.

Qualora il concessionario o suoi aventi causa, manchino a questo loro obbligo, saranno considerati per tutti gli effetti di ragione, come occupatori abusivi del suolo pubblico e non potranno dopo qualsiasi trascorso di tempo, invocare a proprio favore l'usucapione.

Art. 12.

S'intendono riservati i diritti dei terzi sul terreno concesso: diritto per le cui conseguenze il Governo così della Colonia come della madre patria non assume nessuna responsabilità in nessun caso.

Art 13.

Sarà obbligo del concessionario o suoi aventi causa di rilasciare nel terreno concesso, a richiesta del Governo della Colonia, in qualsiasi tempo. gratuitamente e senza indennità di sorta, una zona di terreno, a scopo di viabilita pubblica, larga 12 metri e di quella lunghezza, direzione e tracciato che verranno dal Governo della Colonia determinati.

Art. 14.

Entro due mesi dal giorno in cui verrà approvato il presente atto di concessione, sarà obbligo del concessionario di [illegible] a tutti gli angoli del [illegible] visibili, infissi nel suolo [illegible] metri.

Qualora il concessionario manchi a questo suo obbligo, l'autorità italiana locale potrà eseguire a tutte spese del medesimo, la detta apposizione di termini.

Art. 15.

Qualora nel terreno concesso esista una sorgente naturale di acqua, s'intende che di questa viene accordato al concessionario il semplice diritto di uso subordinato ai bisogni di utile pubblico e che dietro richiesta del Governo della Colonia, a scopo di pubblica utilità, sarà in obbligo di cederla gratuitamente e senza indennità di sorta per il fatto di detta cessione.

Art. 16.

Niuna cessione, fatta a terzi, dei diritti conferiti col presente atto potrà esser riconosciuta se non si sia ottenuto il preventivo consenso del Governo, e la cessione consti per mezzo di atto pubblico o di scrittura privata regolarmente autenticata, corredata della pianta geometrica dell'area cui la cessione medesima si riferisce, depositati presso l'autorità italiana locale del territorio in cui trovasi il terreno oggetto della presente concessione.

Art. 17.

Le spese contrattuali, in lire   sono a carico del concessionario.

Art. 18.

Il presente atto è stipulato con la clausola sospensiva dell'approvazione da parte dell'autorità superiore.

Art. 19.

Il presente atto è redatto in triplice originale, di cui uno da consegnarsi all'ufficio di Governo, e gli altri per uso delle parti contraenti.

____

____

____

____

____

____

____

____

V.° Si approva

__________, li __________ 190

Il Governatore

____

Registrato all'ufficio di Governo al N. _____ del registro dei contratti.

Asmara, __________

Il Direttore

____

Diritti esatti

Fisso . . . . . . L. __________
Proporzionale . . . . » __________

Totale . . . L. __________

Bolletta N _____ del __________

L'Esattore

____

Mod. N. 4.

N.______ N.______

(1) ______________

*Data*______________

Permesso a ______________ *Si permette a*______________

*domiciliato in*______________ *domiciliato in*______________

per coltivazione di ettari *di coltivare ettari N.*______________

______________ *in località sita* ______________ *nel terreno*

in territorio demaniale di ______________

______________ ______________, il ______________ 190

*Il*______________

____

(1) Commissariato Regionale o Residenza di______________

Mod. N. 5.

N.______ N.______

(1) ______________

*Data*______________

*Permesso a*______________ *Si permette a*______________

*domiciliato in*______________ *domiciliato in*______________

*per pascolo in*______________ *di far pascolare N.* ______ *bovini,*______

______________ *ovini e caprini,*______ *equini in località*

______________ ______________ *nei limiti*______________

*per N. bovini*______________ ______________

» *ovini e caprini*______ ______________, li______________

» *equini*______________ *Il*______________

____

(1) Commissariato Regionale o Residenza di______________

Mod. N. 6.

N.___ reg. Conc.

COLONIA ERITREA

(1) ______________

CONCESSIONE

*a favore di*______________

*nato a*______________

*Viene concesso a*______________

(1) Commissariato Regionale o residenza di

figlio di ______________

*e di*______________

*un terreno di figura*______________

*della superficie di*______________

*posto a*______________

confinante ______________

conformemente all'annessa pianta geometrica firmata in tre esemplari dal concessionario.

*Scopo della concessione*______________

*Durata della concessione*______________

CONDIZIONI

1. Il concessionario si impegna a coltivare con sistemi europei e non subaffittare il terreno ad indigeni, qualora durante un anno consecutivo, l'area concessa non fosse adoperata allo scopo per il quale ne viene fatta la concessione, il concessionario o suoi aventi causa si intenderanno decaduti dalla concessione medesima per la località dell'area suddetta.

Qualora durante un anno consecutivo, una parte dell'area concessa non fosse adoperata allo scopo per il quale ne viene fatta la concessione, il concessionario o suoi aventi causa s'intenderanno decaduti dalla concessione medesima per la parte non adoperata dall'area suddetta.

2° Il concessionario o suoi aventi causa non avranno diritto a nessuna indennità per le conseguenze delle servitù militari, dei regolamenti di polizia militare, edilizia od altri, decretati o da decretarsi; e delle tasse che potranno venire imposte in quanto li riguarderanno.

3° Il concessionario o suoi aventi causa non avranno diritto a nessuna indennità per le conseguenze delle servitù militari o dei regolamenti di cui al numero precedente, quand'anche fossero per implicare la revoca della concessione.

4° Per le opere di qualsiasi genere esistenti nel terreno concesso al momento della eventuale revoca o dello spirare della concessione senza rinnovamento, verrà applicato l'articolo 450 del Codice Civile Italiano.

5° Allo spirare della concessione, se il rinnovamento di essa non risulterà da atto scritto, sarà obbligo del concessionario o suoi aventi causa, di fare, senza avviso preventivo del Governo, regolare consegna al medesimo dell'area.

Qualora il concessionario o suoi aventi causa, manchino a questo loro obbligo, saranno considerati per tutti gli effetti di ragione, come occupatori abusivi del suolo pubblico e non potranno, dopo qualsiasi trascorso di tempo, invocare a proprio favore l'usucapione.

6° S'intendono riservati i diritti dei terzi sul terreno concesso; diritti per le cui conseguenze il Governo, così della Colonia come della Madre Patria non assume nessuna responsabilità in nessun caso.

7° Sarà obbligo del concessionario o suoi aventi causa di rilasciare nel terreno concesso, a richiesta del Governo della Colonia, in qualsiasi tempo, gratuitamente, e senza indennità di sorta, una zona di terreno, a scopo di viabilità pubblica, larga dodici metri e di quella lunghezza, direzione e tracciato che verranno dal Governo della Colonia determinati.

8° Entro due mesi dal giorno in cui verrà approvato il presente atto di concessione, sarà obbligo del concessionario di porre a tutti gli angoli del confine, del terreno concesso, termini lapidei visibili, infissi nel suolo per la profondità di almeno quaranta centimetri.

Qualora il concessionario manchi a questo suo obbligo, l'autorità Italiana locale potrà eseguire a tutte spese del medesimo, la detta apposizione di termini.

9° Qualora nel terreno concesso esiste una sorgente naturale di acqua, s'intende che di questa viene accordato al concessionario il semplice diritto di uso subordinato ai bisogni di utile pubblico e che dietro richiesta del Governo della Colonia, a scopo di pubblica utilità, sarà in obbligo di cederla gratuitamente e senza indennità di sorta per il fatto di detta cessione.

10° Niuna cessione fatta a terzi, dei diritti conferiti col presente atto verrà riconosciuta come cessione di diritto reale se non ne consti per mezzo di atto pubblico o di scrittura privata regolarmente autenticata, corredata dalla pianta geometrico dell'area cui la cessione medesima si riferisce, depositato presso l'autorità italiana locale del territorio in cui trovasi il terreno oggetto della presente cessione.

11° La presente cessione è ____________

____

12° ____________

____

____

13° ____________

____

____

14° ____________

____

____

15° ____________

____

____

____

________, li ________ 190

Io sottoscritto concessionario accetto quanto sopra.

____

Visto, Il (1)________

____

Visto, si approva:

________, addì ________

Il Governatore

____

(1) Commissario regionale o residente.

Mod. N. 7.

N. ________

Data ________

Permesso a ________

Domiciliato ________

per taglio di ________

____

in territorio ________

____

Scadenza ________

N. ________

(1) ____________

Si permette a ________

domicilio in ________

di tagliare ________

in territorio di ________

Osservate le norme in vigore sul diboscamento.

Il presente dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei pubblici agenti, ed è agevole per giorni ________ *dalla sua data.*

________, li ________ 190

Il ________

____

(1) Commissariato Regionale o residenza di________

Mod. N. 8.

REGISTRO SCADENZARIO

N. del Registro Ricorsi indigeni	Nome del debitore	Scadenza	Pena pecuniaria		ANNOTAZIONI
			Talleri	Lire	
					Esatti con bolletta N.____ del ________

Mod. N. 10.

COLONIA ERITREA

(1) ________________________________

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Il sottoscritto ________________________________
Sulla istanza del (2) ________________________________
Ingiunzione a ________________________________
pagamento delle somme come appresso descritte:

1° Tassa ____________ Rata maturata al 1° ____________ 190 L. ________
2° Multa per ritardato pagamento . . » ________ } L. ________
3° Costo del presente atto . . . » ________

Con diffida che non pagando entro cinque giorni da quello della notifica del presente si procederà al pignoramento dei beni mobili di sua proprietà e quando ne sia il caso, anche dei fitti e delle pigioni in corso.

____________ addì ____________ 190

Il ____________

Il presente atto è stato da me sottoscritto ____________ *notificato al debitore* ____________
consegnandone copia in mani di ____________

____________ addì ____________ 190

Il ____________

(1) Commissariato Regionale di . . . . . — (2) Commissario Regionale o Residente.

N. d'ordine	Nome e paternità professione	Luogo di nascita e di dimora	Definizioni delle armi			N.° e data del permesso	
			specie	Lettera	Numero		

Mod. N. 12.

(1)____________________

REGISTRO GIORNALE

del materiale d'Artiglieria in consegna al suddetto (1)________________

TRIMESTRE

(1) Commissariato Regionale o Residenza di________________

pag. 1.

DATA dei movimenti		Specie dei movimenti	6. 20		6. 24		6. 25		6. 27	
			Pistole a rotazione M. 74		Sciabole da carabinieri a piedi		Sciabole da cavalleria M. 71		Sciabole da sottufficiali di fanteria	
			Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico
		Fondo esistente								

pag. 2.

DATA dei movimenti		Specie di movimenti	6. 810		6. 812		6. 817		6. 1416	
			Molle spirali di espulsori di armi M. 91		Molle spirali di percussori di armi M. 91		Percussori di armi M. 91		Ampollini per olio	
			Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico
		Fondo esistente								

pag. 3

DATA dei movimenti		Specie di movimenti	6. 1562		6. 1607		6. 1615		6. 1623	
			Fondine per pistole da truppa		Cinghie da cartucciere di cuoio naturale		Ganci a fibbia per cinghie da cartucciere		Bottoni gemelli piccoli (per cinghie da cartucciere)	
			Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico
		Fondo esistente								

NOTA. — Le pagine seguenti sono composte similmente con l'indicazione della categoria e del numero d'ordine, e con la denominazione del materiale.

Mod. N. 13.

COLONIA ERITREA

(1) ____________________

STATISTICA DIMOSTRATIVA NUMERICA

del movimento dei detenuti nelle carceri di ______________ durante il ______________ trimestre 190__

______________ li ______________ IL ______________

Movimento d'entrata.

MESI del TRIMESTRE	Italiani				Altri Europei e assimilati europei				Militari italiani	Militari indigeni									Civili indigeni																		Recidivi indigeni già compresi nelle colonne preced.		Minorenni già compresi nelle colonne preced.	
										Appartenenti per nascita					Di religione (compresi nelle colonne precedenti)				Appartenenti per nascita										Di religione (compresi nelle colonne precedenti)											
			minorenni				minorenni			di razza etiopica	di razza sudanese	di razza araba	di razza mista	.....	musulmana	eutichiana	cattolica	protestante	di razza etiopica		di razza sudanese		di razza araba		di razza mista		.....		musulmana		copta		cattolica		protestante					
	Uomini	Donne	Maschi	Femmine	Uomini	Donne	Maschi	Femmine											Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Maschi	Femmine
Entrati in carcere																																								
nel mese di ______																																								
nel mese di ______																																								
nel mese di ______																																								
Totali																																								
Totali parziali degli entrati																																								

Totale generale degli entrati ______________

Movimenti d'uscita.

MESE del TRIMESTRE	Italiani				Altri europei e assimilati europei				Militari italiani	Militari indigeni	Civili indigeni		Annotazioni
			Minorenni				Minorenni						
	Uomini	Donne	Maschi	Femmine	Uomini	Donne	Maschi	Femmine			Uomini	Donne	
Usciti nel mese di													
mese di ______													
mese di ______													
mese di ______													
Totali													

Riepilogo dei movimenti.

	Italiani				Altri europei e assimilati europei				Militari italiani	Militari indigeni	Civili indigeni		Annotazioni
			Minorenni				Minorenni						
	Uomini	Donne	Maschi	Femmine	Uomini	Donne	Maschi	Femmine			Uomini	Donne	
Rimanenza del trimestre precedente													
Totale entrati													
Totale usciti													
Rimanenza al 1° del mese di													

(1) Commissariato Regionale o Residenza di ______________

Mod. N. 14.

COLONIA ERITREA

(1) ______________________________

Carcere di ______________________________

TABELLA DIMOSTRATIVA NUMERICA

dei detenuti entrati ed usciti dalle carceri durante il mese di__________ 190__ e rimanenza al 1° del mese di__________ 190__

______________, li ______________ 190 IL______________

Movimenti d'entrata.

	Civili italiani					Civili europei non italiani					Militari italiani					Militari indigeni					Indigeni e stranieri non europei					Totali degli entrati in carcere nel mese di	Rimanenza alla fine del mese precedente	Totale degli usciti compresi i tradotti in Italia	Restano al 1° del mese di	*Annotazioni*
	Sotto giudizio	Reclusione	Detenzione	A disposizione di	A disposizione di	Sotto giudizio	Reclusione	Detenzione	A disposizione di	A disposizione di	Sotto giudizio	Reclusione	Detenzione	A disposizione di	A disposizione di	Sotto giudizio	Reclusione	Detenzione	A disposizione di	A disposizione di	Sotto giudizio	Reclusione	Detenzione	A disposizione di	A disposizione di					
Erano nel carcere di______________ alll'ultimo del mese di______________																														
Entrati nel mese di______________																														
Totali																														
Deducensi gli usciti durante il mese di______________																														
Restano in carcere al 1° del mese di______________																														

Movimento d'uscita

	Civili italiani					Civili europei non italiani					Militari italiani					Militari indigeni					Indigeni e stranieri non europei					Tradotti in Italia		TOTALI usciti	*Annotazioni*
	non luogo a procedere	per scontata reclusione	per scontata detenzione			non luogo a procedere	per scontata reclusione	per scontata detenzione			non luogo a procedere	per scontata reclusione	per scontata detenzione			non luogo a procedere	per scontata reclusione	per scontata detenzione			non luogo a procedere	per scontata reclusione	per scontata detenzione			Militari	Civili		
di______																													
______ nel mese. . . .																													
Totali. . .																													

(1 Commissariato Regionale o Residenza di______________

Mod. N. 15.

COLONIA ERITREA

Carceri di ____________________

Registro d'entrata del carcere suddetto.

Numero d'ordine	NOME, COGNOME, età e Paternità	Patria	Religione	Professione	Imputazione o condanna	Data dell' entrata al carcere	Arrestati il	Arrestati a	Data del mandato di cattura	Data della sentenza	Autorità alla cui disposizione trovasi	Firma degli agenti che lo consegnarono nelle carceri	Oggetti che porta seco	*Annotazioni*

Mod. N. 16.

COLONIA ERITREA

Carceri di ____________________

Registro d'uscita del carcere suddetto.

Num d'ordine	CASATO E NOME età e paternità	DATA dell' uscita dalle carceri	Autorità che ordinò la scarcerazione	Numero d'ordine d'inscrizione nel registro degli entrati	OGGETTI che porta seco	*ANNOTAZIONI* (Indicare il motivo della scarcerazione).

Mod. N. 17.

Foglietto statistico *col quale si accompagna la domanda di assegnazione ad uno Stabilimento penale del condannato* ______ *ora detenuto nelle carceri di* ______

I. — NOTIZIE PERSONALI.

1. Cognome, nome e paternità . . . . ______
2. Luogo di nascita . . . . ______
3. Data della nascita . . . . ______
4. Stato civile . . . . ______

5. Professione o mestiere . . . . ______
6. Precedenti giudiziari . . . . ______

II. — NOTIZIE SUPPLETIVE.

7. Titol de reat . . . . ______
(Articoli del Codice che vi si riferiscono). ______

8. Data do commess reat . . . . Anno ______ Mese ______ Giorno ______
9. Condanna:
a) Specie della pena . . . . ______
b) Durata della pena . . . . Anni ______ Mesi ______ Giorni ______
c) Articoli del Codice pei quali fu inflitta la condanna . ______
d) Se la condanna deve espiarsi in una casa di custodia . ______
e) Se alla condanna fu aggiunta la multa . . . . Lire ______
f) Se pel condannato furono ammesse circostanze: di aumento di pena (*citazione degli articoli del Codice penale invocati*). . . . . ______
di diminuzione di pena (*citazione degli articoli del Codice penale invocati*) . . . . ______
g) Se alla condanna fu aggiunta la interdizione dai pubblici uffici, temporanea o perpetua. . . . . ______
h) Se alla condanna fu aggiunta la vigilanza speciale di P. S. e per quanto tempo. . . . . Anni ______ Mesi ______ Giorni ______
i) Se il periodo della segregazione cellulare deve essere aumentato e di quanto (*art. 67 Codice penale*). . . . . Anni ______

10. Data dalla quale la sentenza è divenuta esecutiva . . . Anno ______ Mese ______ Giorno ______
11. Data dell'arresto . . . . » ______ » ______ » ______
12. Data della decorrenza della pena . . . . » ______ » ______ » ______
13. Carcerazione preventivamente sofferta . . . . . . Dal dì ______ al dì ______
14. Data della scadenza della pena. . . . . Anno ______ Mese ______ Giorno ______

______ *li* ______ *190*   IL ______

Mod. N. 18.

(1) ______

BANDE ASSOLDATE

FOGLIO MATRICOLARE dell'indigeno (2) ______ *appartenente alla banda* ______
nato in ______ *assoldato dal* ______

(3) ______
armato di (4) ______
(5) ______

______   IL (1) ______

(1) Commissariato Regionale o Residenza di ______
(2) Se gregario o sottocapo.
(3) Se ha servito prima in altre bande.
(4) Wetterli, Remington (*moschetto o fucile*) e N. delle cartucce in consegna.
(5) Precedenti.

Mod. N. 19.

NASCITA.

Nome e paternità	Maternità	Luogo di nascita	Data della nascita	Località di origine del padre	Stirpe a cui appartiene	*Annotazioni*

MORTE.

Nome e paternità	Maternità	Luogo di nascita	Data della nascita	Località di origine del padre	Stirpe a cui appartiene	Data della morte e luogo

Mod. N. 20.

Numero d'ordine	Regione o tribù e suo capo	Peso o frazione di tribù	Anno del censimento	Tributo	Numero			Popolazione			Capo o cicca del paese o della frazione di tribù	Numero delle armi che possiede il paese	Quadrupedi			Stirpi che compongono il paese o la frazione di tribù	Notabili	Confini territoriali	Zona demaniale	Ribelli o disertori	Proprietà confiscate ai ribelli	Zone boschive	Prati riservati	*Annotazioni*
					dei militari in congedo	degli uomini del chitet	del clero	Maschi	femmine	Totale			bovini	equini	ovini									

Mod. N. 21. N. ______ del
(1) ______ Reg. Contratti

Atti di compra-vendita di area demaniale

L'anno millenovecento______, oggi______
______, in ______,
negli uffici del (1) ______,
fra i signori:
______, quale rappresentante del Governo Coloniale per la zona di ______ e:
______
______

Si è dato atto delle seguenti stipulazioni, intervenute fra di loro, valevoli ad ogni effetto di legge:

Premesso

______
______
che con istanza ______
i ______ signor ______
chiedeva ______ di acquistare un'area per ______ in ______,
e la corredava di una pianta ______;
Che i documenti riferentisi all'assertiva, muniti del visto del______,
vengono allegati al presente;
Che______
Si è convenuto:

Art. 1.

I______
dichiara______ di avere piena ed esatta conoscenza del R. decreto 30 luglio 1901, n. 259, e del regolamento edilizio vigente in Colonia ed accetta ______ di sottostare a tutte le condizioni in esso espresse.

(1) Commissariato Regionale o Residenza di______

Art. 2.

Il______ nella suaccennata sua qualità visto il precitato regolamento, esaminati i documenti esibiti e visto il piano regolatore, cede, vende ed aliena, a favore di______
la zona di terreno richiesta, e cioè: « Un'area della superficie di « metri quadrati ______
« avente ______, sita in
« ______, nel lotto N. ______ del piano regolatore,
« confinante,______
« ______
« ______
« ______ ».

Art 3.

Il prezzo di vendita è fissato in lire______
______
quale somma da______ acquirent______ depositata a mani del ______, che col presente ne rilascia a l______ ampia e formale quietanza, sarà versata alla R. Tesoreria non appena il contratto sarà stato approvato dal superiore Governo.

Art. 4.

I ______ si obbliga ______ a compiere la costruzione nelle conformità risultanti dalla pianta allegata, nel termine di ______ da oggi, e di costruire nella ______ proprietà un pozzo nero nelle modalità prescritte dal vigente regolamento edilizio.

Si obbliga______ pure di uniformarsi a tutte quelle prescrizioni che eventualmente fossero emanate dall'autorità competente nel pubblico interesse.

Art. 5.

In caso d'inadempimento dei patti di cui sopra, il presente contratto s'intenderà rescisso di pieno diritto, nè ciò potrà dar luogo alla restituzione del prezzo pagato, nè a risarcimento di danni.

Art. 6.

Il presente è stipulato con la clausola sospensiva dell'approvazione da parte del superiose Governo.

Art. 7.

Le spese tutte, in lire ______ sono a carico de______ acquirent______ che già le ha ______ depositate nella Segreteria del ______

Art. 8.

Il presente è redatto in triplice originale di cui uno da rassegnarsi al Governo, e gli altri per uso delle parti contraenti.

______
______
______
______
______
______
______

Visto, si approva
______, *addì* ______

IL GOVERNATORE

Registrato all'ufficio di governo al N.______ del registro dei contratti.

Asmara, addì______ 19
IL DIRETTORE

Quietanza della R. Tesoreria

N.______ del______
Bolletta N.______ del______

L'ESATTORE

DIRITTI ESATTI

Fisso . . . . L. 10,00
Proporzionale . . . . » ______
Totale . . . L.______

Mod. N. 22. (1) ____________________

CAROVANE PROVENIENTI DA OLTRE CONFINE

Data	Provenienza	Destinazione	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	
			Num. o Kg.	Importo T. M. T.	Num. o Kg.	Importo T. M. T.	Num. o Kg.	Importo T. M. T.	Num. o Kg.	Importo T. M. T.	Num. o Kg.	Importo T. M. T.	Num. o Kg.	Importo T. M. T.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.

CAROVANE PROVENIENTI DALL'INTERNO PER OLTRE CONFINE

(1) Commissariato Regionale o Residenza.
(2) Derrate, materiale, ecc., importato od esportato.

Mod. N. 23.

RUBRICA D'ARCHIVIO

del (1) ____________________

A - *Tributi*
B - *Capi, notabili e Clero*
C - *Imposizioni*
D - *Bandi, circolari*
E - *Affari coloniali in genere*
F - *Milizia ed armi*
G - *Servizi municipali*
H - *Demanio, accertamento di confini*
I - *Affari giudiziari*
J - *Affari politici e militari*

(1) Commissariato Regionale o Residenza.

K - *Carceri*
L - *Tasse*
M - *Amministrazione e Contabilità*
N - *Regioni d'oltre zona.*
O - *Miscellanea*
P, **Q**, **R**, **S**, **T**, **U**, **V**, **X**, **Y** - *Vari distretti o tribù della propria zona*
Z - *Riservato*

Mod. N. 24.

COLONIA ERITREA

(1)________________

REGISTRO dei mobili ed oggetti in carico al suddetto ufficio

(1) Commissariato Regionale o Residenza.

LOCALE dove trovansi i mobili e gli oggetti	DESCRIZIONE DEI MOBILI ED OGGETTI IN ORDINE ALFABETICO	Annotazioni
N. d'inventario		
PREZZO		

Mod. N. 55.

REGISTRO DEI DETENUTI

Anno 19____

N. del Registro Ric. Indigeni	NOME DEL DETENUTO	Data della carcerazione	Data della scarcerazione	*Annotazioni*

Mod. N. 26.

INDIGENI AL LAVORO

N.° del Reg. Ric. Indigeni	NOME DEI CONDANNATI	Condanna a lavoro e sua esecuzione
696/1902	N. N. N. N.	La condanna a talleri ..... di multa per ciascuno, fu commutata, per insolvenza, a giornate ..... di lavoro per ciascuno. Cominciato il lavoro nel 5/2/903. (Riparazioni alla scuderia dell' ufficio) sotto sorveglianza di Ba-scia X o del gregario ...... Rilasciato in libertà nel 19/2/903.
45/1903	N. N.	

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile*.